SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

627ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-67

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 69-81

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 83-96

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2849) ***MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati***

(3052) ***PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile***

(3406) ***FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile***

(3693) ***DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile***

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: ***Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile:***

GUBERT *(Misto-Il Centro)* . . . 2, 6, 8 e *passim*
CAPONI *(Misto-Com.), relatore* . 3, 5, 6 e *passim*
* DEBENEDETTI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 4, 13, 18
TRAVAGLIA *(Forza Italia)* . . . . 5, 6, 8 e *passim*
CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* . . . . . 5, 6, 10 e *passim*
PINGGERA *(Misto)* 8, 9, 14
DEMASI *(AN)* 10
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* 11, 22
TURINI *(AN)* 16, 21, 22
* GIARETTA *(PPI)* 17
LARIZZA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 24
WILDE *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 5, 6, 26

Discussione dei disegni di legge:

(50) ***BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri***

(282) ***CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato***

(358) ***LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(1181) ***FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri***

(1386) ***PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(2793-*ter*) ***Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza***

(2958) ***BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma***

(3060) ***PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia***

(Relazione orale):

LORETO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore Pag.* 29, 36
ANDREOLLI *(PPI), relatore* 39
CÒ *(Misto-RCP)* 46
COSTA *(Forza Italia)* 49

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 50

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 51

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060:

PRESIDENTE . . . . . 53, 54, 55 e *passim*
AGOSTINI *(PPI)* 53, 54, 58
MUNDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 54
SEMENZATO *(Verdi-L'Ulivo)* 55
PALOMBO *(AN)* . . . . . 54, 59, 64 e *passim*
DOLAZZA *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 66, 67

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2849-3052-3406-3693:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 69

Articolo 2 ed emendamenti 71

Articolo 3 ed emendamenti 73

Articolo 4 ed emendamenti 76

Articolo 5 ed emendamenti 77

Articolo 6 ed emendamento 78

DISEGNO DI LEGGE N. 50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060:

Ordini del giorno 79

ALLEGATO B

TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE PALOMBO 83

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 85

Assegnazione 85

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 85

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 86

Annunzio 67

Interpellanze 86

Interrogazioni 87

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 28 maggio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2849) *MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) *PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

(3406) ***FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile***

(3693) ***DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile***

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: ***Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è terminata la discussione generale ed è iniziato l'esame degli emendamenti al testo proposto dalla Commissione.

Riprende le votazioni a partire dall'1.2.

Il Senato respinge l'1.2 e l'1.3.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Ribadisce le ragioni dell'1.5.

CAPONI, *relatore*. Gli emendamenti del senatore Gubert vanificherebbero l'impianto della legge. Gli indicatori riportati nel testo sono quelli forniti dai più autorevoli organismi internazionali.

Il Senato respinge gli emendamenti dall'1.5 all'1.6 e l'1.7; approva l'1.31 e l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DEBENEDETTI *(DS)*. Illustra il 2.1.

TRAVAGLIA *(FI)*. Sottoscrive gli identici 2.1 e 2.15 ed illustra il 2.3.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CAPONI, *relatore*. È favorevole al 2.1, al 2.15 ed al 2.32 e contrario sui restanti.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concorda.

Il Senato approva gli identici emendamenti 2.1 e 2.15, con la conseguente preclusione del 2.30, nonché il 2.32 e respinge tutti gli altri. L'articolo 2 viene approvato nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Illustra il 3.6 ed il 3.9.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CAPONI, *relatore*. L'articolo 3 è stato oggetto di una lunga discussione in Commissione, quindi esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne il 3.7.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concorda.

Il Senato respinge il 3.30.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è precluso dalla reiezione del 2.3. Gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono preclusi dalla mancata approvazione del 2.3 e del 3.1.

Il Senato respinge il 3.31.

PRESIDENTE. Il 3.4 è improcedibile, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Il Senato respinge gli identici 3.5 e 3.32, nonché il 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. È approvato il 3.7.

PINGGERA *(Misto)*. Dichiara voto contrario sull'articolo 3.

Il Senato approva l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Illustra il 4.2.

PINGGERA. *(Misto)*. Illustra il 4.30 e il 4.31.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CAPONI, *relatore*. Esprime parere favorevole sul 4.2 e contrario sugli altri.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concorda.

DEMASI *(AN)*. Sottoscrive, assieme al senatore Turini, il 4.2 e dichiara voto favorevole.

DE LUCA Athos *(Verdi)*. Ritira il 4.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.1, 4.30 e 4.31 ed approva il 4.2 e l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

TRAVAGLIA *(FI)*. Illustra i propri emendamenti.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Dà ragione degli emendamenti 5.2 e 5.4 e sottoscrive il 5.3.

DEBENEDETTI *(DS)*. Illustra il 5.5.

PRESIDENTE. Il 5.10 si intende illustrato.

CAPONI, *relatore*. Anche l'articolo 5 è il risultato di una lunga discussione in Commissione; pertanto il testo deve rimanere immutato, tranne l'aggiunta indicata dagli emendamenti 5.5 e 5.10.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concorda.

PINGGERA *(Misto)*. Dichiara il voto favorevole al 5.1, identico al 5.2.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Voterà a favore degli emendamenti.

Il Senato respinge 5.1, identico al 5.2.

TURINI *(AN)*. Aggiunge, insieme al senatore Demasi, la firma al 5.3, su cui esprimerà voto favorevole.

Il Senato respinge il 5.3.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Voterà a favore del 5.4.

Il Senato respinge il 5.4 ed approva il 5.5, identico al 5.10. Approva quindi l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 6.1 è improcedibile a seguito del parere contrario della 5ª Commissione.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GIARETTA *(PPI)*. La globalizzazione dei mercati spinge allo sfruttamento della manodopera e alla ricerca dell'abbattimento dei costi attraverso l'aggiramento delle normative fiscali o di quelle ambientali. Tutto ciò richiede una risposta politica anche a livello dei singoli Stati; il testo che il Senato si accinge ad approvare è un primo strumento, limitato ma con il pregio del realismo. Da

qui il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Caponi).*

DEBENEDETTI *(DS)*. Oltre che per considerazioni umanitarie, il provvedimento è condivisibile anche dal punto di vista economico. La pretesa di estendere ovunque gli *standard* occidentali, però, non rispetta i modelli sociali e culturali dei paesi in via di sviluppo. Per tali ragioni, non parteciperà alla votazione.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Si asterrà dalla votazione finale, non condividendo la visione del lavoro offerta dal provvedimento, che non distingue tra lavoro educativo e sfruttamento dei minori. L'approccio al problema, tipicamente occidentale, è irrealistico e con forti connotazioni ideologiche.

TURINI *(AN)*. Certamente la normativa rischia di creare disagio sul fronte della parità di condizioni tra le imprese, ma si tratta di un segnale necessario. Pertanto, il Gruppo AN voterà a favore, nella speranza di ulteriori interventi a livello internazionale. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

DE LUCA Athos *(Verdi)*. Le dimensioni e la gravità del fenomeno impediscono di considerare il testo come risolutivo. I Verdi voteranno a favore del provvedimento in modo convinto e considerano significativa la sua assegnazione alla Commissione industria, perché con ciò si è voluto riconoscere la centralità del parametro dei diritti umani rispetto alle esigenze di sviluppo delle imprese e dei mercati. *(Applausi dai Gruppi Verdi e DS).*

LARIZZA *(DS)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo, nella consapevolezza che, se è impensabile imporre al mondo il modello di sviluppo occidentale, l'Italia e l'Europa possono però mettere a disposizione dell'umanità le esperienze maturate e le conquiste già realizzate. È importante che il tema della competitività sia affrontato non solo dal lato dei costi, ma anche da quelli della compatibilità ambientale, dello sviluppo delle nuove tecnologie e del corretto utilizzo delle risorse umane. *(Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI).*

WILDE *(LNPI)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi LNPI, Verdi e DS).*

TRAVAGLIA *(FI)*. Il Senato ha affrontato la materia dello sfruttamento del lavoro minorile in maniera eccessivamente emotiva, come dimostrato dall'assegnazione del provvedimento alla Commissione industria, che dovrebbe invece occuparsi di normative in grado di favorire l'imprenditoria nazionale. Le modifiche apportate in corso d'opera sono apprezzabili, ma gli effetti positivi del provvedimento rimarranno sulla carta, a fronte invece del sicuro manifestarsi di conseguenze negative per le imprese. In considerazione dell'intento nobilissimo del testo, il

Gruppo FI, malgrado le riserve esposte, voterà a favore. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Turini).*

Il Senato approva, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 2849, 3052, 3406 e 3693, con il seguente titolo: «Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile», autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione dei disegni di legge:

(50) ***BERTONI e DE LUCA Athos. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri***

(282) ***CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma di carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato***

(358) ***LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(1181) ***FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri***

(1386) ***PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(2793-*ter*) ***Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza***

(2958) ***BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzione dei vertici dell'Arma***

(3060) ***Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia***
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i relatori Loreto e Andreolli a svolgere la relazione orale.

LORETO, *relatore*. La normativa, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, corrisponde all'iniziale esigenza di adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri alle nuove situazioni e di razionalizzare le risorse, umane e finanziarie, cui successivamente si è aggiunta la necessità di riordino delle carriere e, più in generale, di intervenire nella riorganizzazione delle Forze di polizia. Per l'inquadramento dei carabinieri si prevede il rango di forza armata autonoma; vengono inoltre definite con precisione le specifiche competenze dell'Arma nell'ambito della Difesa. Con la delega prevista si mira a chiarire i rapporti tra le Forze armate, nonché ad operare un generale riordino di tutte le carriere.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* LORETO). Si prevede inoltre una riorganizzazione della struttura periferica e dell'area direttiva della Polizia di Stato, nell'ambito delle proprie competenze. Per la delega sono comunque indicati specifici limiti finanziari e di organico ed è viene espressamente prevista una procedura ispirata a criteri di gradualità. Importante appare infine la partecipazione del sindaco al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 8 per le questioni di interesse rilevante a livello locale. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Mundi).*

ANDREOLLI, *relatore.* La delega attribuita al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza ha lo scopo di renderne più efficiente e funzionale la struttura, rafforzandone in particolare l'operatività sul versante della lotta all'evasione fiscale, con interventi tesi ad ottimizzare il rapporto tra costi strutturali e risultati operativi ed a motivare il personale. A tale scopo si dovrà pervenire, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, ad una più razionale ripartizione delle risorse umane e dovranno essere modificate le disposizioni in tema di reclutamento, avanzamento e stato giuridico, vecchie ormai di quarant'anni. Occorrerà procedere al riordino dei ruoli esistenti ed istituire un ruolo tecnico ed un ruolo speciale.

La delega per il riordino della Polizia di Stato punta ad una valorizzazione delle risorse umane, attraverso nuove modalità di assunzione, formazione e progressione nella carriera, con una accurata selezione per l'accesso alla dirigenza.

Le disposizioni in materia di coordinamento delle Forze di polizia dimostrano l'intento del Governo di non intaccare l'impianto della legge n. 121 del 1981, se non per la parte relativa all'intervento dei sindaci alle riunioni dei Comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza. È pertanto auspicabile la rapida approvazione del testo proposto dalle Commissioni riunite. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CÒ *(Misto-RCP)*. Il quadro organico delle Forze di polizia italiane è complesso per il pluralismo dei corpi e la molteplicità delle funzioni loro attribuite. Il testo in esame si configura come una vera e propria controriforma rispetto alla legge n. 121 del 1981, che smilitarizzò la Polizia, avviando un processo che avrebbe potuto essere seguito anche per i Carabinieri e la Guardia di finanza. Al contrario, si propone che l'Arma diventi la quarta forza armata e la Guardia di finanza rimanga parte integrante del sistema militare, sia pure in posizione anomala di dipendenza dal Ministero delle Finanze. Il testo proposto dalle Commissioni riunite renderà impossibile l'unificazione delle Forze di polizia ed anzi,

aumentando l'autonomia organizzativa di stampo militare, sarà causa di nuovi episodi di «scollegamento» operativo.

COSTA *(FI)*. Il Governo non avrebbe dovuto chiedere la delega in una materia così delicata, anche se è più che evidente la necessità di riorganizzare ed adeguare alle nuove esigenze le Forze di polizia. Una volta che le deleghe saranno state attribuite, però, l'opposizione vigilerà affinché il Governo non consideri le Forze dell'ordine come uno strumento di parte. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le modifiche e le integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea decise dalla Conferenza dei Capigruppo. *(v. Resoconto stenografico).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958 e 3060

MUNDI *(RI-LI-PE)*. È criticabile il ricorso allo strumento della delega in una materia così importante e delicata, anche perché il testo, già migliorato dalle Commissioni riunite, andrà coordinato con i provvedimenti relativi al personale diplomatico ed a quello prefettizio. Auspica infine l'accoglimento degli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

SEMENZATO *(Verdi)*. La necessaria ristrutturazione del comparto delle forze di polizia dovrebbe fondarsi anzitutto sulla definizione dei compiti e sulla loro rispondenza alle esigenze che emergono dalla società. Con riferimento all'Arma dei carabinieri, il Governo dovrebbe anzitutto fornire indicazioni sull'ampiezza delle forze da destinare a funzioni militari e a quelle civili. La delega deve avere l'obiettivo di razionalizzare la disciplina relativa alla sicurezza pubblica e quindi appare ambiguo il senso della costituzione di una quarta forza armata, quando sempre più avvertito è il bisogno del coordinamento tra i diversi corpi. Anche l'ulteriore militarizzazione della Guardia di finanza suscita fortissime perplessità. È infine preoccupante che il criterio dell'economicità sia stato indicato come il primo cui ispirare la riforma.

AGOSTINI *(PPI)*. Il testo tende a garantire un migliore coordinamento funzionale tra le forze armate e segna un qualificante passo in avanti per l'Arma dei carabinieri. È quindi auspicabile la sollecita approvazione della normativa, che risponde positivamente ad una serie di nodi strutturali del comparto delle forze armate. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

PALOMBO *(AN)*. I disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati sulla materia tendevano a corrispondere a due fondamentali esi-

genze: configurare un ordinamento più moderno e razionale per l'Arma dei carabinieri ed innovare la disciplina relativa al vertice del corpo. Il disegno di legge governativo ha completamente modificato una prospettiva inizialmente improntata alla collaborazione tra le forze politiche, ed ora il testo proposto dalle Commissioni riunite introduce elementi che alterano fortemente l'equilibrio tra i Dicasteri interessati e i corpi di riferimento, a tutto vantaggio del Ministero dell'interno. Ne risulta particolarmente svilita l'autonomia funzionale dell'Arma dei carabinieri, cui vengono attribuiti compiti militari da essa già svolti, barattando l'elevazione al rango di forza armata con il mantenimento dell'ingiusta preclusione a poter esprimere il proprio comandante generale. Numerosi sono i passaggi dell'articolato su cui il Gruppo AN ha presentato i suoi emendamenti, nel convincimento che occorra evitare rincorse di natura ordinamentale tra appartenenti a corpi dello Stato e che il problema del coordinamento vada affrontato in modo più organico. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

La seduta termina alle ore 13,15.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Erroi, Fanfani, Fassone, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manca, Manconi, Martelli, Meloni, Miglio, Migone, Nava, Pagano, Palumbo, Passigli, Rocchi, Sartori, Staniscia, Taviani, Toia, Ucchielli, Valiani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Conte, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2849) ***MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati***

(3052) ***PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile***

(3406) ***FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile***

(3693) ***DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile***

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2849, 3052, 3406 e 3693.

Ricordo che nella seduta di ieri è terminata la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ieri ha avuto inizio l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Riprendiamo i nostri lavori a partire dalla votazione dell'emendamento 1.2.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, come ho già avuto occasione di dire ieri, mi meraviglia che nessuna delle obiezioni e delle osservazioni fatte sia stata accolta dal relatore o dal rappresentante del Governo. Questo mi lascia particolarmente sconcertato, perché credo che in Aula anche i senatori che non sono membri della Commissione

di merito che ha esaminato il disegno di legge possano portare il loro contributo e sono degni di essere considerati.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, vorrei far notare che la stessa legislazione italiana non comprende il limite previsto nel comma 3 dell'articolo 1. Il disegno di legge in esame impone a paesi terzi limiti più stretti di quelli che la legge italiana impone ai propri cittadini. Credo che questo sia un grave errore.

Ad esempio, se oggi l'obbligo scolastico è fissato a 15 anni e domani sarà esteso fino ai 18 anni, non credo che si vieterà il lavoro estivo degli studenti. C'è sempre stata la figura dello studente lavoratore, c'è sempre stato chi ha dovuto o voluto lavorare nel periodo di studio. Nel testo si assume che qualunque sia l'età dell'obbligo scolastico sia da castigare, da stigmatizzare la partecipazione di questi giovani ai processi produttivi, con tutti i limiti che si vuole. Neppure a tempo parziale è possibile lavorare, se non con uno stigma negativo stabilito da questo disegno di legge.

Credo che questo tipo di obiezioni meritino una riflessione maggiore.

CAPONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI, *relatore.* Signor Presidente, vorrei interloquire con il collega Gubert, innanzitutto per rispetto e considerazione nei confronti delle proposte numerose e, dal suo punto di vista, anche appassionate che egli ha formulato, ed in secondo luogo per non lasciare il minimo dubbio che ci si voglia sottrarre ad una discussione sulle questioni importanti da lui sollevate.

Se noi accettassimo i suoi emendamenti, però, sarebbe inutile approvare questo disegno di legge, perché quegli emendamenti di fatto vanificano sostanzialmente l'intero impianto della legge. Il senatore Gubert dice che dobbiamo tenere conto delle specificità nazionali: vi sono paesi nei quali il lavoro minorile è legalmente consentito, vi sono paesi nei quali l'obbligo scolastico non esiste, quindi mi domando che senso avrebbe approvare una legge del genere.

Gli indicatori dell'età dell'obbligo scolastico e dell'età infantile nel provvedimento che proponiamo non sono stati inseriti a caso, ma sono ricavati sulla base dei documenti degli organismi internazionali ufficialmente riconosciuti, a partire dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale stabilisce i 14 anni come limite dell'età infantile; più difficile è definire lo *standard* per quanto riguarda l'età scolastica, che però pure abbiamo individuato in quella stessa età, attenendoci quindi alle indicazioni di organismi internazionalmente riconosciuti.

Penso che se occorre gettare uno sguardo sul mondo, occorre farlo nel senso di portare i paesi più arretrati a livello dei paesi più avanzati e non viceversa. Questo è il motivo del parere negativo sugli emendamenti del senatore Gubert.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Wilde.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, la globalizzazione dei mercati difficilmente consente alle imprese di conoscere tutte le fasi di lavorazione del prodotto o dei prodotti, specie per lavorazioni che si svolgono in paesi fuori dell'area OCSE. Quindi, il legale rappresentante dell'impresa può effettuare una dichiarazione solo su quelle fasi di lavorazione che vengono svolte sotto il suo diretto controllo. Il processo di produzione è fatto a cascata e francamente imporre l'obbligo di andare a verificare tutta la catena di produzione, significa – a mio avviso – al limite vanificare l'intenzione stessa dei proponenti della legge, perché mette praticamente di fronte ad una impossibilità.

Quindi, in questo senso viene proposto l'emendamento 2.1, che sembra lungo ma, in realtà, l'unica parte che viene inserita è l'aggiunta del periodo: «, posta sotto il suo diretto controllo e relativa al prodotto». Mi sembra che questo vada addirittura nella direzione di rendere più funzionale e praticamente applicabile una legge, che altrimenti si rivelerebbe quella che, a mio avviso, poi è, una legge declamatoria.

L'emendamento 2.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.15 e 2.10 si intendo illustrati.

WILDE. Signor Presidente, gli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.32 si illustrano da sé.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, se lo consentono i presentatori degli emendamenti 2.1 e 2.15, vorrei apporre la mia firma a queste proposte di modifica che ritengo siano assolutamente fondamentali per dare un senso a questa legge, che altrimenti potrebbe risultare addirittura dirompente oltre che totalmente illogica. Quindi, appoggio senz'altro questi due emendamenti; mi pare, d'altra parte, di aver afferrato che ci potrebbe essere anche una disponibilità del relatore e del Governo ad accoglierli.

Per quanto riguarda il mio emendamento 2.3, esso è sostanzialmente indirizzato a sostituire un sontuoso organismo di controllo e di verifica, che si propone di istituire con la partecipazione dei rappresentanti di numerosi Ministeri, con una soluzione più snella che prevede l'affidamento alle camere di commercio dei controlli sulla gestione dell'albo che andremo ad istituire.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAPONI, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 e quindi, conseguentemente, sull'emendamento 2.15 che è identico al precedente. Esprimo poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti, tranne che sull'emendamento 2.32 del senatore Wilde su cui esprimo parere favorevole.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Debenedetti e Travaglia, identico all'emendamento 2.15, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

È approvato.

Conseguentemente è precluso l'emendamento 2.30.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Debenedetti, identico all'emendamento 2.10, presentato dai senatori Napoli Roberto e Di Benedetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Wilde.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

WILDE. Do per illustrati i miei emendamenti.

TRAVAGLIA. Gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 3.6 prevede la possibilità di ricorso al Presidente del Consiglio quando vi sia un'esclusione dall'albo decisa dal comitato di sorveglianza. Credo che un secondo grado di giudizio su una materia che può avere un'importanza economica non da poco sia rilevante. Non si tratta di ricorso all'autorità giudiziaria perché si ricorre alla Presidenza del Consiglio presso cui il comitato di sorveglianza è collocato; si tratterebbe di una garanzia in più per le imprese iscritte nell'albo.

L'emendamento 3.9, invece, intende ampliare la possibilità del comitato di sorveglianza di stabilire convenzioni con pubbliche amministrazioni estere. I processi che si vogliono evitare si verificano soprattutto nei paesi del Terzo mondo; pertanto, se il comitato potesse stabilire convenzioni oltre che con la pubblica amministrazione italiana anche con quelle di altri paesi o di organizzazioni espresse dalle Nazioni Unite, ciò sarebbe un vantaggio.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.7, presentato dal senatore Athos De Luca, si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAPONI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare che in Commissione l'articolo 3, che inerisce la composizione del comitato di sorveglianza che gestisce l'albo, è stato oggetto di una lunga discussione che ha portato anche a modifiche sostanziali rispetto al testo originario. Per tale motivo il relatore ritiene che a questo punto il testo proposto in Aula debba rimanere sostanzialmente immutato ed esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, ad

eccezione dell'emendamento 3.7, presentato dal collega Athos De Luca.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

L'emendamento 3.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.3.

L'emendamento 3.2 è precluso dalla non approvazione degli emendamenti 2.3 e 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

L'emendamento 3.3 è precluso dalla non approvaizone degli emendamenti 2.3 e 3.1.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Travaglia e Mungari, identico all'emendamento 3.32, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore De Luca Athos.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, purtroppo non posso votare a favore di questo articolo, perchè l'impianto in esso previsto non potrà funzionare. Innanzitutto, si prevede che i componenti del comitato nazionale non percepiranno retribuzione – e sul punto potrei anche essere d'accordo – ma poi, al comma 5, si dice che il comitato in questione dovrebbe, attraverso controlli da effettuare su base campionaria, verificare la conformità dei processi produttivi alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 rese dalle aziende. Ebbene, come potrà il comitato esercitare tale controllo? Sicuramente lo potrà esercitare sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per verificare se sia firmata o meno, ma di più non potrà dato che, per fare questo, a mio giudizio, i suoi componenti dovranno recarsi sul posto, ossia all'estero, per verificare i processi produttivi. Infatti, se si vuole esercitare un controllo serio altro non rimarrà che recarsi all'estero e chi vorrà andarci non potrà certamente farlo se non percepisce alcuna retribuzione. Proprio per quel che ho detto, non dovendo tale attività determinare delle spese, è evidente che l'impianto normativo non potrà funzionare.

Per questo, sull'articolo in questione che, a mio giudizio, così come impiantato non può che ingenerare nella popolazione convinzioni errate, proprio per la serietà di ciò che vogliamo fare e che dovrebbe contraddistinguere i nostri lavori, non posso esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.1.

GUBERT. Signor Presidente, questo strumento, ossia l'istituzione dell'Albo, checchè ne dica il relatore, che lo definisce virtuale, avrà una sua funzione. Proprio per questo e perché avrà anche degli effetti sul mercato, potrebbe essere usato anche in maniera impropria. Infatti, alcune imprese potrebbero alterare la libera concorrenza attraverso il suo uso. In particolare, il fatto che sia stato approvato in precedenza l'emen-

damento 2.1 a firma del senatore Debenedetti, che riconduce il controllo diretto dei processi produttivi da parte dell'impresa fa sì che si possa aggirare l'ostacolo che questo provvedimento vorrebbe introdurre, attraverso l'uso indiretto di manodopera minorile nei processi produttivi. Credo quindi che sia opportuno prevedere una vigilanza sull'uso dell'albo da parte del Presidente del Consiglio al fine di evitare un uso distorto dell'albo.

Vedo che sono stati presentati emendamenti che prevedono sanzioni più specifiche, rispetto a quelle contenute nel testo al nostro esame, in caso di violazione delle regole. Ritengo che i due aspetti possano procedere congiuntamente: la vigilanza, da una parte; una precisazione delle sanzioni in caso di uso distorto dello strumento dell'albo, dall'altra.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.3, presentato dal senatore De Luca Athos, si dà per illustrato.

PINGGERA. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 4 tendono a dotare il provvedimento al nostro esame anche di una tutela penalistica, perché dobbiamo renderci conto di quello che stiamo facendo. Vogliamo prevedere un logotipo che possa garantire che il prodotto sia stato confezionato o fabbricato senza l'impiego di lavoro minorile e lo concediamo alle imprese che presentano, insieme alla domanda, una dichiarazione giurata dalla quale risulti che in nessuna fase della lavorazione è stata utilizzata manodopera minorile.

Orbene, chi si avvarrà di questo marchio? Fra l'altro, non si tratta di un marchio vero e proprio, ma soltanto di un'attestazione indiretta di una qualità del prodotto relativa ad una certa regolarità nel corso della produzione. Questo marchio non sarà usato certamente dalla Benetton o dagli stilisti della moda italiana, in merito ai quali sappiamo che il confezionamento dei loro prodotti, per notevole parte (oltre il 50 per cento, mi si dice), viene effettuato all'estero, per motivi di costo. Non saranno certo questi produttori ad utilizzare il marchio, perché costoro non hanno alcun interesse a far sapere che il prodotto non è stato confezionato in Italia. Esso verrà usato, quindi relativamente a prodotti che, come il consumatore sa *a priori*, provengono da paesi che, nell'accezione comune, definiamo del Terzo Mondo.

Ora, per questi prodotti noi dovremmo fidarci di una dichiarazione giurata resa, una volta per tutte, dal rappresentante legale dell'azienda, che può essere anche straniero e che quindi non può essere perseguito efficacemente in Italia. In base a questa dichiarazione, tali prodotti possono essere venduti, per cui probabilmente si determinerà la situazione che in gran parte saranno confezionati attraverso lavoro minorile. Non vi è altra persona che possa essere perseguita per questa truffa, resa estremamente facile proprio dall'impianto della disciplina che prevediamo. In definitiva, quindi, solo chi ha reso la dichiarazione giurata potrà essere perseguito, nessun altro, nemmeno il grossista, il quale sa perfettamente che il prodotto magari è stato confezionato in ben altra maniera.

Ebbene, proprio per evitare rischi di questo genere e per evitare che la popolazione venga tratta in inganno dal logotipo che stiamo per approvare, ho voluto prevedere una tutela penalistica generalizzata, anche se mi rendo conto che pure questa assai difficilmente potrà garantire una tutela efficace perché chiunque si potrà sempre trincerare dietro la buona fede, dietro il «non sapevo che». Almeno un tentativo in questa direzione, però, lo dobbiamo fare e per questo ho presentato gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAPONI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.30, 4.31, perché, pur comprendendo le tesi sostenute dal collega Pinggera, ritengo che aggiungere anche delle sanzioni penali alle imprese che frodino l'iscrizione all'albo comporti un appesantimento della legge, nel senso che – a mio giudizio – le imprese sarebbero già abbastanza penalizzate dalla cancellazione dall'albo e dalla cattiva pubblicità che conseguentemente ricadrebbe su di loro per avere ingannato l'opinione pubblica, denunciando un non ricorso al lavoro minorile che, invece, era in essere.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo esprime parere concorde a quello del relatore.

Vorrei aggiungere alle osservazioni del relatore Caponi che, in realtà, per l'iscrizione all'albo occorre fare una dichiarazione sostitutiva. Nell'eventualità che tale dichiarazione non fosse corrispondente alla realtà, la legge vigente già prevede sanzioni a carico di chi dichiara il falso. Mi pare, dunque, che prevedere quanto proposto dal senatore Pinggera appesantirebbe la normativa attraverso una fattispecie che richiama le violazioni di legge e ciò non è nello spirito di proponenti né del provvedimento, nel senso che le sanzioni penali già sono previste per chi dichiara il falso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 presentato dai senatori Travaglia e Mungari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

DEMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 4.2 e chiedo di aggiungere

le firme dei senatori Demasi e Turini a quella del senatore Gubert, se egli lo permette.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Gubert, al quale hanno aggiunto la firma i senatori Demasi e Turini.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

DE LUCA Athos. Signor Presidente ritiro l'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentata dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TRAVAGLIA. Vorrei dire che l'articolo 5 contiene, nel suo comma unico, una sorta di contradditorietà rispetto all'impostazione generale della legge e va messo in collegamento con l'articolo 2 che, al primo comma, stabilisce che l'adesione all'albo è volontaria. Dal collegamento di questi due articoli sembra trasparire una forma di ossimoro legislativo.

Tutti sanno che l'ossimoro è una figura retorica; è ben noto l'ossimoro riferito ad Anita Ekberg, che veniva definita «ghiaccio bollente». Ho l'impressione che in questo caso ci si trovi di fronte ad un ossimoro che denuncia la presenza di una forma di libertà coatta. Difatti, da un lato, l'adesione all'albo è volontaria, dall'altro, però si stabilisce che, qualora non si ottemperi alle prescrizioni della volontarietà, si perdono determinati benefici. È come se un comune italiano autorizzasse tutti i cittadini a parcheggiare dove vogliono, ma nel momento in cui parcheggiano sui marciapiedi ritirasse loro la patente.

Poiché a me sembra che questo tipo di impostazione sia molto contraddittorio, ho proposto due emendamenti: uno più radicale, diretto, addirittura, a sopprimere l'intero articolo 5; un secondo, l'emendamento 5.3 – che potrebbe essere assolutamente accettabile in quanto consenti-

rebbe di eliminare questa fortissima contraddittorietà – che indica nell'adesione all'albo un titolo preferenziale per l'acquisizione dei benefici che, altrimenti, verrebbero negati.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 5.2, propone la soppressione dell'articolo 5 perché, a mio avviso, esiste una contraddizione tra il dettato dell'articolo e l'effettiva realtà. Infatti, si subordina la concessione degli incentivi alle imprese italiane al fatto che le stesse siano iscritte all'albo.

All'albo sono iscritte le imprese che dichiarano che, per la produzione dei propri prodotti, non viene impiegato lavoro minorile. Tuttavia, esistono alcune imprese per le quali questo tipo di dichiarazione non ha alcun senso: un'impresa di prestazioni d'opera, o che costruisce ponti o che fa altre cose, cosa può dichiarare, se è la prima volta che investe in un paese estero?

Perché si chiede l'iscrizione all'albo ad una qualsiasi impresa che non fabbrica o commercializza prodotti, ma realizza semplicemente opere fisiche, di animazione sociale o di altro tipo? Se la legge facesse riferimento alle imprese che offrono o producono beni in questi paesi, la limitazione chiesta avrebbe un senso, ma essa attualmente non discrimina tra tipi di attività di impresa.

Le attività di impresa impegnate in progetti per il Terzo mondo sono le più varie, vanno da quelle sociali e culturali a quelle di produzione e di investimento. Allora, perché chiedere a tutti un'attestazione? Bisognerebbe prevedere un'eccezione o limitare la richiesta.

Inoltre, dopo l'approvazione dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Debenedetti – che, a mio giudizio, ha effetti molto rilevanti sul contenuto del provvedimento al nostro esame – otterrà l'iscrizione all'albo l'impresa che dichiarerà che per le produzioni effettuate sotto il proprio diretto controllo non viene utilizzata manodopera minorile. Ma tutti sappiamo che il controllo può essere indiretto; non credo che queste imprese abbiano direttamente propri stabilimenti; se ne hanno interesse, possono avere stabilimenti di società collegate; la relazione tra fornitore e acquirente può essere molto stretta, anche se esiste un'indipendenza formale o anche sostanziale tra le due figure di impresa.

Subordinare allora gli incentivi all'iscrizione all'albo, il quale al suo interno ha un dubbio così rilevante circa la sua reale rispondenza, a me sembra un errore ancor più grave di quello commesso nel caso che ho precedentemente citato: anziché semplificare il quadro, infatti, in questo modo si agevolano le distorsioni.

Detto questo, come ho già sottolineato, con l'emendamento 5.2 propongo la soppressione dell'articolo 5. Inoltre, se i presentatori, senatori Travaglia e Mungari me lo consentono, aggiungerei la mia firma all'emendamento 5.3.

L'emendamento 5.4 riguarda quello che a mio avviso è uno dei tarli di questo disegno di legge, che è appunto l'etnocentrismo, l'eurocentrismo. Con l'emendamento si propone che si rispetti la legislazione vigente nel paese interessato; credo infatti che quella sia l'espressione autentica della coscienza comune che esiste in un certo popolo. Se noi di-

ciamo che la legge che vige all'estero non è giusta ma è sbagliata e sulla base di ciò incentiviamo certe imprese piuttosto che altre, mi domando quale visione dello sviluppo abbiamo: sarebbe uno sviluppo definito da noi. In realtà, tutta la riflessione sullo sviluppo è approdata alla convinzione che sviluppo sia ciò che una società definisce per sé come proprio futuro desiderabile, non ciò che altre società definiscono per loro quale sviluppo desiderabile.

Con quale diritto interveniamo su ciò che le società definiscono per loro come desiderabile? Credo che sia una posizione altamente negativa e per quanto mi riguarda sufficiente per non esprimere un voto favorevole a questo disegno di legge. L'emendamento 5.4 tende ad evitare questa discriminazione, se non per l'Albo almeno per le imprese che sono direttamente a contatto con le realtà il cui sviluppo si vuole aiutare.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, l'emendamento 5.5 non ha certamente grande portata ma è volto a introdurre una semplificazione, a eliminare una contraddizione. L'iscrizione all'Albo infatti è automatica per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2, cioè quelle che hanno adottato un codice di autoregolamentazione o che attestano di essere in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale. Ora, questa automaticità di iscrizione all'Albo dovrebbe di per sé attribuire pieno diritto per l'accesso agli incentivi, al pari delle imprese che non essendo ancora iscritte provvedano a presentare l'autocertificazione; non si capisce perché devono presentare due volte l'autocertificazione. Mi sembra una soluzione logica a una questione di portata moderata.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.10 del senatore Napoli Roberto si intende illustrato anche perché identico a quello del senatore Debenedetti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAPONI, *relatore.* Signor Presidente, l'articolo 5 è stato oggetto di una lunga discussione in Commissione che ha portato al testo che viene presentato all'Aula e che io sono dell'opinione debba rimanere immutato.

Intanto, occorre ben dimensionare i contributi ai fondi pubblici ai quali ci si riferisce che sono costituiti esclusivamente dai prestiti e dai contributi SACE. Credo che come posizione di principio la Commissione abbia ben deciso affermando che un'impresa che sfrutta il lavoro dei bambini non ha diritto a fondi e a contributi pubblici. Una previsione in senso opposto sarebbe in contraddizione con tutta la legge, sarebbe ben strano che uno Stato che premia attraverso la pubblicizzazione le imprese che non sfruttano il lavoro dei bambini contemporaneamente finanzi imprese che sfruttano questo lavoro. Sarebbe uno Stato che ha una mano che non sa ciò che fa l'altra.

Per tale ragione esprimo parere contrario agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4 del collega Gubert mi sembra assai strano e singolare un ragionamento che afferma che se ci sono dei popoli che muoiono di fame bisogna lasciarli continuare a morire di fame. Ritengo invece che occorra intervenire per risollevare le condizioni di quei popoli. Infatti, dalla presa d'atto dello *status quo* del mondo di oggi, emerge che un miliardo, o poco meno, di persone stanno bene e altri cinque miliardi di persone stanno male o malissimo: non credo che possiamo rassegnarci ad accettare simili condizioni. Pertanto, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 5.4. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 5.5 e, di conseguenza, anche sull'emendamento 5.10, che è indentico.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Concordo con il parere espresso dal relatore. Vorrei aggiungere che nella nostra normativa l'unica fattispecie di concorso all'investimento all'estero è quella della partecipazione al capitale di rischio da parte della SIMEST, che come sappiamo è una finanziaria pubblica. Mi sembra dunque veramente singolare consentire che lo Stato italiano, attraverso una sua finanziaria, sia socio di un'azienda che non rispetta un codice di non impiego di manodopera infantile fra i suoi dipendenti. Le considerazioni espresse dal senatore Gubert, tra l'altro, si presterebbero a diverse osservazioni. Innanzitutto la legge è molto precisa e si preoccupa esclusivamente di ciò che accade all'interno del recinto dell'azienda e non di ciò che avviene fuori, e dunque anche l'investimento all'estero riguarda esclusivamente questa fattispecie.

Concordando con il parere espresso dal relatore, vorrei poi osservare che gli emendamenti 5.5 e 5.10, che sono identici, introducono un elemento che rafforza; potrebbe esserci un'azienda i cui prodotti non sono venduti in Italia e che quindi non ha alcun interesse ad iscriversi all'albo ma che chiede di avere il concorso per l'investimento all'estero. La formulazione dell'articolo 2, tutto sommato, prevede anche questa norma, che peraltro gli emendamenti non mettono in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, ricordo che è stato approvato l'emendamento 2.1, secondo il quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve attestare che, in nessuna fase della lavorazione posta sotto il diretto controllo dell'azienda e relativa al prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o ai prodotti dell'azienda per i quali la stessa è iscritta all'albo, venga utilizzata manodopera minorile. La dichiarazione dunque si riferisce soltanto alle fasi poste sotto il diretto controllo dell'azienda, rimane fuori tutto il resto, tutta la produzione che non viene effettuata direttamente da parte del richiedente; il quale però è l'importatore del prodotto e magari ha anche contribuito a valorizzare lo

stesso attraverso una bella confezione che spesso costa un quarto del prodotto stesso. Egli può beneficiare del contributo pubblico. Se dunque questa è la situazione, allora è meglio sopprimere l'articolo 5: sarebbe più sincero e più aderente alla realtà dei fatti, non ingenera una falsa convinzione nell'acquirente.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Pinggera ha ripetuto un'obiezione che avevo già fatto. Il responsabile del Governo ha dato una risposta che mi sembra piuttosto pilatesca, cioè che a noi non interessa se queste ditte ne utilizzano altre a loro non direttamente legate che utilizzano manodopera minorile, a noi interessa che la ditta italiana si metta a posto. Mi sembra un modo un po' deludente di affrontare il problema.

C'è poi un'altra questione. Il comma 2 dell'articolo 1 dice: «Al fine di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale...», dunque il marchio si riferisce al prodotto. Siamo sicuri che tutte le imprese che finanziamo all'estero hanno commercializzato in Italia dei prodotti per i quali sono tenute ad avere un marchio? A un'impresa che costruisce ponti, che «commercializza» ponti, si chiede un marchio? Un'impresa che fa consulenza e animazione in un ambiente rurale, dove il progetto di sviluppo prevede una certa azione sociale, realizza un prodotto su cui c'è un marchio? Io penso di no. Eppure l'articolo 5 dice che solo le imprese che hanno questo marchio sui loro prodotti avranno la partecipazione al finanziamento. A me sembra una contraddizione; ma non nel senso che andrebbe tolto ogni riferimento. Da questo punto di vista capisco quello che diceva il relatore, che cioè sarebbe contraddittorio premiare in via diretta un modo di produrre e non tener conto di questo quando si va ad incentivare. Tuttavia ci sono fattispecie che non rientrano in quella prevista, quindi l'articolo 5 in quale misura dovrebbe tener conto delle diverse fattispecie di imprese impegnate nello sviluppo e negli interventi all'estero?

L'altro elemento di fondo per cui è meglio sopprimere questo articolo è proprio la facilità enorme di aggiramento della norma che l'approvazione dell'emendamento 2.1 ha introdotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Travaglia e Mungari, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, il senatore Demasi e io intendiamo apporre la firma all'emendamento; siamo d'accordo sulla preferenzialità e non sulla obbligatorietà nell'accesso ai fondi pubblici; ci sembra già una discriminante piuttosto seria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dai senatori Travaglia e Mungari e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anche in questo caso non mi sembra che dal testo dell'emendamento si evincano le conclusioni che traeva il relatore, secondo il quale approvare questo emendamento vorrebbe dire non intervenire nei paesi in via di sviluppo. Caso mai è esattamente il contrario: è l'approvazione di questo emendamento che facilita un rapporto tra società locale e intervento esterno, perché lo sviluppo e le condizioni sono definiti dalla stessa società. Veramente rifiuto l'interpretazione data, che mi sembra molto strumentale e che mi sembra non faccia i conti con il diffuso etnocentrismo che sta alla base di questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Debenedetti, identico all'emendamento 5.10, presentato dai senatori Napoli Roberto e Di Benedetto.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CAPONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Dal momento che l'emendamento 6.1 è improcedibile, ai sensi del parere contrario della 5ª Commissione, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIARETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIARETTA. Signor Presidente, il senatore Zilio ha già anticipato il voto favorevole del Partito Popolare Italiano a questo disegno di legge. Voglio aggiungere qualche ultima considerazione.

Si prevede un meccanismo molto semplice e molto prudente. Il relatore forse ha fatto un po' fatica, vista la sua tradizione politica, ad accettare un'impostazione così realistica. Pertanto credo siano veramente fuori di luogo i dubbi che sono stati sollevati in alcuni interventi durante la discussione generale e durante l'esame degli emendamenti, tesi a mettere in discussione la legittimità stessa di un intervento in questa materia e la sua efficacia.

Penso che dobbiamo misurare l'efficacia di una legge di questo tipo tenendo conto di alcuni aspetti. La globalizzazione – questo termine che ormai caratterizza tutti i dibattiti politici – insieme a molti fattori positivi porta con sé una serie di questione aperte, che credo non si possa far finta di non vedere, tra cui l'idea che i processi di globalizzazione possano semplicemente ridursi a legittimare la scelta di produrre dove massimo è lo sfruttamento della manodopera. Usiamo un termine anch'esso un po' sorpassato e *démodé*, ma credo giusto: si ha sfruttamento della manodopera quando ci si muove a livello planetario andando a cercare non solo dove si possono pagare meno i lavoratori, ma anche dove le condizioni della legislazione in termini di sicurezza del lavoro, di protezione del lavoro notturno, di lavoro minorile consentono di utilizzare sistemi che non sono accettati nel cosiddetto mondo civile.

Scegliere di localizzare la sede legale dell'impresa dove minori sono le imposte da pagare; scegliere di introdurre meccanismi del commercio internazionale in base ai quali c'è un consumo senza limiti di materie prime, con un impatto negativo e inaccettabile sull'ambiente; scegliere di non applicare certe regole nel campo della speculazione finanziaria a livello internazionale, destabilizzando così le economie dei paesi più deboli: tutto questo può essere accettato senza alcuna reazione da parte della società politica e civile? Pensiamo che questo produca un sistema equilibrato a livello planetario? Io penso di no e credo che non

si possa immaginare che la risposta possa essere data solo nell'ambito della comunità internazionale, solo negli organi – ahimé, tanto poco autorevoli – che presiedono la comunità internazionale. Penso che ci debba essere uno spazio anche nelle scelte dei singoli Stati e nelle iniziative della società civile, che molto può fare in questa materia.

Credo che lo spirito del provvedimento in esame sia questo: un intervento limitato, molto realistico, che però offre degli strumenti nuovi. Esso ha un'efficacia certo limitata – le osservazioni fatte durante il dibattito hanno sicuramente un fondamento – però tante altre campagne internazionali sono iniziate con strumenti limitati. Pensiamo alla campagna contro l'uso delle mine che con molta fatica si sta traducendo in una normativa internazionale e in leggi di singoli paesi che hanno finalmente aperto la porta a una maggiore consapevolezza su questo problema. Pensiamo alle iniziative sul commercio equo e solidale, certamente molto fragili e che tuttavia stanno iniziando ad avere dei successi significativi coprendo quote di mercato abbastanza interessanti. Attualmente in Europa circa 300 milioni di dollari vengono commercializzati attraverso le strutture del commercio equo e solidale e, per esempio, circa il 5 per cento del mercato del caffè in Gran Bretagna è coperto da prodotti di questo tipo.

Credo che sia importante puntare a strumenti che diano un minino di cornice normativa e consentano al consumatore di cornice normativa e consentano al consumatore e alla società civile di appoggiarsi a questi strumenti per condurre campagne di sensibilizzazione. Certamente, tutto ciò non basta. Approfitto dell'occasione per richiamare il Governo sulla necessità di iniziative anche in un altro settore. Avremo occasione, credo, nelle prossime settimane di parlare in quest'Aula della questione della cancellazione del debito estero dei paesi poveri. Ritengo necessaria un'iniziativa forte, perché sono vere le osservazioni del senatore Gubert: in molti paesi l'assenza di strutture di formazione incentiva l'impiego di manodopera minorile. Tuttavia, abbiamo il dovere di intervenire affinché questi paesi possano avere a disposizione fondi non per pagare i debiti già ampiamente ripagati, ma per investire sulle politiche sociali. Occorre altresì un'iniziativa più forte negli organismi internazionali affinché questa piaga del lavoro minorile venga affrontata con molta più decisione. Abbiamo inventato il termine dell'ingerenza umanitaria per giustificare interventi di tipo bellico, credo sarebbe più appropriato usare il termine di ingerenza umanitaria per quei paesi dove sul serio c'è bisogno di un sovrappiù di umanità. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Caponi).*

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, ci sono in tribuna dei ragazzini. Altri c'erano anche ieri, quando è iniziata la discussione di questa

legge. È un fatto che ci rallegra e che ci fa piacere; ma è anche un fatto simbolico perché vorremmo che tutti i ragazzi di quell'età avessero la possibilità di aprirsi al sapere, di giocare con la loro curiosità di sapere, di conoscere la democrazia.

Le finalità che si propone questo disegno di legge sono condivise, è ovvio, non c'è neanche bisogno di dirlo. Esso corrisponde non solo al sentimento morale che anima questa legge, ma anche ad un motivo che non è stato ricordato, e cioè ad un nostro preciso interesse economico. La nostra bilancia dei pagamenti verso i paesi che si affacciano allo sviluppo è largamente positiva. Esportiamo tecnologia in misura maggiore di ciò che importiamo in prodotti a basso costo del lavoro. Quindi, il nostro interesse economico è che quei paesi crescano, così che possono acquistare sempre più dei nostri prodotti. Se riusciremo a mantenere, il nostro vantaggio culturale e tecnologico rispetto ad altri paesi, diventeranno nostri clienti e noi abbiamo interesse ad avere clienti più che fornitori.

Il problema non è dei fini, ma dei mezzi e da qui nasce il mio dissenso. Dissento da questa forma di etnocentrismo culturale di cui ha parlato il collega Gubert, da questo modo di «pretendere di sapere». Infinite sono le strade per lo sviluppo e molteplici i modi di organizzazione sociale. Non ci sono più – non crediamo più che ci siano – gli schematismi per cui esiste un modo di produzione asiatico, uno europeo ed uno americano. Supporre che i nostri *standard*, le nostre condizioni di impiego della manodopera siano i migliori – e questo vale anche in altri campi, per esempio in quello dell'ecologia – è concettualmente una forma di (non vorrei dire una parola grossa), imperialismo sociale.

Le cose sono molto più complesse, le interazioni sono meno schematiche. Dobbiamo favorire una crescita culturale oltre che economica dei paesi meno sviluppati e il modo più facile per farli crescere è non interferire sui loro modelli e sui loro processi. La libertà dei commerci è il vero motore della crescita economica e sociale.

Su questi argomenti sono facili il populismo e la demagogia, è facile sfruttare le emozioni. Ne derivano danni a volte immotivati alle aziende, che talvolta sono perfino oggetto di diffamazione, senza prove e senza possibilità di difendersi. Tutti noi selezioniamo le prove o le notizie in base ai nostri pregiudizi. Ad esempio: per quanti anni, e in quanti, abbiamo creduto alla «bufala» che gli eschimesi avessero cento parole per indicare la neve! L'*optimum* sarebbe, quindi, contrastare il populismo. Questo provvedimento, invece, in qualche modo legittima il populismo, anche se riconosco che in parte esso fornisce alle imprese un mezzo per difendersene.

Il giudizio che do su questo disegno di legge è quindi misto, e pertanto non parteciperò al voto.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che ci fossero intenzioni buone in chi ha proposto questo disegno di legge e in chi vuole approvarlo, in-

tenzioni buone nel senso magari di evitare concorrenze non gradite, prevedendo misure anti *dumping* sociale; ci sono, però, anche gravissime contraddizioni e carenze.

Innanzi tutto, vi è il concetto del lavoro come punizione, invece che come fatto educativo. Io mi rifiuto di pensare che oggi la scuola sia l'unico ambito di educazione dei ragazzi fino all'età dell'obbligo scolastico, che potrebbe essere fissato in Italia (oggi ancora non lo è, ma è previsto in altri paesi europei) a 18 anni. In questo modo stigmatizziamo in maniera negativa coloro che, avendo compiuto 14 o 15 anni, lavorano a tempo parziale come modo per educare loro stessi, oppure i genitori che incentivano questo tipo di lavoro. Credo che aver fissato quale riferimento l'obbligo scolastico, indipendentemente dall'età – perché è ciò che è accaduto – sia l'assunzione non condivisibile di una concezione del lavoro come castigo.

Il lavoro è qualcosa di più che un castigo, signor Presidente: è un modo per esprimere la propria umanità, la propria vita, fin da piccoli, collaborando magari alle attività della famiglia. Questa legge non distingue tra questo uso educativo del lavoro e, invece, l'uso del lavoro come mercificazione della persona umana. Credo che maggiore attenzione su questo punto andava posta.

Il secondo elemento che vorrei evidenziare, e che è stato poc'anzi sottolineato dal collega Debenedetti, è che abbiamo la pretesa di definire in modo totale, per tutto il mondo, le condizioni dello sviluppo e cosa vuol dire sviluppo. Io credo che chi voterà favorevolmente se avesse l'occasione di visitare molte realtà del Terzo Mondo si accorgerebbe di quanto questo approccio sia scarsamente realistico e non tenga conto del pluralismo culturale che esiste.

C'è un forte ideologismo dietro questa legge. Non ci si accorge che le condizioni di vita, e anche di maturazione fisica delle persone, sono diverse da paese a paese, da società a società, da esperienza storica a esperienza storica. Non ci si accorge che in molti paesi non ci sono le scuole, o magari è previsto l'obbligo scolastico ma non vi è la possibilità di assolverlo. Molto spesso, poi, l'obbligo scolastico non corrisponde alla gratuità degli studi. Noi siamo abituati a ragionare in base all'idea che la scuola dell'obbligo è anche gratuita, come è previsto dalla nostra Costituzione, ma in moltissimi paesi, compresa la Cina socialista (un paese che ancora oggi si richiama al comunismo), la scuola dell'obbligo non è gratuita e ci possono essere condizioni molto difficili per adempiere all'obbligo.

Allora cosa fanno questi ragazzi? Dovrebbero restare senza far niente? Lavoreranno, perché è l'unico modo di vivere che hanno, però noi ci arroghiamo il diritto di penalizzare il prodotto del loro lavoro, e non credo che ciò sia positivo. Ancora una volta oggi l'attenzione all'economia mondiale presupposta in questa legge è l'attenzione alle multinazionali; ma non esiste solo l'economia delle multinazionali. La gran parte dell'economia mondiale oggi è quella del lavoro familiare, della piccola impresa, di chi si dà da fare e che trova meccanismi molto più complicati di commercializzazione dei prodotti. Allora, è forse giusto quello che ha detto il collega De Luca inizialmente: è una misura

che agevola alcune aziende, diciamolo, agevola quelle aziende che hanno timore di concorrenza sleale. Mi meraviglia però che l'emendamento 2.1 abbia svuotato anche questo contenuto di protezione delle imprese dal *dumping* sociale. Vi è una vastissima area di economia che sfugge e che trova canali diversi da quelli delle multinazionali e che esprime l'umanità multiforme che troviamo nel nostro pianeta.

Allora, signor Presidente, per compensare l'apprezzamento per l'intento che c'è dietro e che probabilmente è quello di evitare la mercificazione del lavoro, soprattutto quello minorile, nelle grandi unità produttive, nelle grandi unità delle multinazionali e, d'altro canto, gli ideologismi e gli astrattismi, la grossolanità dello strumento che si propone, dichiaro il mio voto di astensione sul provvedimento.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge unificato, che abbiamo esaminato mi sembra in ogni parte e in particolare in 10ª Commissione anche con numerosissime audizioni, si basa essenzialmente sulla volontarietà da parte delle imprese di chiedere e ottenere un certificato che possiamo definire di conformità sociale, per stimolare un impegno più incisivo per il Governo in modo da realizzare interventi volti a debellare la piaga del ricorso al lavoro minorile.

Dopo un ampio dibattito su questo provvedimento, giunto alla sua approvazione o meno – ma credo che sarà approvato – in questo ramo del Parlamento e dopo quanto ascoltato nel chiarissimo intervento del collega Demasi non vi è molto da aggiungere. Desidero però ricordare la recente vicenda che ha coinvolto, sia pur indirettamente, la società italiana Benetton e l'enorme impressione che ha suscitato questo fatto nel nostro paese e oltre (quotidiani, TV, apposite trasmissioni sulla vicenda). È stato giusto fare così. Ciò mi ha permesso di fare una seria considerazione sull'entità e sugli aspetti più odiosi di un fenomeno sempre più dilagante di fronte alla globalizzazione dei mercati e le sue conseguenze anche per le ditte più oneste.

Concordo con alcune perplessità avanzate dal senatore Travaglia, in particolare sull'aspetto distorsivo della concorrenza commerciale, materia che a mio avviso deve trovare una giusta collocazione giuridica più ampia nell'ambito dell'Unione Europea. Comunque, qui in Senato un segnale doveva essere dato.

Da qui il consenso da parte di Alleanza Nazionale sull'iniziativa legislativa che si sta oggi concludendo e il voto positivo del mio gruppo, motivato anche per ciò che ha detto il sottosegretario Cabras rispetto al testo unificato e all'impegno del Governo relativamente agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, che dovrà affrontare questo tema, fra gli altri, nel nuovo negoziato multilaterale che si aprirà tra breve presso l'Organizzazione mondiale per il commercio.

Alleanza Nazionale si augura che l'approvazione di questo provvedimento potrà avere un positivo effetto nel dibattito che prossimamente si aprirà a livello internazionale. Ciò è accaduto anche nella sessione invernale 1998 del Consiglio d'Europa, dove si è discusso e votato un lungo documento su questo delicato problema che ormai è europeo e mondiale.

DE LUCA Athos. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Rispetto agli scetticismi o incertezze di altri, siamo invece, signor Presidente e colleghi, molto convinti dell'utilità di questo testo e dell'approvazione di questo provvedimento. Credo che, stando agli interventi e alle riflessioni dei colleghi Gubert, Debenedetti e altri che sentiremo, non avremmo neppure lo Statuto dei lavoratori e non avremmo fatto passi in avanti.

TURINI. Lo Statuto dei lavoratori è stato una disgrazia per le aziende!

DE LUCA Athos. Sappiamo tutti che stiamo parlando di un problema grave, non ci illudiamo di risolverlo con questa legge; però – vivaddio! – anzichè continuare ad aderire a manifestazioni in cui vi è il solito rituale, cioè che il lavoro minorile è una piaga, che l'unico lavoro dei giovani è studiare, che le classi dirigenti nel mondo bisogna costruirle attraverso l'educazione, ma si è oggettivamente impotenti, il Parlamento compie questo passo, mette questa tessera. Qualcuno ha detto che le grandi conquiste passano anche attraverso tanti piccoli atti che si promuovono in tutti i paesi del mondo. Entriamo in Europa e diamo all'Europa un segnale che l'Italia si sta muovendo. Sarà una legge imperfetta, però il nostro Parlamento, anzichè essere celebrativo e muto, fa un gesto, incomincia a cercare di attivare un percorso virtuoso per stimolare le aziende a essere più sensibili. Non è vero, collega Travaglia, che addirittura rincorriamo le nostre aziende. Pezzi della Confindustria pensano di risolvere il problema rincorrendo le aziende indiane e pakistane sullo stesso terreno, sfruttando anch'esse il lavoro minorile: questa può essere la via che ci fa diventare una grande civiltà?

Colleghi, il mio Gruppo e anch'io abbiamo insistito su questo punto, abbiamo presentato tre disegni di legge e ci sentiamo molto soddisfatti. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i colleghi della 10ª Commissione, quest'Aula e il relatore. Voglio anche sottolineare che l'iniziativa è partita dalla Commissione industria: è un fatto importante dal punto di vista culturale. Non è la Commissione dei diritti umani o della giustizia che hanno assunto l'iniziativa, ma la Commissione industria del Senato: con quale criterio, colleghi? Il parametro dei diritti umani deve essere un parametro di pari dignità rispetto alla qualità e alla sicurezza del prodotto, ai parametri commerciali, se non vogliamo che il mercantilismo sia dominante. Il mondo va avanti soltanto per pa-

rametri di affari e di contabilità: affinché vada avanti con la gamba dei diritti umani e delle persone, dobbiamo riequilibrare questa globalizzazione mercantile.

La legge va in questa direzione perché consente ad un soggetto privato di autopromuovere il proprio prodotto, magari facendo qualche sacrificio: produco e faccio di tutto per dare ai consumatori un prodotto che nella sua filiera non abbia sfruttamento di bambini.

Sarà possibile all'80 per cento, al 90 per cento? Vi aderiranno le grandi aziende? Non lo sappiamo, però è un gesto corretto, semplice, di grande umiltà, che è necessario che queste Aule compiano. Lo scetticismo e la rassegnazione non possono coincidere con i valori che la maggioranza che io sostengo vuole portare avanti.

Forse su questo punto dovremmo fare anche dei discrimini: c'è chi crede nell'utopia di cambiare il mondo e anche gli assetti consolidati da anni! Colleghi, siamo stati confortati e devo ringraziare il Governo per la sensibilità dimostrata: questa legge infatti è nata da proposte di vari parlamentari e ha trovato un momento di sintesi equilibrata. Sapevamo di stare in un terreno difficile. Abbiamo trovato la soluzione dell'autopromozione.

Del resto, come ricordavo nell'intervento in discussione generale, abbiamo alcuni esempi in vari settori: nell'ambiente industriale, ormai molte aziende autopromuovono il rispetto di certi parametri, eccetera; facciamolo anche sul piano dei diritti umani, per creare un circolo virtuoso.

Io credo che sia un errore se la Confindustria assumerà, così come ho sentito in qualche intervento anche in quest'Aula, un atteggiamento di crociata; questo mi sembra effettivamente un registro sbagliato. Anzi, mi auguro che ci sia la possibilità che la Confindustria rifletta e sia in prima fila con i suoi operatori a aderire a questo Albo, per far sì che questa certificazione si diffonda, in modo che il nostro paese, con un punto di orgoglio – e mi auguro che la Camera licenzi al più presto tale provvedimento – possa offrire un esempio all'Europa e al mondo: cosa ha fatto in Italia il Parlamento? Ha approvato questa legge. Magari poi altri paesi ne faranno altre; il concorso dello sforzo dei Parlamenti può aiutarci in questa durissima battaglia.

Una cosa è certa, collega Gubert: il lavoro nobilita gli uomini, è vero, però occorre vedere quando bisogna lavorare. Io credo che un popolo, costretto a sacrificare una generazione e a condannarla al lavoro minorile per far riscattare il proprio paese e per fare concorrenza nei confronti di altri paesi, distrugge il suo futuro, perché quella non sarà una classe dirigente ma una generazione di uomini sfruttati.

Dobbiamo allora aiutare tali paesi ed è per questo, colleghi, che dico di riflettere. Ma quanti miliardi spendiamo nell'aiuto allo sviluppo? Investiamo allora in quelle aree per costruire scuole. Non possiamo correggere la situazione affermando, ad esempio, che ci vorranno tre o quattro generazioni di bambini pakistani che dovranno morire di lavoro per far riscattare il loro paese. È questa la logica? Dobbiamo allora intervenire in senso contrario.

Colleghi, vi ringrazio; credo che il provvedimento possa essere approvato al più presto – vedremo poi i protocolli firmati dalle associazioni di categoria e dai sindacati – per far crescere tale consapevolezza con questo piccolo, umile ma concreto strumento. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

LARIZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARIZZA. Signor Presidente, vorrei fare anch'io qualche brevissima considerazione anche perché l'intervento del senatore Maconi per il nostro Gruppo ha già illustrato le ragioni del nostro sostegno a questo disegno di legge. Noi nel corso della discussione abbiamo mantenuto un atteggiamento positivo verso questa legge, pur essendo coscienti che la sua approvazione non risolverà per incanto il problema di centinaia di milioni di minori che nel mondo sono costretti a lavorare; abbiamo però ritenuto di dare un contributo, magari piccolo, ma nella giusta direzione.

Dalla discussione emerge un quadro secondo me preoccupante circa un certo orientamento esistente nel nostro paese; infatti, nonostante le esperienze di questi anni, se per molti parlamentari e per molti Gruppi gli unici parametri dello sviluppo e della competitività restano solo i costi, ogni mezzo rischia di essere lecito nel raggiungimento di tale obiettivo.

L'altra questione che vorrei fosse presente quando parliamo del problema dello sfruttamento dei minori è che spesso quest'ultimo è più intenso laddove è più alta la disoccupazione. Possiamo ricavare questi dati non solo dai paesi del Terzo mondo ma anche all'interno del nostro paese. Noi spesso ci accorgiamo dell'alto impiego di manodopera minorile nel nostro paese quando vengono denunciati – perché non se ne può fare a meno – infortuni mortali sul lavoro. Per l'esperienza che ho, so bene che gran parte degli infortuni non mortali non vengono denunciati, perché si tratta di lavoro sommerso. Questo fenomeno non riguarda solamente i paesi del Terzo mondo e noi con questo provvedimento legislativo vogliamo dare un contributo a risvegliare le coscienze anche su questioni che ci sono molto vicine.

Credo, quindi, sia utile operare in più sedi, dunque anche in quella legislativa, con l'obiettivo di costruire un sistema per la certificazione di conformità sociale nella produzione di beni e di servizi.

Sono anche cosciente che, nell'era della globalizzazione, non possiamo imporre modelli al mondo, ma sono anche convinto che nel mondo ci possano essere dei modelli di sviluppo, e noi, in Italia e in Europa, possiamo rappresentarne uno senza costringere altri popoli a seguire tutto il calvario dello sviluppo che c'è stato in questi paesi. Infatti, se sono stati raggiunti determinati obiettivi, come ad esempio nel campo della ricerca scientifica, non si comprende per quale ragione tutti debbano partire dall'età della pietra: cerchiamo di mettere a disposizione dell'umanità i risultati positivi che sono stati raggiunti in alcune parti

del mondo. Credo che in tal senso l'Europa possa fornire un contributo forte, e allorquando la questione dello sfruttamento entra nelle coscienze ciò rappresenta un riscatto non solo per i minori ma anche per altri popoli e altri lavoratori nel mondo.

Se vogliamo dunque parlare in modo serio della competitività delle imprese dobbiamo cercare di farvi convergere i soggetti dell'impresa, quindi anche i lavoratori. Non vedo come possa contribuire positivamente il mondo del lavoro alla competitività dell'impresa quando si pensa ad un lavoro senza diritti, quando si pensa che la competitività si possa recuperare solamente sul fronte dei costi: varrebbe invece la pena di ragionare su come si possa essere competitivi valorizzando al massimo il lavoro, la professionalità, i diritti nel lavoro.

È già stato riferito quanto sia allarmante il fenomeno delle dimensioni del lavoro minorile, su questo non dobbiamo tornare: i dati lo affermano con una certa forza. Sono anche convinto, come ci è stato fatto osservare da più parti, che questo provvedimento affronta soltanto uno, anche se il più importante, dei problemi che riguardano la certificazione di conformità sociale. Tuttavia ritengo che da qualche parte bisognava pur cominciare. Se ci fossimo posti l'obiettivo di fare una normativa organica, probabilmente saremmo ancora a discutere mentre, per passi successivi, credo possiamo dare un contributo nella giusta direzione.

D'altronde, è già stato ricordato da altri colleghi che abbiamo degli esempi che, a mio avviso, nessuno mette oggi in discussione: quando parliamo di competitività, oltre che ai costi, ci riferiamo anche ad una competitività basata sulla compatibilità ecologica, sull'alta tecnologia: perché non parlare anche di competitività basata sulla valorizzazione delle risorse umane? E ciò non si può fare senza diritti.

Credo dunque che questi siano problemi di grande attualità, e ciò emerge anche dal fatto che le parti sociali, nonostante quanto ci ha raccontato il rappresentante della Confindustria, si stanno adoperando per definire accordi, che hanno già cominciato a sottoscrivere, dei codici di condotta. Infatti, le imprese moderne, e non quelle che guardano indietro, sono preoccupate – mi rivolgo ai colleghi che hanno sollevato la questione – anche della concorrenza sleale basata sullo sfruttamento dei minori e sulla negazione dei diritti. Le imprese moderne sono preoccupate di questo e noi con questo provvedimento diamo una mano alle imprese che guardano al futuro. Quindi, non siamo dunque assolutamente contro lo sviluppo delle imprese, ma diamo una mano alla modernizzazione, facciamo soprattutto il nostro dovere di rappresentanti dei cittadini italiani e, facendo leva sulla nostra storia e sulla nostra cultura, mettiamo al centro dello sviluppo i diritti della gente che lavora.

Per queste ragioni si comprendono i motivi per cui il voto dei Democratici di Sinistra sarà non solo favorevole ma fortemente convinto di dare un contributo nella giusta direzione. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Caponi).*

WILDE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Lega Nord sul provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo).*

TRAVAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, questa – come dicevamo – è stata una legge molto tormentata nel suo *iter*; devo dire però che durante il corso delle discussioni si è riscontrata una certa disponibilità da parte di tutti ad arrivare più vicini a quella che era una impostazione realistica; quindi, quelli che erano gli angoli più acuti e pericolosi di questa legge sono stati in parte smussati.

Ciò non toglie che l'impostazione generale sia, a mio giudizio, partita con il piede sbagliato, nel senso che è sorta più che altro dall'emozione, per cercare poi gradualmente di conciliare l'emozione con la logica; ma operazioni del genere rischiano molto spesso di produrre degli effetti che non sono totalmente accettabili.

Ho sentito parlare di quasi un grande successo per il fatto che questa legge sia stata esaminata in Commissione industria. A me sembra che già questo sia l'indicazione di un passo sbagliato, in quanto è mia profonda convinzione che la Commissione industria dovrebbe trasformarsi in «Commissione per l'industria» e dovrebbe cercare di realizzare tutti i provvedimenti che, in un modo o nell'altro, possano favorire il nostro sviluppo industriale ed economico, in modo da raggiungere dei risultati che ci rendano anche più compatibili con l'orientamento europeo. Quindi, a mio giudizio, già il fatto che sia stata assegnata alla Commissione industria rappresenta un passo non accettabile, sintomo anche questo di quella forma emotiva che ha caratterizzato tutta la gestione di questa legge.

Ho sentito anche magnificare la possibilità di predisporre leggi molto avanzate, che in qualche modo «gettino il cuore al di là dell'ostacolo», per simbolizzare la nostra maturità da un punto di vista sociale e psicologico, se vogliamo. Ho sentito magnificare i benefici dello Statuto dei lavoratori: io non ho nulla contro di esso, ma non so se facendo un bilancio dei costi e dei benefici questa istituzione sia stata completamente positiva per il nostro paese, perché ci sono molte nazioni, tipo gli Stati Uniti d'America, dove lo Statuto dei lavoratori probabilmente non esiste però la disoccupazione è a livelli del tutto fisiologici.

Quindi, vorrei che si sgombrasse il terreno da tutta una serie di argomentazioni che nulla hanno a che fare con la logica ma soltanto con l'ideologia.

Tornando al punto di partenza, le modifiche che sono state apportate in corso d'opera sono positive, anche se continuo a considerare questo provvedimento come una forma di «legislazione virtuale». Qui c'è stata una piccola triangolazione tra i colleghi Gubert, Caponi e me stes-

so, in quanto il relatore Caponi si riferiva al mio intervento. Io ho parlato di una legge virtuale per quelli che potranno essere gli effetti positivi, nel senso che a mio giudizio non ne avrà su quella che è la grande problematica del lavoro minorile, mentre la ritengo molto efficace e per nulla virtuale per quanto riguarda i possibili effetti negativi. Quindi, cercherei in questo modo di chiarire quella che è la mia visione del problema.

Si tratta di una legge – ho cercato di sottolinearlo nel corso delle discussioni in Commissione e anche in Aula – che non tiene tanto conto di quella che è l'impostazione internazionale. L'impostazione internazionale, in termini di normative, direttive, convenzioni e via discorrendo, si rende conto della difficoltà di analisi del problema e cerca di essere abbastanza cauta, abbastanza possibilista: elenca sostanzialmente, sia pure in modo non organico, una serie di problemi di enorme gravità, che vanno dalla schiavitù dei minori, alla dazione-impegno dei minori per garantire determinati debiti, a prestazioni inqualificabili dei minori, per arrivare via via fino a forme di sfruttamento del lavoro minorile; ma non è che esista soltanto il lavoro minorile, esiste tutta una serie di altri problemi di cui il lavoro minorile è una parte, senza essere forse, anche come gravità, la parte preponderante.

Quindi, non c'è una grande logica da parte di questa legge di allineamento con quello che è uno sforzo maturo, consapevole e impegnato dell'attività internazionale, per tenersi in qualche modo in una posizione di cauto equilibrio. Vuole a tutti i costi cercare di gettare il cuore al di là dell'ostacolo per segnare delle tappe che possono in qualche modo tornare a nostro merito. Ma sono tappe, queste sì, abbastanza virtuali, che non hanno molto a che fare con la realtà concreta.

Ci sono anche aspetti di tipo giuridico che potrebbero essere presi in considerazione in qualche modo per mettere in discussione l'impianto della legge. Tanto per citarne uno mi riferisco a una sentenza della Corte costituzionale, la quale recita: «In assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione fra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza opera nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria». Quindi, per essere in linea con questa disposizione della Corte costituzionale, noi dovremmo poter diffondere la nostra impostazione legislativa in questo campo anche al resto dei soggetti comunitari. Questo è un aspetto giuridico che forse valeva la pena di prendere in considerazione con più attenzione.

Ci sono poi rinunce alla logica, come è stato messo in evidenza poc'anzi: da un lato, si dice che l'adesione all'albo è volontaria, dall'altro, però, si penalizza chi non vi aderisce. Anche queste sono situazioni inconciliabili che stanno ad indicare la debolezza dell'impianto del provvedimento.

Per concludere, l'intento è indubbiamente nobilissimo e condivisibile per quanto irrealistico. I danni, d'altra parte, in un modo o nell'altro ci saranno e quindi, dovendo fare una specie di somma algebrica, si potrebbe arrivare a un livello zero. Tuttavia noi riteniamo come partito di

privilegiare in qualche modo l'aspetto nobile dell'iniziativa, pur con tutte le riserve che mi sono permesso di esprimere. Quindi, rimpiangendo il fatto che non ci sia la possibilità di dare un voto favorevole con riserva (ma implicitamente io lo do), dichiaro comunque il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 2849, 3052, 3406 e 3693, con il seguente titolo: «Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(50) ***BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri***

(282) ***CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato***

(358) ***LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(1181) ***FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri***

(1386) ***PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(2793-*ter*) ***Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza***

(2958) ***BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma***

(3060) ***PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri», di iniziativa dei senatori Bertoni e De Luca Michele; «Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato», di iniziativa dei senatori Cusimano, Maceratini e Battaglia; «Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri», di iniziativa del senatore Loreto; «Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri», di iniziativa dei senatori Firrarello e Ronconi; «Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri», di iniziativa del senatore Palombo; «Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza»; «Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma», di iniziativa del senatore Bertoni; «Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia», di iniziativa dei senatori Palombo e Pellicini.

I relatori, senatori Andreolli e Loreto, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Loreto.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che sia superfluo illustrare, sia pure sinteticamente, le diverse motivazioni del disegno di legge nella loro evoluzione diacronica. Una simile ricostruzione serve non solo per ricordare le origini di una vicenda nata da una proposta di senatori di diversi Gruppi di emendare il collegato alla finanziaria per il 1998, ma anche e soprattutto per acquisire piena consapevolezza della chiave di lettura aggiornata del provvedimento in esame.

Questo provvedimento nacque inizialmente nella Sottocommissione pareri della Commissione difesa per soddisfare l'esigenza di adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri alle mutate situazioni. Successivamente, in sede di discussione e votazione in seno alle Commissione riunite 5ª e 6ª del collegato alla finanziaria, prese consistenza la motivazione che l'esigenza dell'adeguamento dell'ordinamento dell'Arma .... *(Si odono ripetuti squilli da un telefono cellulare).*

PRESIDENTE. C'è un telefonino che squilla in continuazione. Vediamo di fermarlo.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In realtà, i telefoni sono due.

LORETO, *relatore*. Successivamente, dicevo, in sede di discussione e votazione in seno alle Commissioni riunite 5ª e 6ª, impegnate nella discussione del disegno di legge collegato alla finanziaria, prese consistenza la motivazione che l'esigenza dell'adeguamento dell'ordinamento dell'Arma dovesse essere coniugata con l'esigenza della razionalizzazione dell'uso delle risorse umane, professionali e finanziarie per conseguire anche l'obiettivo del risparmio e del drenaggio di risorse finanziarie.

Successivamente, in Aula, l'articolo approvato dalle Commissioni riunite poco fa ricordate venne stralciato, perché il Governo ritenne giusto cogliere l'opportunità di inserire norme per il coordinamento delle Forze di polizia. Nel frattempo, però, era stato emanato il decreto legi-

slativo per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, che non si occupava, per quanto attiene la delega, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri. Si veniva così a creare un'ulteriore motivazione per l'avvio della discussione del disegno di legge n. 2793-*ter* per la situazione nella quale si sarebbero trovati gli ufficiali dell'Arma e della Guardia di finanza rispetto agli altri ufficiali delle altre Forze armate.

Con l'avvio dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2793-*ter* e con la presentazione dell'emendamento del Governo sul coordinamento e sul riordino delle carriere degli ufficiali, il provvedimento in esame cambiava radicalmente logica in quanto passava da quella del risparmio, da conseguire attraverso la razionalizzazione e riduzione, a quella del riordino delle carriere. In definitiva, in questa prima fase si passava attraverso le seguenti logiche. Inizialmente, la volontà di drenare risorse attraverso la modifica degli ordinamenti, poi la necessità di riordinare le carriere (aspetto che rendeva difficile il conseguimento del primo obiettivo), infine l'esigenza di riallineare rispetto agli ufficiali delle Forze armate anche quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. In questa fase, però, il provvedimento rimaneva nell'ambito della funzione difesa. In seguito il Governo presentò un emendamento per la Polizia di Stato, per cui il provvedimento cambiava ancora logica così che quella complessiva passava da un qualcosa che interessava il comparto difesa ad un qualcosa che interessava complessivamente il comparto sicurezza.

Signor Presidente, ho ritenuto necessaria questa premessa proprio per dare piena contezza di questa chiave di lettura aggiornata nell'evoluzione diacronica delle diverse motivazioni. Adesso, mi accingo ad illustrare i contenuti del provvedimento che riguarda, all'articolo 1, l'Arma dei carabinieri, che trova a tutt'oggi la fonte normativa fondamentale che ne fissa il suo ordinamento nel regolamento organico emanato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169. Gli aspetti più caratterizzanti di questo regio decreto sono, prima di tutto, l'inquadramento dell'Arma nelle Forze armate mediante la sua appartenenza all'Esercito, del quale i carabinieri, riporto testualmente il testo del decreto: «sono la prima Arma con le speciali prerogative ed in caso di guerra concorrono con le altre truppe alle operazioni militari». Tuttavia, nel regolamento organico c'è anche la definizione dei compiti dell'Arma per quanto attiene alle competenze nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica; ci sono normative su aspetti militari ad essa applicabili, salvo le modificazioni specificamente stabilite; c'è l'attribuzione di una serie di prerogative sempre nel settore delle operazioni militari e di numerosi e particolari compiti militari. Infine, viene anche sottolineata l'individuazione delle dipendenze, delle funzioni e delle attribuzioni del Comandante generale. In sostanza, l'Arma si connota, secondo il principale testo normativo di riferimento, come destinataria di compiti di carattere militare, nonché di permanenti competenze di carattere generale nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ferma restando, a fattor comune con le due anime, la condizione militare del carabiniere.

Il descritto quadro legislativo ha costituito finora un'ossatura adeguata, prima di tutto per definire in via normativa il particolare ordina-

mento dell'Arma, che ha potuto indubbiamente mantenere un'organizzazione originale e comunque funzionale alle aspettative delle popolazioni, e in secondo luogo anche per consentire, nell'aggancio quotidiano alla vita del paese e alle sue sensibilità, un progressivo adeguamento alle mutevoli e sempre maggiori esigenze imposte dal rapido evolvere dei tempi, mantenendo così inalterati i profondi legami con la società.

È necessario comunque rivedere questo regolamento organico. Esso si trova oggi ad avere in parte esaurito la propria capacità di contenere e sostenere gli aggiornamenti legislativi sopraggiunti, soprattutto nel nuovo assetto delle Forze armate e dei loro vertici, giacché l'Arma ha visto ridursi oggi le potenzialità di servizio nelle attività disimpegnate nel contesto militare.

In effetti, già il sopraggiungere di una ristrutturazione, decisa dal legislatore con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'area della difesa, e soprattutto la mutata configurazione dei vertici militari hanno fatto sì che il Capo di stato maggiore della difesa, in precedenza *primus inter pares* rispetto ai Capi di stato maggiore di Forza armata, abbia ora assunto una posizione di sovraordinazione gerarchica e attribuzioni specifiche nei settori in cui l'Arma esercita i propri compiti militari.

Ciò coerentemente comporta (rimanendo immutata la consolidata dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per tutto quanto attiene all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria) prima di tutto la dipendenza ordinativa dell'Arma, con il riconoscimento del rango di Forza armata, dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo che possa disimpegnare compiti militari specifici ed originali a favore di tutte le Forze armate ed in situazioni operative interforze, ove l'Arma medesima offre un apporto di singolare e tipica validità e di qualificata esperienza.

Questo, però, comporta anche la riattualizzazione sul piano normativo dei sottonotati tradizionali compiti militari dell'Arma, con riferimento al quadro istituzionale vigente, anche per evitare incertezze e per ribadire consolidate competenze. Alludo, per esempio, all'esercizio esclusivo di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate, all'esercizio delle attività di polizia giudiziaria militare, al concorso alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa, alla partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali, alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, al concorso con le altre Forze armate in ulteriori attività da individuare. In sostanza, è indiscussa l'esigenza di riconoscere la specificità dell'Arma e la sua pronunciata specializzazione, che legittima una sua collocazione autonoma all'interno della Difesa.

Negli ultimi sessant'anni, inoltre, le competenze dell'Arma si sono arricchite ed articolate, aggiungendosi a quelle – per così dire – storiche (forza di polizia a competenza generale, con compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e polizia militare) altre competenze più specialistiche che sono state individuate nel corso degli

anni, soprattutto dopo il varo del decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 1992 (il cosiddetto decreto Scotti).

Tale decreto consentì, fra l'altro, la costituzione di vari corpi e reparti, come, per esempio, il NAS per la sanità, il NOE per l'ambiente, il TPA (Tutela Patrimonio Artistico) per i beni culturali, prevedendosi altresì compiti di tutela delle ambasciate – con competenza, quindi, del Ministero degli affari esteri – nonché la costituzione del nucleo presso il Ministero del lavoro e del nucleo presso il Ministero per le politiche agricole per combattere le frodi comunitarie, compiti attinenti alla vigilanza della Banca d'Italia, scorte d'onore esclusive e anche la polizia del mare.

Dalla revisione ordinamentale dell'Arma e dalla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della difesa, scaturisce – come ho già detto – la sua collocazione autonoma nell'ambito della Difesa con rango di Forza armata. Tale conseguente decisione appare peraltro un atto dovuto, anche per il fatto che l'Arma da molto tempo e in diverse leggi è stata definita Forza armata e tale definizione non ha mai suscitato atteggiamenti contrastanti.

Così infatti è avvenuto, ad esempio, con il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma e l'unificazione dei corpi armati di polizia, che all'articolo 1 sanciva che «l'Arma dei carabinieri reali costituisce l'unica Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza»; oppure il citato regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, regolamento organico, che all'articolo 24 stabilisce che il Comandante generale dell'Arma è alle dirette dipendenze del Ministero della difesa per quanto si riferisce all'ordinamento, al reclutamento, alla disciplina, all'amministrazione, al governo dei quadri, all'equipaggiamento e all'armamento.

Più recentemente, la legge n. 121 del 1981 ha ancora definito Forza armata l'Arma dei carabinieri all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*; testualmente, è riportata questa dizione: «L'Arma dei carabinieri è Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza».

Da ultimo, la stessa legge 18 febbraio 1997, n. 25, che ho già citato, all'articolo 6 prevede la presenza del Comandante generale dell'Arma in seno al Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate quando sono in discussione questioni che riguardano l'istituzione.

Ma l'Arma ha anche un'autonomia amministrativa consolidata da diversi decenni di attività. Va ricordato che l'Arma dispone già da tempo di autonomia amministrativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679, che riconosce al Comandante generale la facoltà di assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa nell'ambito dei servizi di propria competenza.

Rilevanti sono anche le competenze del Comandante generale in materia del personale, ad eccezione degli ufficiali. In relazione a quest'ultimo aspetto, è da sottolineare che, con la recente ristrutturazione dell'area centrale del Ministero della difesa e la conseguente riduzione delle direzioni generali, le attribuzioni relative all'impiego degli ufficiali sono state conferite ai Capi di stato maggiore di Forza armata e conseguentemente, per quanto attiene gli ufficiali

dei carabinieri, esse competono al Capo di stato maggiore dell'Esercito.

È del tutto evidente che una simile situazione, oltre a non essere improntata a criteri di snellezza e razionalità amministrativa, non risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Arma. In pratica, per l'Arma esistono due livelli di competenze: fino ai sottufficiali compresi, la competenza è dell'istituzione Arma; dagli ufficiali in su, la competenza è dello stato maggiore dell'Esercito.

In esito poi al conferimento all'Arma del rango di Forza armata, si ritiene opportuno precisare che esso costituisce un riconoscimento idoneo a delineare in maniera più compiuta ed efficace la sua posizione ordinativa e strutturale nell'ambito della Difesa e alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa. Tale puntualizzazione, che non prevede la formale costituzione di una quarta Forza armata – tant'è che la stessa denominazione di Arma rimarrà immutata –, non comporta di fatto sostanziali innovazioni, dal momento che l'Arma assolve autonomamente numerose funzioni e, tra l'altro, non solo ha relazioni dirette con la maggior parte dei vertici amministrativi dello Stato, ma dispone già di una struttura ordinativa, di un supporto logistico e della peculiarità di mezzi e materiali assolutamente originali ed autonomi.

Il riconoscimento all'Arma del rango di Forza armata, nel momento in cui si definisce la sua collocazione alle dirette dipendenze dello stato maggiore della difesa, risponde in sintesi ad una duplice esigenza di chiarezza. In primo luogo, risponde all'esigenza di definire appropriatamente la sua posizione nei rapporti con le Forze armate e con lo stesso vertice tecnico-operativo della Difesa. In secondo luogo, risponde all'esigenza di meglio indicare al legislatore delegato i criteri da osservare per confermare nel nuovo quadro ordinativo le attribuzioni dell'Arma e le competenze del suo vertice: attribuzioni e competenze da ribadire, non solo perché tradizionali e consolidate, ma anche perché dimostratesi, nel tempo, indispensabili per l'efficienza e la pronta funzionalità delle istituzioni.

L'attribuzione del rango di Forza armata comporta inoltre, inevitabilmente e opportunamente, la previsione del grado apicale di generale di corpo d'armata, anche per gli ufficiali dell'Arma, sanando, peraltro, una storica sperequazione nei confronti dei colleghi delle altre Forze armate.

Al di la di ogni aspetto morale, certamente non trascurabile, considerato che la limitazione di carriera ancora vigente non ha più alcuna giustificazione, né logica né organizzativa, una previsione nel senso (peraltro in linea con il recente intendimento di razionalizzazione dell'alta dirigenza dello Stato perseguita dal legislatore) corrisponderebbe ad insopprimibili esigenze funzionali, connesse alla caratteristica complessità organizzativa dell'Arma dei carabinieri.

Si ritiene invece necessario evidenziare che l'Arma si configura oggi come organismo militare caratterizzato da un ordinamento peculiare, con funzioni di difesa della patria, in concorso con le altre Forze armate, di polizia a competenza generale, specifiche attribuzioni in determinati settori, nonché compiti di polizia militare.

Vista con ottica globale nelle sue molteplici funzioni, l'Arma si pone dunque con un ruolo decisamente singolare anche nel contesto internazionale.

Per tutto ciò, occorre quindi un adeguamento delle strutture di alta direzione per rendere più efficace il sistema complessivo di controllo nel quadro della gestione unitaria dell'istituzione. Basti considerare che il grado del vertice regionale dell'Arma è di norma inferiore a quello provinciale della Polizia di Stato nel capoluogo. Sono molte le regioni dirette da un generale di brigata, quando invece, a livello provinciale, il questore è equiparato al grado di generale di divisione.

In tale contesto, si è reso necessario consentire l'accesso al grado vertice, cioè al grado di generale di corpo d'armata, che permetterà di attribuire ad un giusto livello decisionale la direzione di comandi e reparti ad amplissima giurisdizione, al pari di quanto già avviene nelle altre Forze armate, peraltro su aree territoriali o gestionali spesso di minore portata; pervenendo, conseguentemente, ad una più efficace risoluzione delle problematiche operative afferenti la sicurezza dello Stato e la lotta alla criminalità organizzata e comune.

A margine, ma non perché meno importante, va considerato che un provvedimento in tal senso, oltre a concedere agli ufficiali dell'Arma prospettive professionali analoghe a quelle dei colleghi delle Forze armate con cui condividono l'*iter* formativo, ne renderebbe possibile l'impiego negli incarichi di vertice dell'area interforze di polizia, in cui potrebbero esprimere la loro peculiare professionalità di dirigenti militari e di polizia, basata su conoscenze tecnico-amministrative, operative e giuridiche, affinatesi nel corso di una lunga carriera, caratterizzata da innumerevoli e diversificati incarichi di comando nelle varie organizzazioni dell'Arma, di stato maggiore, presso organismi speciali in ambito nazionale e internazionale e di rilievo nel panorama statale.

In riferimento, poi, all'allineamento del limite di età del Comandante generale dell'Arma ai gradi apicali degli ufficiali dei carabinieri, si è voluto scongiurare la probabile ipotesi di poter conferire tale incarico ad ufficiali con minore anzianità di servizio degli stessi generali di divisione dell'Arma, che hanno spesso effettuato lo stesso *iter* formativo ben prima del loro comandante, ma hanno dovuto segnare il passo per la maggiore permanenza nei vari gradi che comporta la carriera dell'Arma.

Su tale questione c'è stato già dibattito nelle Commissioni riunite 1ª e 4ª, dibattito che ha portato finora a questo punto di sintesi delle diverse proposte. Ora si ritiene, tuttavia, auspicabile per i generali di divisione e corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, ma anche della Guardia di finanza, l'elevazione dei limiti di età a 65 anni, che risponde all'esigenza avvertita, tra l'altro, da tutta la pubblica amministrazione, al fine di un maggior sfruttamento delle professionalità di settore.

Essa appare inoltre doverosa, ove si consideri che le attuali soglie di collocamento in quiescenza non sono più rispondenti ai parametri di efficienza fisica propri della società contemporanea. In concreto, appare assolutamente improduttivo privarsi dell'apporto professionale di qualificati dirigenti generali a 64 anni di età. Tale scelta per di più non trova

corrispondenza in altri delicati e contigui settori della pubblica amministrazione (Polizia di Stato: 65 anni; magistratura: 70 anni, eccetera).

L'elevazione del limite di età, peraltro, non comporta alcuna ripercussione negativa sulla dinamica dei ruoli atteso che è necessario provvedere ad un loro contestuale ampliamento. Peraltro, l'aumento dei limiti di età a 65 anni è in linea con quanto già previsto anche dall'Esercito per i gradi vertice di taluni ruoli, ad esempio l'Arma dei Trasporti e Materiali, il ruolo normale del Corpo degli ingegneri, il Corpo sanitario, il ruolo di amministrazione e quello di commissariato.

Il discorso concernente il grado vertice e il limite di età introduce un altro dei più rilevanti settori in cui si intende intervenire con il provvedimento in esame, che, oltre al riordinamento strutturale e funzionale, mira a risolvere anche il problema del riordino delle carriere degli ufficiali, l'adeguamento dei ruoli alle funzioni, nonché alle esigenze e alle nuove situazioni e il passaggio dal ruolo tecnico a quello tecnico-logistico per fronteggiare specifiche necessità sia dell'Arma dei carabinieri che della Guardia di finanza non soddisfatte dall'ordinamento attuale (si veda ad esempio la scarsa disponibilità di ufficiali medici ed amministrativi di cui avvertono il peso sia l'Arma dei carabinieri che la Guardia di finanza).

Il provvedimento è tanto più necessario se si considera che il decreto legislativo n. 490 del 1997 è stato recentemente emanato dal Governo per i soli ufficiali delle Forze armate, con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Per entrambe le Forze di polizia si ritiene che la maggiore funzionalità si consegua non solo con provvedimenti di riorganizzazione strutturale e funzionale ma anche con provvedimenti che concernono il personale direttivo e dirigente, peraltro escluso dai riordinamenti effettuati nel 1995 con i decreti legislativi del 12 maggio 1995 che vanno dal n. 196 al n. 201.

In particolare, si rende necessario rivedere, fermi restando i volumi complessivi del personale e i relativi stanziamenti di bilancio, le disposizioni concernenti l'ordinamento dei ruoli, nonché il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, prevedendo quanto segue.

In primo luogo, l'armonizzazione delle norme vigenti con quelle del citato decreto legislativo n. 490 del 30 dicembre 1997.

In secondo luogo, il riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico di cui al decreto legislativo n. 117 del 24 marzo 1993, mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità.

In terzo luogo, anche l'eventuale revisione, per ciascuno dei ruoli di cui al precedente punto, del numero massimo della consistenza dei gradi, dei requisiti, dei titoli e delle modalità di reclutamento ed avanzamento.

In quarto luogo, l'istituzione, così come già riferito in dettaglio, del grado di generale di Corpo d'armata in linea con quanto previsto con le altre Forze armate, nonché l'elevazione del limite di età

del comandante generale, equiparandolo a quello dei generali di divisione e di corpo d'armata.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* LORETO, *relatore*). In quinto luogo, la costituzione di apposite commissioni di avanzamento per gli ufficiali e la revisione delle dotazioni dei gradi dei dirigenti, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative mediante proporzionale riduzione del restante personale, anche al fine di disporre di sufficienti unità per un adeguato inserimento di personale nei vari livelli nell'area centrale di interforze della Difesa e dell'Interno. Questo è un dato importante perché consentirà di mettere al comando dei gruppi provinciali dirigenti e non più direttivi.

Il disegno di legge prevede anche la revisione del corso di istituto, adeguando altresì le modalità di ammissione all'Istituto superiore di stato maggiore interforze, nonché la rideterminazione della consistenza dei vari ruoli per adeguarli alle reali necessità e, in sede delegata, di migliorare lo sbocco ascensionale in favore di altre categorie sottostanti, valorizzando il portato di esperienza e professionalità della categoria degli ispettori e consentendo a quelli più capaci e qualificati un'adeguata progressione di carriera con funzioni direttive. Anche se in atto esiste la possibilità per gli ispettori di accedere al ruolo speciale degli ufficiali, sarà possibile in futuro aprire tale tipo di immissione anche nel ruolo tecnico-logistico. Questa previsione smentisce alcune critiche rivolte al disegno di legge in esame, che è stato bollato per essere un provvedimento con il quale si assicura qualche stelletta in più a pochi generali o si risolve solo il problema degli ufficiali dei carabinieri, trascurando il resto del personale.

In ordine alla revisione delle dotazioni dei dirigenti e alla realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, occorre dire che la consistenza dei dirigenti in atto nell'Arma è del tutto insufficiente nonché pesantemente sottostimata rispetto ad altre Forze armate e, maggiormente, alle altre Forze di polizia. Si pensi che i dirigenti sono circa una trentina a fronte di un centinaio circa di gruppi provinciali da dirigere.

Risulta, pertanto, indispensabile assicurare piena funzionalità ad importanti articolazioni ordinative che risultano abbisognevoli di un più aderente sistema di comando e controllo, soprattutto per le unità maggiormente impegnate sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Escludendo peraltro qualsiasi interferenza nelle attività di polizia e sulla struttura del coordinamento, l'iniziativa legislativa in argomento costituisce, inoltre, l'occasione propizia per perseguire anche l'obiettivo

di una razionalizzazione e migliore organizzazione della struttura, secondo i più aggiornati criteri (economicità, speditezza, rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali) che hanno ispirato i recenti interventi di riforma della pubblica amministrazione.

In conclusione, il disegno di legge in esame, per la parte concernente l'Arma si ripropone la finalità, in generale, di pervenire all'adozione di norme che consentano ai Carabinieri di affacciarsi al 2000 con un assetto organico ed ordinativo aggiornato e pienamente rispondente alle future esigenze. In particolare, con il disegno di legge in esame si vogliono colmare le richiamate lacune normative in termini di espletamento dei compiti militari; ricollocare conseguentemente l'Arma nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge sui vertici della difesa; aggiornare il quadro di riferimento in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale ufficiale; armonizzare i vari ruoli alle funzioni ad esse attribuite e rivedere l'organizzazione generale in termini di razionalità, efficienza ed efficacia.

Anche per la Guardia di finanza, di cui si occupa l'articolo 2, gli interventi legislativi proposti mirano a rendere complessivamente più efficiente e funzionale la struttura del Corpo, con riferimento soprattutto all'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Tale esigenza, infatti, è profondamente avvertita all'interno dell'istituzione, il cui soddisfacimento non è più rinviabile in relazione alla forte e diffusa richiesta di una meno oppressiva pressione fiscale proveniente da tutta la società. In tale ottica, con provvedimenti amministrativi, sono stati già affrontati e risolti alcuni problemi; restano ora rilevanti profili che possono essere risolti soltanto sul piano legislativo.

Tali interventi debbono mirare ad ottimizzare il rapporto tra costi strutturali e risultati dell'attività di servizio e a riattivare profonde motivazioni nel personale. Essi riguardano la delega per la revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, anche ai fini della riforma del sistema tributario.

Anche per la Guardia di finanza valgono le considerazioni precedentemente fatte per l'Arma in ordine al problema del riordino della carriera degli ufficiali. Il disegno di legge in esame non si occupa della struttura ordinativa del Corpo in quanto, per questo problema, esiste già una delega al Governo ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Considerazioni analoghe a quelle concernenti la Guardia di finanza possono essere formulate in ordine agli interventi sui ruoli della Polizia di Stato ispirati al criterio di migliorare l'efficienza e la funzionalità della struttura, in relazione alla vastità e alla qualità delle competenze disimpegnate.

Le norme che in merito si intende introdurre riguardano in particolar modo la ristrutturazione dell'organizzazione periferica della polizia, nonché delle aree direttiva e dirigenziale dei funzionari, e sono finalizzate alla valorizzazione sul piano legislativo dell'elevata professionalità che contraddistingue gli appartenenti alle qualifiche in argomento. Tale operazione appare quanto mai necessaria, affinché il patrimonio di espe-

rienza di tale personale possa essere più proficuamente indirizzato ai fini del raggiungimento dei massimi risultati conseguibili.

Con riferimento alle previsioni concernenti l'esercizio delle deleghe sul personale, vengono individuati alcuni criteri di carattere generale. In primo luogo, i provvedimenti dovranno essere attuati nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio; in secondo luogo, le dotazioni organiche complessive di personale non dovranno essere incrementate; in terzo luogo, vi dovranno essere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella nuova.

Per quanto riguarda la materia del coordinamento delle Forze di polizia, l'articolo 6 conferma la competenza del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, di emanare direttive ai sensi della legge n. 121 del 1981, oltre che agli organi dell'amministrazione di pubblica sicurezza, anche ai comandi e alle direzioni generali delle altre Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze. Nello stesso tempo, l'articolo 7 stabilisce che, per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e le dotazioni di personale e mezzi di comando, unità e reparti destinati allo svolgimento di attività specializzate presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, da quello competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. L'articolo 8 introduce inoltre, in materia di composizione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organo ausiliario del prefetto, la partecipazione del sindaco del comune capoluogo di provincia, quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possano comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale.

In conclusione, dal disegno di legge in esame emergono alcune questioni che ritengo importanti e che mi permetto di riassumere.

In primo luogo, la volontà di coinvolgere i sindaci nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I sindaci – come è noto – nell'immaginario collettivo vengono ritenuti responsabili anche di questo, nel bene e nel male: sia se c'è una recrudescenza della criminalità nel proprio territorio comunale, sia se c'è un abbattimento di questa.

In secondo luogo, viene affermato e riaffermato un principio: che la pluralità delle Forze di polizia nel nostro paese sia un valore e una risorsa democratica.

Ancora un altro valore è riaffermato ed è la volontà di non procedere ad appiattimenti, unificazioni e a mortificazioni di specificità, peculiarità, specializzazioni, storia e tradizione.

È però riaffermata con forza in questo disegno di legge anche la volontà di procedere ed operare per raggiungere un maggiore e più efficace coordinamento tra le Forze di polizia, per evitare dispersione di risorse, duplicazione di compiti, sprechi e ridondanze.

Contemperare queste esigenze così diverse e così difficilmente conciliabili è l'obiettivo arduo e ambizioso che si vuole conseguire e che il relatore ritiene si stia raggiungendo con questo punto di sintesi che è il

disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea. Ringrazio lei, signor Presidente, e i colleghi per la tolleranza e l'indulgenza con le quali avete voluto sopportare queste mie considerazioni. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Mundi).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Andreolli.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'ottima relazione del collega Loreto, che ha fatto la ricostruzione storica ed ha evidenziato i tratti salienti, in particolare la delega per l'Arma dei carabinieri, e ha tratteggiato anche i contenuti degli altri articoli del disegno di legge, mi esonera dal fare una seconda relazione. Voglio quindi limitarmi ad alcune considerazioni di carattere generale e più specifico sugli articoli che egli non ha approfondito perché in qualche misura ci siamo divisi i compiti.

Vorrei evidenziare che i tratti salienti del disegno di legge, che consta per la verità di soli otto articoli, sono le tre corpose deleghe al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato; le disposizioni per l'amministrazione di pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate da attuarsi con due regolamenti da assumere ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998 per la riorganizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza e per il reclutamento, nonché il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate; le nuove norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, ai sensi della legge n. 121 del 1981 ed infine la partecipazione dei sindaci alle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questi sono in sintesi i tre filoni portanti del provvedimento legislativo, ma evidentemente resta preminente la delega per il riordino delle tre Armi.

Voglio ora soffermarmi sugli articoli 2 e 3 che riguardano la delega per la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. In particolare l'articolo 2, concernente la Guardia di finanza, ha come scopo primario quello di rendere complessivamente più efficiente e funzionale la struttura del Corpo, con riferimento soprattutto all'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale, esigenza profondamente avvertita all'interno dell'istituzione e il cui soddisfacimento non è più rinviabile in relazione alla forte richiesta di maggiore equità nel prelievo fiscale proveniente da tutte le compagini sociali.

Le linee di riforma sono state definite avendo altresì attenzione ad incrementare economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in un rinnovato rapporto con i contribuenti; innescare positivi ritorni in termini di maggiore gettito per l'erario, senza aggravi di ordine finanziario; adottare moduli gestionali compatibili con le scelte da ultimo effettuate nella configurazione del comparto difesa (del quale il Corpo è parte integrante) e omogenei con gli strumenti e i moduli fun-

zionali già da tempo adottati, per la risoluzione di similari problematiche, da altri organi di polizia.

Le linee di intervento principali, a mio avviso, sono coerenti con la specifica risoluzione già approvata dal Parlamento e sono intese ad ottimizzare il rapporto tra costi strutturali e risultati dell'attività di servizio e a riattivare profonde motivazioni nel personale. Esse hanno per oggetto i ruoli, il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento.

Per i ruoli, analogamente a quanto accade per l'Arma dei carabinieri, è necessario provvedere in primo luogo ad una più razionale ripartizione delle risorse umane tra l'area delle operazioni e quella della logistica. Per il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento le relative disposizioni risalenti a quarant'anni or sono vanno aggiornate in modo da creare maggiori motivazioni nel personale a fronte dei disagi familiari di una carriera onerosa e carica di responsabilità, ciò anche in relazione alle più recenti iniziative già adottate dal comparto difesa con il decreto legislativo n. 490 del 1997.

Entrando più nel merito, si rende a mio avviso necessario intervenire in tema di reclutamento al fine di stabilizzare le disposizioni intervenute nel tempo con riferimento: alla razionalizzazione di canali di alimentazione del ruolo normale per evitare la coesistenza di effettivi di eterogenea estrazione (Accademia, MAU, concorsi straordinari per ex sottotenenti di complemento e per militari laureati); alla durata complessiva dei corsi di istruzione e finalizzazione agli impieghi del personale, in connessione con l'auspicata istituzione di un ruolo tecnico che soddisfi le esigenze di specialisti nei vari settori logistici del Corpo, rivitalizzazione del cosiddetto ruolo aeronavale e istituzione del cosiddetto ruolo speciale.

Si rende altresì necessario intervenire in tema di stato giuridico al fine di raggiungere due obiettivi. In primo luogo, aggiornare le disposizioni relative alle incompatibilità e alle procedure per l'adozione di misure cautelari (sospensioni facoltative e obbligatorie dall'impiego); si tratta di coordinare le vigenti disposizioni in materia di incompatibiltà con quelle contenute nel testo unico dei dipendenti civili dello Stato, nonché da ultimo nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e nella legge n. 662 del 1996, ossia di riordinare l'attuale normativa in tema di sospensione facoltativa eliminando differenti parametri applicativi a seconda che si tratti di ufficiali, sottufficiali, appuntati o finanzieri, nonché armonizzare le nuove norme con i princìpi di maggiore severità che l'autorità di Governo si propone di adottare nei confronti degli autori di delitti contro la pubblica amministrazione.

In secondo luogo, procedere al riordino dei ruoli esistenti e, in particolare, del ruolo normale attualmente gravato dalle problematiche reclutative, di impiego e di avanzamento (cui già si è fatto cenno), del ruolo aeronavale, al fine di migliorare e perfezionare la disciplina recata dalla legge n. 190 del 1989, che lo ha istituito, e superare l'attuale, preoccupante e pregiudizievole situazione di carenza di ufficiali in effettivo del predetto ruolo.

Con la citata legge n. 190 del 1989, si intendeva pervenire alla formazione e all'inquadramento in apposito ed autonomo ruolo, con appro-

priati profili di carriera, di una ben selezionata aliquota di ufficiali da impiegare in via normale e continuativa per fronteggiare le ampie ed intense sollecitazioni di interventi operativi richiesti dal Corpo nel quadro dei compiti istituzionali previsti dalla legge di ordinamento n. 189 del 1959, da ultimo integrati per effetto dell'entrata in vigore degli accordi di Schengen.

I meccanismi di funzionamento di detto ruolo non sono stati completamente soddisfatti, in quanto nel primo periodo di applicazione non sono stati registrati gli auspicati transiti orizzontali dal ruolo normale. A tale imprevisto si è aggiunta una situazione di blocco degli adeguamenti per il grado iniziale (sottotenente) conseguente alla saturazione del relativo organico con effetti negativi sul piano dell'armonico sviluppo del ruolo stesso.

Si rende pertanto necessario introdurre dei correttivi che consentano di riattivare e regolare il flusso di alimentazione del ruolo, oggi sospeso, e di eliminare le disparità nelle progressioni di carriera rispetto a quella degli ufficiali appartenenti al ruolo normale.

Nelle more del perfezionamento del provvedimento potrebbero maturare esigenze di un contenuto incremento degli attuali organici, avuto riguardo alle accresciute esigenze in tema di polizia del mare, derivanti dal nuovo assetto del coordinamento delle Forze di polizia in corso di definizione da parte del Governo.

Le anzidette disposizioni non determineranno comunque oneri aggiuntivi, salvo verificarsi dell'esigenza di un incremento delle dotazioni organiche del ruolo, ex legge n. 190 del 1989. Sarebbe poi opportuno: istituire un ruolo tecnico per il personale da impiegare in forma stabile in tutte le attività di supporto alle operazioni al fine di creare, quale indispensabile supporto dell'attività operativa ed istituzionale, un'area di personale specializzato nelle diverse branche tecniche, caratterizzato da continuità d'impiego, specifica professionalità e consolidata esperienza; porre rimedio alla situazione di grave carenza di personale in cui versa la struttura organizzativa della Guardia di finanza nel settore tecnico-logistico, pregiudizio determinato dal sistema previsto dall'articolo 7 della legge n. 189 del 1959, che consente soltanto il comando di personale specializzato delle tre Forze armate presso il Corpo per assolvere particolari incarichi di natura tecnica e che a seguito della prossima attuazione del nuovo modello di difesa è destinato ad acuirsi ulteriormente.

La riqualificazione e la razionalizzazione in chiave riduttiva dello strumento militare comporterà infatti un ridimensionamento ulteriore del già insufficiente contingente di ufficiali specializzati delle Forze armate distaccato presso il Corpo. Inoltre, i carichi di lavoro conseguenti e i rilevanti ed accresciuti impegni cui è chiamata la Guardia di finanza, specie nell'attuale momento, esigono un incremento anche di personale specializzato nelle diverse discipline tecniche, quale strumento indispensabile per l'assolvimento, con tempestività e flessibilità, dei compiti istituzionali. Si considerino, in particolare, le esigenze connesse ai settori – li cito solo – informatico, telecomunicazioni e infrastrutture.

Per ovviare alle accennate gravi carenze, che peraltro condizionano negativamente le operazioni, si intende provvedere recuperando progres-

sivamente al servizio operativo il personale impiegato in incarichi logistici e parimenti costituendo, in analogia a similari strutture presenti nelle altre Forze di polizia, il suddetto ruolo tecnico. L'istituendo ruolo sarà alimentato in parte attingendo al personale che già oggi svolge dette funzioni ed in parte attraverso nuove immissioni in servizio.

Sorvolo sull'istituzione del ruolo speciale; intendo invece soffermarmi sulla questione dell'avanzamento, pensato al fine di adeguare l'attuale disciplina alle disposizioni introdotte con il citato decreto legislativo n. 490 del 1997, in particolare per quanto attiene alle promozioni ai gradi di maggiore e di colonnello.

Attualmente, per quanto riguarda il grado di maggiore, si perviene alla prima valutazione dopo circa nove anni di permanenza nel grado di capitano e non vi sono limiti al numero di valutazioni da effettuare, in caso di esito negativo. Considerato l'elevato numero di ufficiali inclusi nell'aliquota di valutazione in rapporto al numero di promozioni da conferire, si può verificare che ufficiali di buon profilo complessivo debbano attendere dai quattro ai sei anni per essere promossi. Tale situazione, destinata ad aggravarsi per effetto del meccanismo di avanzamento sopra descritto, potrebbe facilmente risolversi adottando per tale passaggio di grado il criterio di anzianità, dopo due valutazioni a scelta, analogamente a quanto già previsto per l'Arma dei carabinieri e per le Forze armate. Mi rendo conto che sono passaggi che implicano i contenuti della delega, ma mi sembra opportuno evidenziarli perché rappresentano i contenuti concreti dei criteri e delle direttive che il Parlamento si appresta – mi auguro – a dare al Governo. Analoghe considerazioni valgono per le valutazioni al grado di colonnello.

Inoltre, è necessario riequilibrare la consistenza organica dei gradi dirigenziali, oggi assolutamente inadeguati ove si consideri che l'attuale consistenza è pari a 125 unità per una forza complessiva di circa 66.000 unità e tenuto conto delle onerose responsabilità che loro competono.

In proposito va sottolineato come la riforma tributaria in corso di perfezionamento determini un'esigenza sempre maggiore di personale ad alto tenore di professionalità. L'orientamento dell'attività di controllo analitico verso i grandi complessi aziendali e più in generale nei confronti di contribuenti con contabilità articolate ed informatizzate sta imponendo, infatti, un impiego diretto e crescente di ufficiali nelle attività ispettive.

È evidente come l'articolazione degli organici del Corpo non possa non tener conto di tale evoluzione del sistema e delle metodologie di controllo e conseguentemente adeguarvisi, prevedendo un equilibrato rapporto fra le diverse categorie di personale, che consenta un sereno espletamento delle funzioni da parte di ciascuno in relazione alle responsabilità attribuitegli in seno all'organizzazione.

Le innovazioni che si intendono introdurre sono da considerare a costo zero, perché questo è il limite imposto dalla normativa per tutte e tre le Armi. Le modifiche destinate a generare oneri aggiuntivi saranno, infatti, compensate da riduzioni organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli appuntati e finanzieri, nell'entità necessaria a realizzare un risparmio finanziario di ammontare pari all'incremento dei costi.

Tale soluzione assicura la piena neutralità del provvedimento ai fini finanziari ed è resa possibile, come già anticipato in precedenza, dalla diversa tipologia di impiego del Corpo conseguente all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie e dalla nuova configurazione dell'ordinamento tributario (così come si sta delineando sulla scorta delle profonde riforme in fase di completamento da parte del Governo), che richiede un minore impiego di risorse di più basso profilo professionale. Essa consentirà inoltre di realizzare una maggiore qualificazione complessiva della Guardia di finanza, in aderenza alle indicazioni fornite dal Parlamento attraverso specifiche risoluzioni del 1994.

Per quanto concerne l'articolo 3, relativo al riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, osservo quanto segue: a mio avviso è innegabile che tra le Forze di polizia, come del resto negli altri comparti del pubblico impiego, vi è una costante tendenza alla emulazione dei rispettivi trattamenti economici e giuridici, per cui è sempre preferibile provvedere contestualmente alle riforme legislative richieste come propongono tutti gli emendamenti che il Governo ha presentato rispetto al testo iniziale, quando è stato estrapolato dalla finanziaria.

In questo caso le esigenze di riordinamento, rappresentate dal Governo appaiono più che mai reali, anche se i criteri di delega proposti, tutti piuttosto generici, forse non aiutano a prefigurare compiutamente il contenuto dei precetti normativi che si vogliono adottare. Comunque, per quanto riguarda il riordino della Polizia di Stato, principi e criteri direttivi della delega fanno capire con sufficiente precisione le linee direttrici del progetto, salvo gli aggiustamenti evidentemente rimessi ad un ulteriore approfondimento, al confronto con le amministrazioni interessate e con le organizzazioni sindacali di cui si prevede di acquisire il parere prima di sottoporre il progetto al Parlamento. L'esigenza primaria è quella di una più attenta valorizzazione delle risorse umane, attraverso una nuova modalità di assunzione, formazione e progressione della carriera, particolarmente selettive soprattutto per l'accesso alla dirigenza.

La seconda esigenza è quella dell'adempimento degli impegni assunti a seguito del riordinamento delle carriere non direttive del 1995, con la costituzione di un ruolo speciale di funzionari della Polizia di Stato alimentato con personale tratto dai ruoli degli ispettori. Si tratta di un istituto che non trova diretto riscontro nell'ordinamento degli impiegati civili della pubblica amministrazione ma che tuttavia presenta innegabili somiglianze con l'ormai consolidato meccanismo di progressione per concorso nei livelli funzionali superiori alla settima qualifica anche per personale sprovvisto del diploma di laurea. Non è determinata la consistenza organica del ruolo speciale, che sarà anche definita in relazione alle effettive esigenze funzionali, temendo conto delle corrispondenti riduzioni dei posti nei ruoli esistenti, sia nel ruolo di ispettori che in quello di commissari, anche per la necessaria compensazione degli oneri.

L'articolo 4 detta i criteri per emanare il regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 al fine di determinare la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31 della legge

n. 121 del 1981, sempre nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

Faccio un cenno ai gruppi sportivi e alle bande musicali previste dal comma 4 dell'articolo 4, dove si prevede l'aggiornamento delle disposizioni per il reclutamento degli agenti e dei militari per i gruppi sportivi e i musicisti delle bande musicali della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, nonché per la disciplina dei trattamenti economici principali ed accessori connessi con tali attività, mediante ricorso a provvedimenti delegificati.

Oltre agli aspetti ordinamentali destinati a rendere più funzionali le attività di immagine dei vari Corpi interessati, la norma persegue finalità di trasparenza nel settore delle sponsorizzazioni, anche allo scopo di attivare con criteri omogenei le disposizioni dell'articolo 43 della legge n. 449 del 1997.

Infine, al Capo II, gli articoli 6 e 7 prevedono nuove disposizioni per il coordinamento delle Forze di polizia.

Strettamente connessi con la prima parte del disegno di legge riguardante il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato sono gli articoli presentati dal Governo in materia di coordinamento delle Forze di polizia. Va ricordato in proposito che le disposizioni concernenti il coordinamento delle Forze di polizia sono oggi contenute principalmente anche se non esclusivamente nel Capo I della legge n. 121 del 1981, specificamente intitolata :«amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia».

Altre norme significative sono contenute nel decreto-legge istitutivo della DIA del 1991, nel regolamento organico dell'Arma dei carabinieri del 1934, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e addirittura nel testo unico sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza del 1907. Per tale motivo la proposta del Governo di prevedere norme fuori dal contesto organico delle disposizioni sul coordinamento delle Forze di polizia, di cui alla ricordata legge n. 121, non rappresenta una singolarità del momento, ma è significativa del chiaro intento espressamente manifestato dal Ministro dell'interno proponente di non intaccare, in alcun modo, né l'impianto né le disposizioni di quella legge, frutto a suo tempo di una attenta e prolungata discussione parlamentare e di scelte approvate a larghissima maggioranza, ma di integrare soltanto il presente provvedimento.

Solo relativamente alla partecipazione dei sindaci – come ha già accennato e richiamato il collega – alle riunioni dei Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica si è ritenuto di incidere direttamente sulla legge n. 121 del 1981, con l'evidente intento di proporre una norma avente un carattere organico rispetto a quella che può ormai definirsi come legge fondamentale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Nel dettaglio, le disposizioni concernenti la vincolatività delle direttive del Ministero dell'interno in materia di ordine e sicurezza pubblica completano e perfezionano l'approccio pragmatico, già presente nell'articolo 1 della legge istitutiva della DIA, che già prefigurava l'adozione

di direttive vincolanti per tutte le Forze di polizia e per la stessa DIA, ma con riguardo ai soli programmi di contrasto della criminalità organizzata, estendendo tale carattere vincolante anche alle previsioni dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, più direttamente attinenti al collegamento generale dei servizi di polizia e alla utilizzazione coordinata delle risorse occorrenti.

A mio avviso, il Governo ha ritenuto di rendere esplicito, sottoponendo la propria indicazione al voto del Parlamento, il carattere vincolante delle direttive del Ministro dell'interno in materia in coerenza con il ruolo che la legge già gli assegna di «autorità nazionale di pubblica sicurezza», responsabile politico, davanti al Parlamento stesso, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, titolare, fra l'altro della «alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica» e del coordinamento, per gli aspetti in parola, dei compiti e delle attività delle Forze di polizia, come espressamente prevede l'articolo 1 della legge n. 121 già citata.

Ed in effetti, se il coordinamento e la direzione unitaria dei servizi di polizia possono – in astratto – considerarsi una delle opzioni possibili del sistema di sicurezza di un paese, nell'attuale contesto in cui è primaria l'esigenza di razionalizzazione della spesa, l'indicazione che viene dagli emendamenti presentati dal Ministro dell'interno non può non essere apprezzata anche per questo aspetto.

L'articolo 7 è la logica estensione dell'articolo 6 per quanto concerne l'affidamento di compiti specialistici a contingenti dell'una o dell'altra Forza di polizia, anche alle dipendenze funzionali di altra autorità politica.

Non si può escludere, infatti, che settori specifici della pubblica amministrazione richiedano l'impiego di unità specializzate per il controllo delle attività sottoposte ad un particolare regime amministrativo e per la persecuzione degli eventuali illeciti. In molti casi tale esigenza è fronteggiata con appositi uffici ispettivi, il cui personale è provvisto delle necessarie competenze tecniche e qualifiche giuridiche, in altri si continua a ritenere maggiormente adeguato l'impiego di personale appartenente, a una Forza di polizia.

È da verificare, fra l'altro, in quanti di tali settori potrà essere giustificato il diretto coinvolgimento degli organi dello Stato nell'immediato futuro, dopo che saranno completati i trasferimenti di funzioni alle regioni, agli enti locali e ad altri organismi non statali. Per quanto si tratti di entità primarie di grande rilievo, è evidente che ogni risorsa delle Forze di polizia destinata a tale attività, soprattutto se con carattere di esclusività, non può non influire sulla complessiva disponibilità di risorse per fronteggiare gli impieghi quotidiani sul fonte della delinquenza comune ed organizzata.

Per questo motivo appare ragionevole e coerente con il sistema di coordinamento in vigore il diretto coinvolgimento del Ministro dell'interno nelle determinazioni in materia, insieme con il riconoscimento, in capo allo stesso Ministro, della potestà di adottare le direttive occorrenti per assicurare anche presso le strutture specializzate appartenente alle Forze di polizia quell'unità di indirizzo politico

nella materia dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui egli è responsabile.

Le nuove disposizioni non vanno ad incidere minimamente – ed è opportuno precisarlo – sulla dipendenza funzionale dalla magistratura inquirente degli apparati investigativi specializzati (quali gli SCO, i ROS e il GICO) istituiti nell'ambito di ciascuna Forza di polizia.

Signor Presidente, credo di aver esplicato in modo esauriente i contenuti principali e salienti della seconda parte del provvedimento che mi auguro che questo Parlamento si appresti, quanto prima, ad approvare. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cò. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il quadro organizzativo delle Forze di polizia nel nostro paese è reso particolarmente complesso dall'intreccio di due nodi: il pluralismo delle Forze di polizia e la molteplicità delle funzioni e delle attività di polizia.

In effetti, i diversi Corpi che costituiscono le attuali Forze di polizia non monopolizzano, distribuendole tra loro, le diverse funzioni ma partecipano ad ognuna di esse, di modo che queste vengono a concorrere tra loro anche nella dipendenza nei confronti delle autorità giudiziarie o amministrative competenti per lo svolgimento delle funzioni stesse. Ne consegue un reticolo assai complesso di rapporti di dipendenza gerarchica e funzionale che non risponde ai princìpi di buon andamento e di efficacia dell'azione amministrativa di polizia.

La coesistenza dei tre principali Corpi di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) ha precise ragioni di essere, che si rinvengono nell'evoluzione del settore dell'organizzazione pubblica italiana, che persegue la conservazione dell'ordine interno, evoluzione strettamente connessa a quella delle istituzioni dello Stato piemontese e dello Stato unitario. Basterebbe ricordare che la prima origine dell'attuale assetto di polizia può, a ragione, ritrovarsi nell'istituzione, nel Regno di Sardegna, del Corpo dei carabinieri reali. Si trattava di una forma organizzativa che rispondeva alla concezione cardine della monarchia della restaurazione, secondo la quale la funzione di conservazione dell'ordine interno nel Regno riconquistato era vista come attività militare di occupazione del territorio.

Il pluralismo delle Forze di polizia, tipico dell'ordinamento italiano, nasce nel momento stesso in cui, in coincidenza con il passaggio dall'assolutismo alla monarchia costituzionale, la funzione di polizia diviene, in conformità alle esigenze dello Stato democratico, attività non militare di difesa dell'ordine interno e della società civile.

Il trasferimento delle attribuzioni di polizia dall'allora Ministero della guerra a quello dell'interno si accompagna, a sua volta, alla creazione di una Forza di polizia non appartenente alle Forze armate e direttamente dipendente dall'amministrazione dell'interno e dalle autorità civili che hanno ereditato le funzioni di polizia. Il dualismo delle Forze di

polizia – l'una militare, l'altra civile; l'una gerarchicamente dipendente dal Ministero della difesa, l'altra gerarchicamente dipendente dal Ministero dell'interno; l'una dotata, per tali ragioni, di una certa autonomia organizzativa e operativa nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza, l'altra, invece, da questa totalmente condizionata – è appunto frutto delle vicende storiche del Regno di Sardegna tra il 1812 e il 1852 e continua ancora oggi ad essere la nota caratterizzante del sistema italiano.

A queste due Forze si affianca il Corpo della Guardia di finanza e, in via sussidiaria, quello degli agenti di custodia e delle guardie forestali. Dal dualismo originario si è dunque passati al pluralismo; un nodo le cui conseguenze pesano fortemente e negativamente sull'organizzazione e sul funzionamento della polizia italiana.

L'attuale denominazione attribuita al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è il prodotto della tardiva ed anche incompleta risposta legislativa ai princìpi della Costituzione.

Con la riforma del 1981 sono stati realizzati due importantissimi adempimenti: la smilitarizzazione del Corpo, la confluenza nel nuovo organismo degli appartenenti al ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile. La coincidenza di queste due innovazioni consente di dire che, con l'istituzione della Polizia di Stato, è stato realizzato un *quid novi* che esclude una vera e propria continuità con la preesistente forza di polizia. Con la smilitarizzazione si è inteso dar luogo ad una concezione diversa della funzione di polizia di sicurezza anche per quanto riguarda gli aspetti esecutivi ed operativi, alla luce della sentita necessità di ottenere che gli interventi dello Stato per la conservazione dell'ordinata convivenza sociale interna assumessero, anche dal punto di vista organizzativo, la veste di attività pubblica di natura civile in corrispondenza con le esigenze della società civile sulle quali essi debbono incidere.

Il legislatore ha evidentemente voluto perseguire due scopi: innanzitutto, superare, una volta per tutte, la tendenza a concepire come forza militare il braccio esecutivo della polizia inquadrato nel Ministero dell'interno, ad imitazione invece dell'Arma dei carabinieri; in secondo luogo, ottenere, ciò non di meno, i risultati pratici che di norma venivano considerati, a torto, conseguenti al solo *status* militare di agenti di polizia. Il superamento, poi, della preesistente separazione tra autorità di polizia e forze di polizia, mediante la confluenza in un unico organismo delle tre componenti dell'organizzazione di polizia inserite nel Ministero dell'interno, rafforza il rapporto preferenziale intercorrente tra le autorità di pubblica sicurezza e gli organi esecutivi di polizia appartenenti alla stessa amministrazione, a sfavore delle altre forze di polizia.

Questa importante riforma aveva tuttavia in sè un grave limite, che ne depotenziava la portata innovatrice: la parzialità dell'intervento nel campo della riorganizzazione delle forze di polizia. In effetti, qualora si fosse voluto effettivamente raggiungere lo scopo di ribaltare il modo di concepire l'attività esecutiva di polizia – nel modo di cui ho detto prima – la riconduzione nell'ambito della Polizia di Stato non si sarebbe dovu-

ta limitare ai componenti della polizia femminile e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, ma avrebbe dovuto interessare quanto meno anche le due altre principali forze di polizia: l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. Una riforma monca, i cui effetti venivano allora giudicati dai più attenti commentatori difficilmente valutabili nel futuro e che oggi, con il provvedimento in esame, non viene ripresa nella direzione di ampliarne la portata e l'ambito di applicabilità, ma anzi viene relegata definitivamente al campo suo proprio, con l'affossamento completo di una sua efficacia espansiva nei confronti degli altri Corpi di polizia. Non si espande certamente verso i carabinieri, che invece ottengono il riconoscimento formale di una collocazione come quarta forza armata, con previsione della dipendenza del Comandante generale dal Capo di Stato maggiore della Difesa e l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata; non si espande neppure verso il Corpo della Guardia di finanza, che rimane parte integrante delle Forze armate costituendo un corpo militare a tutti gli effetti, sia pure in una posizione anomala, data la dipendenza funzionale dal Ministero delle finanze. Una riforma, dunque, dei vertici delle forze di polizia congeniale alle richieste dei vertici stessi.

Il Ministero dell'interno continuerà, quindi, ad avvalersi di una forza di polizia come i carabinieri, ma risulterà impossibile, dopo il rafforzamento della collocazione dell'Arma nell'ambito delle Forze armate, qualunque forma di smilitarizzazione e di unificazione delle Forze di polizia, non soltanto funzionale ma anche organizzativa e gerarchica, alle dipendenze del Ministero dell'interno. Si blocca, dunque, un processo possibile e l'anomalia italiana della pluralità delle polizie tra loro scoordinate, perché dipendenti da Ministeri diversi, diventerà difficilmente rimovibile. Si pensi al delicato aspetto che riguarda la disciplina dei poteri di supremazia attribuiti all'autorità di pubblica sicurezza – Ministro a livello centrale, autorità provinciali e locali – sulle forze dei carabinieri operanti nel proprio ambito territoriale: i poteri di supremazia funzionale dell'autorità di pubblica sicurezza sono formalmente disciplinati e hanno la peculiarità, ereditata dal preesistente sistema prerepubblicano, di garantire ai componenti dell'Arma dei carabinieri un ampio spazio di scelte operative autonome nell'esercizio delle funzioni di istituto; uno spazio tale da consentire, in alcune circostanze previste dall'ancora vigente normativa, addirittura di non ottemperare, previa espressa motivazione, agli ordini e alle direttive dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'inquadramento dei carabinieri come quarta forza armata alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa accentuerà, in modo grave, questi spazi di autonomia, aumentando quegli aspetti deteriori dello scollegamento operativo tra le varie Forze, che spesso si manifesta anche sul lato giudiziario con l'istituzione di indagini parallele. È infatti evidente che questa autonomia organizzativa di stampo militare impedisce ogni forma di dipendenza dalla politica nazionale in materia di polizia, che rappresenta anche un potenziale pericolo. Una forza armata militare al servizio dell'ordine pubblico è infatti esattamente quanto la riforma del 1981 aveva inteso superare, individuando correttamente nell'assetto organizzativo della forza di polizia la sostanza della riforma.

Le esigenze di civile e democratica convivenza richiedono forme organizzate di intervento per garantirle di stampo civile e non militare.

Giudichiamo dunque questo provvedimento una vera controriforma; come tale, molto attenta a recepire le richieste delle gerarchie, di cui si è fatta interprete la Destra, ma che oggi sono gli interlocutori privilegiati del Governo. La vicenda rafforza in noi la convinzione che le riforme vere nascono quasi sempre dalla mobilitazione democratica dei soggetti interessati, da un processo di maturazione delle coscienze che trova sbocco poi in nuovi assetti normativi più avanzati. Quando questi soggetti non trovano ascolto nel Governo sono i generali che parlano, così come hanno parlato in questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ci occupiamo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza o della Polizia di Stato, sentiamo doveroso essere prudenti e, nei limiti del possibile, riservati. La storia e i meriti di questi ambiti, militari e non – personalmente non sono mai stato convinto che sia stata una grande opera quella di smilitarizzare la Polizia di Stato – sono tali e tanti che quando si dà la delega al Governo chi, come me, è all'opposizione non si sente di criticare questa richiesta perché già sarebbe una sorta di turbativa involontaria.

Il Governo, perlomeno per questo argomento, avrebbe fatto bene a non chiedere la delega, ma tant'è, l'ha chiesta, ormai lo fa per tutto. Noi non vogliamo rispondere con la stessa moneta. Doverosamente diciamo soltanto che il tempo trascorso da quando si è messa mano all'organizzazione, al funzionamento e ai criteri di reclutamento in questi ambiti – Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Polizia di Stato – è tale e tanto, la realtà è così cambiata, la criminalità si è così evoluta rispetto all'epoca trascorsa e i bisogni della gente (perché l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato non servono solo a reprimere o a prevenire la criminalità, ma essenzialmente tendono ad assecondare *tout court* la convivenza civile nel modo migliore) sono così mutati, che non c'è chi non veda la necessità di mettere maggiore ordine e di organizzare al meglio questi Corpi per perseguire e conseguire la migliore efficienza.

Al Governo va rivolta però una raccomandazione: torni al Senato con le sue proposte avendo cura di accostarsi a questi ambiti con la religiosità civica che il caso richiede. Attenzione, non considerate questi ambiti così come avete considerato altri apparati, quelli della burocrazia di Stato, di cui vi siete sforzati di occupare i gangli e in cui avete tentato di piazzare – collocare per dir così – uomini vostri e, quando è stato possibile, di partito. L'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia di Stato appartengono al paese, appartengono agli italiani, sicché state accorti a non fare quello che siete stati tentati di fare e che avete fatto, per esempio, con lo stravolgimento e la decapitazione effettuati nell'ambito del Ministero delle finanze a qualunque livello vi siete mos-

si. Avete fatto in poco tempo quello che altri non hanno fatto in circa cinquant'anni, che pure sono trascorsi, durante i quali furono rispettosi della burocrazia di Stato.

Quindi, rispetto per le esperienze, per le competenze, per i suggerimenti e i consigli e autorevolezza da parte del Governo, che è sempre il Governo del paese, anche se di parte, ma sappiate che l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato non sono di parte, sono il midollo dello Stato. Si stia molto attenti e, comunque, vi seguiremo per vedere come vi muoverete *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Do lettura delle modifiche e delle integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea, approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi questa mattina.

Nella odierna seduta antimeridiana si proseguirà nella discussione generale del provvedimento sull'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Nel pomeriggio inizieranno le discussioni generali sui disegni di legge sulla contabilità ambientale e sul lavoro portuale.

La seduta antimeridiana di domani, giovedì 3 giugno, sarà riservata allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni. I lavori del Senato saranno pertanto sospesi a partire dal pomeriggio di domani fino al 13 giugno, in occasione delle elezioni europee.

Nel pomeriggio di martedì 15 giugno verrà esaminato il decreto in materia elettorale e si concluderanno le discussioni generali iniziate oggi (Arma dei carabinieri, contabilità ambientale e lavoro portuale). Il voto sugli emendamenti al provvedimento sull'Arma dei carabinieri avrà inizio nella mattinata di mercoledì 16 giugno. Ove possibile, nella suddetta seduta si passerà all'esame degli articoli e degli emendamenti dei provvedimenti sulla contabilità ambientale e sul lavoro portuale.

In ogni caso, il pomeriggio di mercoledì 16 sarà riservato al disegno di legge costituzionale sulla elezione a suffragio universale del presidente delle giunte regionali e autonomia statutaria regionale.

Nel corso della settimana saranno altresì svolte mozioni sul Guatemala, sul debito dei paesi poveri e sull'usura. Il Governo si è poi riservato di far conoscere la data nella quale risponderà ad interrogazioni a risposta immediata sulla questione regioni-distribuzione commerciale.

Nel Resoconto della seduta odierna sarà pubblicato il calendario dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 25 giugno 1999.

Mercoledì 2 giugno	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Seguito del disegno di legge 2849 e connessi – Manodopera infantile – Disegno di legge n. 2793-*ter* – Nuovo ordinamento dell'Arma dei Carabinieri *(discussione generale)*
Mercoledì 2 giugno	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegni di legge nn. 3116 e 3294 – Contabilità ambientale *(discussione generale)* – Disegno di legge n. 3409 – Lavoro portuale *(discussione generale)*
Giovedì 3 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Interpellanze e interrogazioni

I lavori del Senato saranno sospesi a partire dal pomeriggio di giovedì 3 giugno fino al 12 giugno, in occasione delle elezioni europee.

Martedì	15 giugno	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 4021 – Decreto-legge n. 131 in materia elettorale *(Presentato al Senato – voto finale entro il 16 giugno 1999)* – Seguito discussione generale Arma dei Carabinieri, contabilità ambientale e lavoro portuale
Mercoledì	16 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Seguito degli argomenti non conclusi (Decreto-legge n. 131 in materia elettorale, disegno di legge Arma dei Carabinieri, disegno di legge contabilità ambientale e disegno di legge lavoro portuale) – Disegno di legge costituzionale n. 3859 – Autonomia statutaria regionale *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)* **(a partire da mercoledì pomeriggio)** – Disegni di legge nn. 273-487 – Integrazione al trattamento minimo – Mozione n. 383 della senatrice Salvato ed altri sul Guatemala – Mozione n. 382 del senatore Micele ed altri su debito Paesi poveri – Mozione n. 407 del senatore Pieroni ed altri sull'usura
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	17 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	18 »	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al decreto-legge in materia elettorale (disegno di legge n. 4021) e al disegno di legge nn. 273-487 sull'integrazione al trattamento minimo dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 4 giugno; quelli al disegno di legge sul lavoro portuale entro le ore 13 di giovedì 10 giugno. Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale sull'autonomia statutaria (disegno di legge n. 3859) entro le ore 13 di martedì 15 giugno.

Il Governo si è riservato di far conoscere la data nella quale il Ministro dell'industria risponderà alle interrogazioni a risposta immediata sulla questione regioni-grande distribuzione commerciale.

Martedì 22 giugno	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 4038 – Decreto-legge n. 145 sul giudice unico di primo grado *(Presentato al Senato – voto finale entro il 23 giugno)*
Mercoledì 23 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 4046 – Decreto-legge n. 119 – Proroga termini presentazione modello unico ambientale *(Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 29 giugno)*
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì 24 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Questioni di insindacabilità
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 3807 – Riforma rito monocratico *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Venerdì 25 »	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario nella settimana dal 22 al 24 giugno dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 17 giugno.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2973-*ter*, 2958 e 3060

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Palombo.

AGOSTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINI. Signor Presidente, volevo sottolineare che, all'ingresso dell'Aula, vi è l'elenco degli iscritti a parlare. Io sono il quinto o il sesto, ma dopo di me c'erano alcuni colleghi che invece mi sono stati anteposti. Di conseguenza, si è stravolto l'ordine di iscrizione, quando forse sarebbe stato più regolare seguirlo. Se un senatore è assente, interviene chi lo segue, non se ne inserisce un altro in sua sostituzione.

PRESIDENTE. Senatore Agostini, due colleghi sono assenti e, in relazione alla loro assenza, c'è stata la richiesta sia del collega Costa, che peraltro aveva preannunciato che avrebbe parlato pochissimi minuti, sia del senatore Palombo (quest'ultimo per impegni) di poter prendere il posto di uno dei due colleghi, pratica che avviene di frequente. Di solito, in casi del genere, i senatori che chiedono di essere anteposti verifi-

cano prima la disponibilità degli altri colleghi nei confronti di un cambiamento dell'ordine delle iscrizioni a parlare. In questo spirito ritenevo che si fosse esperito una sorta di sondaggio informale tra i colleghi; evidentemente, questo non è avvenuto. Comunque, se lei crede, proseguiamo nell'ordine prestabilito, ma creiamo un problema al senatore Palombo. In più, probabilmente, nel tempo a nostra disposizione, circa trenta minuti, lei non riuscirà a prendere la parola, visto che nell'elenco degli iscritti è preceduto anche dai senatori Mundi, Dolazza e Semenzato.

AGOSTINI. Signor Presidente, non sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Senatore Agostini, più che ripristinare l'ordine degli interventi su sua sollecitazione, in qualche modo finendo anche per creare un problema ad un collega, senza tra l'altro che lei abbia la certezza di parlare, non posso fare.

AGOSTINI. Signor Presidente, il problema lo ha creato lei stravolgendo l'ordine.

PRESIDENTE. Senatore Agostini, come le ho già precisato, quando da colleghi, per problemi personali, vengono sollecitazioni a sostituirne altri assenti, in genere si fa un piccolo sondaggio da parte degli interessati per verificare la disponibilità di coloro che seguono nell'ordine i senatori assenti alla sostituzione. Pensavo che questo fosse avvenuto, perché in genere si fa così.

AGOSTINI. Signor Presidente, ciò non si è verificato.

PRESIDENTE. Senatore Agostini, se lei mi dice così, io ripristino l'elenco.

PALOMBO. La ringrazio, senatore Agostini.

PRESIDENTE. È dunque iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, tengo a precisare che il problema non l'ho assolutamente sollevato io. Per me l'ordine seguito andava benissimo.

PRESIDENTE. Senatore Mundi, so perfettamente che non è stato lei a sollevare il problema, ma che è stato il senatore Agostini. Dato che non è stato chiesto a quest'ultimo se fosse disponibile ad operare uno spostamento nell'ordine degli interventi, ritorno alla lista iniziale e il primo iscritto a parlare è lei.

MUNDI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, anche se sembra superfluo, voglio sottolineare la notevole importanza che riveste il disegno di legge al nostro esame, che delega il Governo al riordino ed al

coordinamento dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Anche se preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento, voglio sottolineare che rimangono alcuni nodi irrisolti, nonostante il lavoro svolto dalle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, che ha consentito di migliorare notevolmente il testo iniziale.

Innanzi tutto, è criticabile il ricorso allo strumento, fin troppo utilizzato, delle deleghe governative, in special modo in una materia di estrema delicatezza, come quella concernente l'ordinamento e i compiti del personale militare.

Inoltre, andrebbe forse modificata la normativa vigente – oggetto di un nostro emendamento, che mi riservo di illustrare in seguito – allo scopo di consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i generali di divisione dei carabinieri con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado. Il generale di divisione eventualmente prescelto, al momento della nomina conseguirebbe il grado di generale di Corpo d'armata.

È inoltre da tener presente che è all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali ed esteri il disegno di legge sul riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, già approvato dalla Camera, che contiene disposizioni relative anche al personale militare e che dovrebbe essere coordinato con il provvedimento al nostro esame.

Mi auguro che gli emendamenti da noi presentati trovino la giusta attenzione e siano recepiti, in modo da permetterci di votare, con ancora maggiore convinzione, una legge attesa da lungo tempo e che consentirà un migliore svolgimento dei delicati compiti di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico che attengono alle funzioni essenziali di uno Stato democratico.

PRESIDENTE. È iscritto aparlare il senatore Dolazza.

Stante la sua assenza, ha facoltà di parlare il senatore Semenzato, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Semenzato.

SEMENZATO. Signor Presidente, si è detto più volte che il provvedimento in discussione è urgente perché l'Arma dei carabinieri aspetta da anni questa riforma. Questa impostazione, che è molto diffusa e di cui si è molto parlato nelle sedute delle Commissioni 1ª e 4ª che hanno predisposto il testo in esame, evidenzia però un limite che caratterizza nel fondo il provvedimento.

A me pare che la necessaria ristrutturazione del comparto delle forze di polizia debba partire, con molta capacità, dalla definizione degli obiettivi di sicurezza dei cittadini e, conseguentemente, dei mezzi per perseguirli, piuttosto che trarre origine dalle logiche interne ai diversi Corpi e alle relative amministrazioni.

Avremmo preferito – e ci auguriamo che nell'ambito della delega il Governo agisca in tal senso – che si fossero definite meglio

le diverse funzioni, valorizzando il contributo che ogni Forza o Corpo può fornire ad un'organizzazione coerente dell'intero settore.

All'Arma dei carabinieri, ad esempio, in quanto parte delle Forze armate spettano compiti di polizia militare soprattutto nelle missioni all'estero ed è in questa funzione che va rafforzata, per evitare che si ripeta quanto accaduto in Somalia. Ma c'è anche l'Arma dei carabinieri in quanto parte delle forze di polizia civile, che deve avere, invece, un rapporto più diretto ed immediato con i cittadini, nel cui interesse esse sono chiamate ad operare.

Sarebbe, peraltro, opportuno che, nell'attuazione della delega relativa ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri, il Governo desse un'indicazione precisa sull'ampiezza delle forze destinate, rispettivamente, agli impegni militari e a quelli civili. In tal senso, però, la militarizzazione spinta di questo Corpo, in discussione in quest'Aula, non solo non serve allo scopo di ridurre la distanza tra le forze dell'ordine e la società, ma oltretutto rischia di creare una forte divaricazione all'interno della pubblica sicurezza tra Corpi militari e Corpi civili e di compromettere quell'azione di coordinamento svolta dal Ministero dell'interno, che è indispensabile per una gestione efficace delle forze di polizia.

Esprimiamo, insomma, il timore che con la costituzione dell'Arma in quarta forza armata si esasperi una tendenza all'autonomia ed aumentino quelle incertezze che i cittadini vivono nel rapporto con le forze di polizia, con conseguenze negative anche sulla conduzione delle indagini.

Abbiamo pertanto inteso precisare con alcuni ordini del giorno che l'obiettivo della delega conferita al Governo è quello di razionalizzare la disciplina relativa al comparto sicurezza, al fine di renderla coerente e rispondente al pubblico interesse. Con questi ordini del giorno, ad esempio, chiediamo, al Governo di dare segnali di chiarezza e coerenza, impegnandosi ad unificare in tutto il paese le centrali operative di pronto intervento, al fine di garantire un unico e più efficiente servizio alla cittadinanza. Un altro ordine del giorno, che riprende una interrogazione che avevo presentato tempo fa e che era rimasta senza risposta, chiede di omologare i distintivi di grado per il personale non direttivo e non dirigente dei diversi Corpi di polizia, al fine di consentire una facile identificazione dei ruoli e dei gradi da parte dei cittadini. Insomma, vi è un problema di rapportarsi a questo tipo di riforma partendo dalle esigenze dirette dei cittadini e non tanto dei meccanismi indotti dal riorganizzazioni interne ai Corpi.

Anche dal punto di vista della riorganizzazione della Difesa, risulta ambiguo il senso di costituire una quarta forza armata, quando è piuttosto la dimensione interforze, quindi il coordinamento, la spinta, l'unificazione che sta assumendo spessore. È questa un'evidente contraddizione tra la tendenza che ci viene proposta dall'insieme della riorganizzazione delle Forze armate e una ulteriore divaricazione all'interno delle stesse.

Inoltre, una perplessità fortissima sull'impostazione del testo in discussione in Aula è prodotta da quanto previsto per la Guardia di finanza. Per una sorta di risucchio normativo, si determina un processo di ul-

teriore militarizzazione di un Corpo che, a nostro parere, per le sue caratteristiche andrebbe al contrario, smilitarizzato. Certo è importante che, per quanto riguarda il contrasto dell'evasione fiscale, sia prevista una maggiore caratterizzazione della Guardia di finanza al fine di rendere più stringente l'azione dell'amministrazione e di migliorare l'efficacia dei controlli. Tutto ciò è in linea con la riforma del sistema tributario che tende al decentramento, tuttavia, per questo tipo di attività si richiedono qualifiche tecniche e specializzazioni che non sono direttamente militari, anzi esse possono essere meglio affrontate con un'organizzazione e una formazione di tipo civile.

Proprio per valorizzare specificità e competenze in rapporto con le reali esigenze del paese, riteniamo, anche che, per quanto riguarda le attività specializzate svolte dalle forze di polizia presso altre amministrazioni (Ministero dei beni culturali, Ministero dell'ambiente e molti altri), sia corretto chiedere che l'istituzione e la dotazione di personale e di mezzi, nonchè le direttive generali dell'impiego di tali forze, debbano essere disposte, in via prioritaria, dal Ministro interessato, nel senso di una dipendenza funzionale, piuttosto che da quello gerarchicamente competente.

In questa discussione molte premesse sono state date per ovvie, ma questo non è sempre scontato. L'opzione in direzione dell'autonomia dell'Arma dei carabinieri all'interno dell'amministrazione della Difesa, la sua costituzione come quarta forza armata e la conseguente istituzione di un altro Capo di Stato maggiore, nonchè la rincorsa anche da parte della Guardia di finanza ad uno *status* analogo non è che una delle opzioni possibili. Dopo due anni di discussione, non siamo approdati molto lontani dal punto iniziale, cioè dalla proposta presentata all'interno della legge finanziaria per il 1998. In altri paesi, con sistemi simili al nostro, che traggono origine dalla gendarmeria francese, come la Spagna e la stessa Francia, al vertice della gendarmeria nazionale o della guardia civile si trova appunto un civile e questa, neppure in Francia dove la gendarmeria costituisce la quarta forza armata, è considerata una stravaganza. Di qui la nostra proposta nel senso di prevedere un civile al vertice dell'Arma e della Guardia di finanza; una proposta che è tutt'altro che una provocazione, ma costituisce la naturale evoluzione – a nostro giudizio – dell'organizzazione del comparto di sicurezza in un sistema moderno e democratico. Qui, invece, ci si muove nella direzione opposta: si va verso una progressiva militarizzazione, temo rispondendo più alle richieste degli apparati interni ai corpi, che a quelle di una organizzazione efficiente e utile delle forze di polizia.

Vi è un ultimo aspetto – e su questo concludo – che voglio sottolineare. L'articolo 1 del testo proposto pone, come primo criterio, l'economicità del processo di riforma.

Ci chiediamo ora: in che modo il Governo, cui la delega viene in questa sede conferita, riuscirà a rispettare i criteri di economicità che il Parlamento pone come limite della delega stessa?

Con il processo di riorganizzazione delineato, l'economicità rischia di essere raggiunta solo con delle forti contrazioni dell'organico, visto che la riforma che si prevede di attuare comporta uno slittamento verso

l'alto di tutte le carriere, a partire proprio dall'Arma dei carabinieri, con una sorte di effetto domino sugli altri Corpi.

Questo sarebbe indubbiamente un fatto molto negativo, che noi temiamo possa essere e sia uno degli effetti diretti del varo di questo tipo di riforma. Per questo crediamo che il dibattito generale e poi l'esame degli emendamenti, debba permettere al Parlamento e al Senato di apportare delle modifiche, al fine di evitare che il criterio della economicità si trasformi, poi, in un peggioramento del servizio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostini. Ne ha facoltà.

AGOSTINI. Signor Presidente, chiedo innanzitutto scusa per avere provocato un piccolo incidente, ma in assoluta buona fede, forse nel desiderio di svolgere questo mio breve intervento. Chiedo scusa anche agli onorevoli colleghi che sono rimasti in Aula.

La delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato costituisce – a nostro avviso – un importante provvedimento, che ha lo scopo precipuo di pervenire ad un migliore e più efficace coordinamento funzionale delle Forze armate.

Per quanto concerne, in particolare, l'Arma dei carabinieri, di cui si celebra quest'anno (dopodomani precisamente) l'anniversario della sua fondazione, ritengo doveroso sottolineare che si tratta di un qualificante passo in avanti, specialmente perché, con l'elevazione al rango di forza armata e l'istituzione del grado apicale a generale di Corpo d'armata, viene ad essa conferita maggiore autonomia e, conseguentemente, maggiore responsabilità. Ciò a testimonianza del ruolo peculiare svolto nella sua duplice connotazione di forza militare e di forza di polizia, e del riconoscimento delle indubbie benemerenze acquisite in campo nazionale, sin dalla sua istituzione, che già fanno parte integrante della storia italiana, e più recentemente, anche in campo internazionale con la partecipazione alle operazioni di polizia militare e di assistenza umanitaria nel Libano, nel Golfo Persico, nel Mozambico, in Somalia, in Bosnia e, infine, in Albania.

D'altra parte, il termine di «Arma benemerita» non è una definizione retorica, ma discende da una convinzione ben radicata nell'animo popolare, che si è sempre sentito e si sente intimamente legato a questi uomini in uniforme, così come essi sono radicati nel tessuto sociale per la loro capillare rassicurante presenza, specie nei piccoli centri, dove il contatto umano è più vero, sia pure nel rigoroso rispetto – s'intende – dei compiti istituzionali.

Sono fermamente convinto che il testo del provvedimento in questione, frutto di responsabile e approfondito esame da parte delle Commissioni affari costituzionali e difesa e fedelmente interpretato dai due validi colleghi relatori, senatori Andreolli e Loreto, darà una risposta in gran parte positiva all'esigenza di risolvere delicati ed urgenti problemi strutturali di tutte le Forze armate.

Auspico una sua rapida approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento per una sollecita definizione della questione.

Il Gruppo che ho l'onore di rappresentare esprime per ora ed in linea di massima il proprio assenso e si riserva di esplicitare tale orientamento in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palombo.

Senatore Palombo, cerchiamo tutti di trovare un punto di equilibrio. Lei ha un intervento scritto?

PALOMBO. Sì, Presidente, ma vorrei svilupparlo perché riguarda degli aspetti tecnici e vi ho lavorato molto.

PRESIDENTE. Ci affidiamo alla sua discrezione, ha dunque facoltà di parlare. Lei aveva un impegno fuori d'Italia, questa la ragione per la quale aveva chiesto di intervenire prima del senatore Agostini.

PALOMBO. Si tratta di un impegno di lavoro del Senato, non di un *week-end*, mi devo recare ad un salone internazionale.

Comunque la ringrazio Presidente e chiedo scusa sia a lei che al senatore Agostini per la tentata prevaricazione, che non voleva essere tale, era solo una necessità; se avessi saputo di creare disagio non avrei chiesto di parlare prima.

Signor Presidente, signor Sottosegretario per la difesa, onorevoli colleghi – i pochissimi che sono rimasti qui e sono anche meravigliato di queste assenze trattandosi oggi di un provvedimento che avrà grossi risvolti futuri per l'ordine pubblico del nostro paese –, questo provvedimento dopo ben tre anni dalle prime iniziative parlamentari approda oggi qui in Aula. Esso in origine voleva dar corpo a due semplici ma importanti esigenze già da tempo avvertite nell'Arma dei carabinieri.

In estrema sintesi, come ebbi già modo di dire nel marzo 1998, in sede di esame preliminare presso le Commissioni 1ª e 4ª riunite, occorreva configurare un ordinamento più moderno e razionale per i Carabinieri, risalendo quello in atto al regio decreto n. 1169 del 1934, e rivedere in senso innovativo la figura vertice di questa benemerita istituzione, rimuovendo l'ingiustificabile e assurda discriminazione che impedisce ad un ufficiale dei Carabinieri di assumere il comando dell'Arma, migliorando al tempo stesso il sistema di avanzamento degli ufficiali.

Nulla di più e nulla di meno: si trattava, lo ripeto, di dedicare a distanza di oltre 65 anni dall'ultimo provvedimento organico in materia un momento di positiva attenzione ad un'organizzazione cui il paese tutto deve molto. Ed in questa duplice direzione, in modo aperto e semplificante, e con sorprendente sintonia, sembravano muoversi i disegni di legge nn. 50 e 2956 del senatore Bertoni, il disegno di legge n. 358 del senatore Loreto, nonché il n. 1386 di mia redazione, completati dall'iniziativa governativa individuata nel disegno di legge n. 2793-*ter*.

Dunque, si viveva in quei giorni un clima di fattiva serenità e di grande collaborazione: io stesso ebbi modo di apprezzare interventi nel

merito del senatore Loreto perfettamente aderenti alle esigenze di cui ho dato sommariamente conto e di prendere atto della più ampia disponibilità governativa nella persona del Sottosegretario per la difesa.

A distanza di circa un anno e quattro mesi da tale confortante quadro, le cose sono radicalmente cambiate ed oggi ci troviamo a discutere un provvedimento che nella sostanza non ha mantenuto la coerenza iniziale.

L'articolo 1, infatti, che intenderebbe dare delega al Governo per ciò che viene definito pomposamente il «riordino dell'Arma dei Carabinieri» e che doveva costituire il cuore, la ragione stessa del provvedimento, può essere sinteticamente riassunto in un gattopardesco «tutto deve cambiare perché tutto possa rimanere uguale!». O peggiorare, aggiungerei di mio pugno! E, invero, più analiticamente, si rileva che la dizione premessa al corpo della delega «fermo restando quanto previsto dal regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169» è pienamente contraddetta da tutto il resto dell'articolo e dell'intero provvedimento ove i passaggi più significativi di questo tanto vituperato regio decreto, da ogni parte definito obsoleto, vengono direttamente o indirettamente incisi: basti pensare alle dipendenze, funzioni ed attribuzioni del comandante generale, completamente da riscrivere; alle attribuzioni di altri ufficiali generali, anch'esse da adeguare; alle dipendenze e alle relazioni con le autorità militari e civili che, alla luce dei passaggi di cui ai successivi articoli 5 e 6 del testo in esame, dovranno essere pesantemente riviste. Ma se solo non ci si ferma ad un esame superficiale, un attento confronto tra i testi nei punti chiave dimostra che vi è una sostanziale tendenza peggiorativa fra il testo del 1934 e quello proposto oggi: quella dell'indiscriminato rafforzamento delle competenze del Ministero dell'interno circa la riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri, soprattutto per quanto riguarda la dislocazione territoriale e la riarticolazione interna di comando e controllo. Il regio decreto, negli articoli 24 e 52, disegna una precisa e quasi esclusiva competenza del Ministero della difesa sull'ordinamento e riparto territoriale dell'Arma, nel senso che, in materia, i progetti vengono solo preventivamente inviati al concerto con il Ministro dell'interno; oggi, invece, tale concerto si vuole mantenere solo formalmente poiché il Ministero dell'interno, con le direttive di pianificazione «vincolanti» di cui all'articolo 6, espropria completamente l'Arma dal tradizionale governo e controllo del Ministero della difesa, onorevole senatore Brutti! Ci sono voluti dunque 185 anni di gloriosa esistenza e di pagine di storia di cui un italiano può andare fiero per affermare, in un provvedimento che è stato propagandato come di crescita per l'Arma, che questa istituzione ed il suo Dicastero di riferimento non sono più, di fatto, in condizione di badare efficacemente a se stessi ma debbono essere posti sotto la tutela del Ministero dell'interno.

Invero, poi, alla luce di quanto appena affermato, molte perplessità mi suscita la prevista riformulazione delle attribuzioni funzionali del comandante generale, di cui all'articolo 1, comma 1, della delega, la cui genericità ed ampiezza, a mio avviso, non consentono di ritenere esclusi quei passaggi del regolamento del 1934 che, in modo illuminato, hanno

per tanti anni consentito a questa figura vertice una diretta e felice interlocuzione con il Presidente del Consiglio dei ministri e con i Ministri tutti, per quanto rientrava nelle competenze dell'Arma. Si tratta di un esempio storico di quella autonomia funzionale che, nelle originarie intenzioni dei promotori formali e sostanziali di questo provvedimento, doveva costituire il terreno di reale sviluppo di questa istituzione; una forma di autonomia che alcuni rari comandanti generali, che tutti i carabinieri ricordano con assoluto affetto e dedizione, avevano dimostrato di saper esercitare con pienezza e nella massima correttezza istituzionale. Ebbene, nel contesto di un provvedimento che tanto nuovo spazio accorda il Ministero dell'interno, si può dunque negare che questo aspetto della delega potrebbe essere sviluppato nel senso di restringere l'attuale ampia interlocuzione del comandante generale al solo capo della polizia, visto che, ai sensi della legge n. 121 del 1981, è per il tramite di questa figura, quale capo del dipartimento di pubblica sicurezza, che il Ministero dell'interno esercita il coordinamento e la direzione unitaria delle forze di polizia?

Non mi sembra di aver colto alcun accenno al riguardo dai rappresentanti governativi e ritengo che sia certamente questa la sede per chiedere delucidazioni in merito.

E vengo ai compiti militari: in un quadro di importanti mutamenti in corso nelle Forze armate sarebbe stato lecito supporre un momento di studio e di elaborazione per attribuire ai carabinieri delle competenze aggiuntive rispetto a quelle nel tempo disegnate dal ricorrente impiego. Invece, non c'è nulla di tutto questo! In verità, i compiti militari non sono altro che una pedissequa elencazione di attività che già l'Arma, da molti anni, svolge e ha svolto con competenza e puntualità; anzi, nel momento in cui per l'istituzione è stata prospettata una competenza estesa in materia di polizia militare ed una prioritaria per la polizia giudiziaria militare, è intervenuta, e me ne sorprendo non poco, la 6ª Commissione permanente, finanze e tesoro, con il parere redatto dal suo presidente il 18 marzo 1999, rispettivamente per circoscrivere l'esercizio della polizia militare alle sole Forze armate e per ripristinare una ordinaria concorrenza dei carabinieri circa la polizia giudiziaria militare.

Quanto alla prevista ripartizione delle funzioni di comando e di controllo, da realizzare mediante una definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali, mi limito ad osservare – a buon sostegno di quanto il provvedimento tradisca e disattenda l'originaria impostazione di «autonomia funzionale» – che anche questo passaggio, inteso a disciplinare armonie delicate e assolutamente interne alle istituzioni, il cui sviluppo compiuto in delega richiede una eccezionale conoscenza dell'Arma, delle sue tradizioni, delle sue consuetudini che ne regolano l'operato, è sottoposto, nel successivo articolo 5, commi 1 e 2, al parere – praticamente un vero e proprio diritto di veto – degli «specialisti» del Ministero dell'interno. Evidentemente questi ultimi comprendono delle peculiarità organizzative e di efficienza dell'Arma dei carabinieri, almeno per quanto attiene al decisivo riparto territoriale, ben più delle gerarchie, dell'istituzione e della Difesa tutta!

Il ragionamento è poi applicabile in via speculare alla Guardia di finanza, interessata da una ristrutturazione simile ai sensi dell'articolo 2.

Il passaggio diviene ancora più insinuante quando all'articolo 4 – di cui parlerò più diffusamente in seguito – si ipotizza di ristrutturare l'intera amministrazione della pubblica sicurezza; non si chiede, secondo logica reciprocità, il concerto del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, ma si «scioglie», si «sminuisce» il parere specifico e competente di tali Dicasteri in una generica deliberazione del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che solo apparentemente offre maggiori garanzie di obiettività.

Infine, passo all'esame della norma con la quale si vuole conferire all'Arma dei carabinieri, nell'ambito del Ministero della difesa, non una semplice collocazione «autonoma» ma un più alto riconoscimento, con l'elevazione a rango di Forza armata. Questo è un passaggio nodale del disegno di legge e perciò mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che nessuno dei disegni di legge di iniziativa parlamentare riguardanti l'Arma conteneva questa previsione, che ha dunque preso corpo come completamento della descritta autonomia funzionale solo per ripetute iniziative governative, evidentemente concordate fuori dalle Aule parlamentari e veicolate da *mass-media* compiacenti. A suo tempo non formalizzai queste mie perplessità – lo sottolineo – perché si continuava, da ogni parte, a sostenere che la posizione di comandante generale sarebbe comunque stata resa accessibile anche ad un carabiniere.

La precisazione del riconoscimento del «rango di Forza armata» è senz'altro dovuta – e su questo mi trovo completamente d'accordo – ma a mio parere nulla aggiunge, anzi qualcosa formalmente toglie alla vigente normativa, in quanto già la legge 1 aprile 1981, n. 121, afferma che l'Arma dei carabinieri è Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, e la legge n. 25 del 1997 ha demandato al capo di stato maggiore della difesa il coordinamento gestionale di tutte le risorse interessanti l'area delle Forze armate, rendendo obbligatorio il passaggio alle sue dipendenze anche dell'Arma. L'attribuzione quindi del solo rango di Forza armata, che non può però esprimere un suo comandante, mi pare fortemente penalizzante. Invece, con motivazioni del tutto strumentali, che non desidero qui richiamare avendole peraltro a suo tempo ampiamente contestate al titolare *pro tempore* del Dicastero della difesa senza ricevere alcuna valida risposta, si tende ora a perpetuare l'ingiustizia di precludere il comando dell'Arma a un generale dei carabinieri. Infatti, alcuna norma che permette l'accesso a queste nuove responsabilità si rinviene nel testo proposto, nonostante il punto fosse stato oggetto di ipocrite convergenze. Qui ritengo doveroso ricordare anche le dichiarazioni, rese in Aula il 22 aprile 1998 dall'autorevole senatore Salvi, che così si espresse: «Non è rituale che in quest'Aula io dichiari la piena fiducia ed il sostegno del Gruppo dei Democratici di Sinistra nei confronti dell'Arma; non è rituale perché questa dichiarazione si accompagna alla richiesta che sia garantito in tempi rapidi, e su questo chiediamo la maggiore collaborazione del Governo, l'*iter* del disegno di legge all'esa-

me del Senato e che in quel contesto sia prevista la possibilità, finora negata, che un ufficiale dei Carabinieri possa assumere il comando generale dell'Arma». Questo disse l'onorevole senatore Salvi. Onorevoli colleghi, un atteggiamento così ambiguo da parte del Governo e le motivazioni stesse fornite con imbarazzo dal relatore sull'argomento, che sono apparse vuote e prive di contenuti concreti, fanno sorgere il forte sospetto che si sia voluto barattare la pretesa dignità di forza armata con il persistere di un'assurda discriminazione.

Il mio disegno di legge inerente la problematica, lo ribadisco, non chiedeva affatto questa soluzione, voleva solo una pari dignità per gli ufficiali dell'Arma preposti alle posizioni di vertice.

Secondo le previsioni del disegno di legge al nostro esame il Comandante generale continuerebbe a provenire dalle file dell'Esercito con il risultato di riconfermare in sostanza quel doppio filtro Esercito-Difesa che la nuova collocazione autonoma dell'Arma nella Difesa avrebbe dovuto logicamente superare. Poco importa, poi, se non si capisce come l'Arma, forza armata alle dipendenze di un ufficiale proveniente dall'Esercito, possa vedersi istituzionalmente garantiti gli spazi per un efficace esercizio delle delicatissime funzioni di polizia militare nei riguardi dell'Esercito stesso. Poco importa se non si comprende per quali ragioni questa rispettabilissima istituzione che è l'Esercito debba esprimere ora non uno, ma ben due capi di stato maggiore di forza armata.

Inoltre, tanto per ottundere le intelligenze, viene ampiamente reclamizzato che d'ora in avanti i carabinieri potranno raggiungere l'agognato grado di generale di corpo d'armata. Certo, ma sempre alle dipendenze di un soggetto estraneo, oggi ancor più, rispetto all'istituzione. Nel mio disegno di legge non avevo neanche chiesto questo ulteriore beneficio per gli ufficiali dei Carabinieri, ben sapendo che essi in sostanza non lo desiderano più di tanto. Ognuno di loro, in perfetta buona fede, chiede solo di essere considerato degno della responsabilità di guidare l'Arma. Appare perciò incomprensibile che un passaggio così naturale, soprattutto dopo che la recente legge sulla riforma dei vertici ha posto, come ho già detto, l'Arma alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa, sia stato osteggiato e di fatto bloccato dal Governo che, invece, non ha mai messo in discussione la norma che prevede che il Capo della polizia venga scelto fra i prefetti provenienti dai ruoli della stessa Polizia di Stato. Per ragioni quanto mai oscure e inquietanti (e certamente diverse dalle ridicole preoccupazioni di rivalità tra gli aspiranti o di episodi non esaltanti liquidate con lucida onestà intellettuale dallo stesso senatore Loreto) non è stato sin qui possibile raggiungere questo fondamentale obiettivo.

Quanto all'articolo 2, posto che molti dei rilievi sviluppati per l'Arma ben si adattano al progetto messo a fuoco per la Guardia di finanza, desidero far notare lo sfasamento vistoso tra i tempi di delega previsti per il riordino dell'Arma e della Polizia di Stato e quelli doppi accordati per la Guardia di finanza. Forse non si rammenta – ed è invece il caso di ricordarlo – che quando nel 1981 si acconsentì ad una spettacolare velocizzazione delle carriere dei funzionari di pubblica sicurezza non si

tennero in considerazione i riflessi sulle carriere degli ufficiali, fatto questo che provocò non poco disappunto e demotivazione nelle file di questi ultimi.

Sull'articolo 3, relativo al riordino dei ruoli dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, desidero esprimere solo alcune brevissime considerazioni, signor Presidente. Il riferimento alla dirigenza apicale di livello B con conseguente necessità di sovraordinazione gerarchica della figura del Capo della polizia può dare l'impressione di essere speculare e necessitata solo dal grado in più previsto per i Carabinieri e la Finanza. Per dare però un senso compiuto a ciò che si intende portare avanti, perché la stessa non dia l'impressione che sia soltanto una sconsiderata rincorsa tra i diversi apparati dello Stato, legata solo ad effetti di trascinamento, è assolutamente indispensabile prevedere che la figura del Capo della polizia sia separata da quella del Capo del Dipartimento di pubblica sicurezza e che a quest'ultimo incarico sia preposto sì un dirigente generale di livello A, ma che provenga dai ruoli della carriera prefettizia. Soltanto così sarà possibile rideterminare in maniera non traumatica il livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia che di fatto verrebbe a trovarsi in posizione sovraordinata rispetto al Comandante generale dell'Arma e della Guardia di finanza. Se così non fosse e si elevasse a livello dirigenziale A il prefetto capo della polizia proveniente dai ruoli dei questori, sono immaginabili le conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo operativo ed ordinativo.

Inoltre appare necessario stabilire il numero dei dirigenti generali di livello B appartenenti al ruolo dei questori prevedendo che debba essere di consistenza analoga a quanto sarà stabilito per le altre forze di polizia. Ciò è oltremodo opportuno per evitare che ci sia una proliferazione di questure rette da dirigenti generali di livello B con inevitabili conseguenze sul coordinamento, questa volta a livello provinciale, laddove il prefetto al quale sono attribuite funzioni preminenti nell'ambito del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, potrebbe avere una qualifica di grado inferiore a quella del questore.

Signor Presidente, cosa debbo fare, terminare il mio intervento qui?

PRESIDENTE. Senatore Palombo, ci siamo affidati al suo buon cuore. Veda lei.

PALOMBO. Signor Presidente, queste cose una volta dette, poi non vengono lette da nessuno.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, se lei consegna il testo scritto, lo stesso sarà inserito in allegato allo stenografico della seduta.

PALOMBO. Signor Presidente, posso continuare martedì? Rinuncio al mio viaggio.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, quanto durerà ancora il suo intervento?

PALOMBO. Signor Presidente, cinque o sei minuti.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Palombo, continui pure.

PALOMBO. Signor Presidente, mi dispiace, ma su questa relazione ci ho lavorato molto. Speriamo che il senatore Loreto ed il sottosegretario Brutti, molto sensibili, ascoltino le mie lamentazioni.

Riprendo il mio intervento, tralasciando parti che lascerò da pubblicare in allegato (*). Un un diverso approfondimento meritano gli articoli 6 e 7, pertinenti al Capo II del provvedimento, quello definito: «Norme di coordinamento delle forze di polizia». Sin dall'inizio della lunga e difficile attività parlamentare che ha caratterizzato la negativa evoluzione di questo provvedimento, ed ufficialmente nel marzo 1998, ebbi modo di dire che se proprio era imprescindibile inserire tale delicatissima materia in un provvedimento che, invece, era connotato principalmente dalla necessità e dall'urgenza di dare un'organizzazione più razionale all'Arma dei carabinieri, allora occorreva evitare interventi frammentari ed affrontare in modo organico il quadro del coordinamento nella sua interezza, tenendo presente che in primo luogo era necessario sviluppare un maggior concerto tra i Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno poiché, ed al riguardo cito testualmente le linee guida di un pubblico dibattito sull'Arma del luglio 1997: «La cultura del coordinamento tra le forze di polizia è principalmente quella del rispetto e della armoniosa valorizzazione delle rispettive peculiarità in un contesto di assoluta parità ed uguale dignità e non certo quella della direzione e sovraordinazione».

Onorevoli colleghi, non lo dissi allora, ma per la piega che ha preso il provvedimento lo dico oggi. Quelle da me citate sono le parole pronunciate dall'onorevole Mattarella, vice presidente del Consiglio dei ministri in carica, in occasione di quel convegno. Ebbene, l'articolo 6 fa scempio di questa impostazione serena ed equilibrata quando attribuisce al Ministero dell'interno il potere assoluto di tutte le forze di polizia in termini di dislocazione, servizi e risorse finanziarie, aggiungendo l'odioso ed antidemocratico paletto dell'aggettivazione «vincolante» alle direttive di cui il titolare del Viminale in parte, e ripeto solo in parte, era già in disponibilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1981. Ciò significa semplicemente che in ogni momento, e senza possibile appello, intere organizzazioni possono essere stravolte, mortificate e distolte dal raggiungimento di obiettivi di cui i legittimi comandanti rispondono per legge (*). Lo ripeto, neppure il vituperato regolamento del 1934 era giunto a tanto, stabilendo all'articolo 52 che l'Arma dipendeva dal Ministero della difesa per il suo ordinamento. A tutti è ora dunque chiaro, spero, quale differenza abissale, quale squilibrio sussista tra il corpo delle norme in vigore, norme in sostanza equilibrate ed efficaci, e quello che si vorrebbe inserire, caratterizzato da un assoluto sbilanciamento dei poteri.

(*) Vedi testo tiportato nell'allegato B.

Ho saltato ancora un passaggio che poi verrà ripreso certamente dagli stenografi, signor Presidente. Tanto per esprimere compiutamente il mio pensiero, è ora di finirla con l'ipocrisia del coordinamento riferito alle sole forze di polizia, quasi che le stesse fossero entità autonome, eteree e dotate di poteri taumaturgici. Il coordinamento conosce un superiore livello, ben più decisivo che non può non coinvolgere pienamente i Dicasteri di rispettivo riferimento in un'ottica di reciproca attenzione e rispetto. Diversamente, se la filosofia è quella di concentrare il potere assoluto nelle mani del Ministro dell'interno, allora – in una visione di reale efficienza – tanto varrebbe porre tutte le forze di polizia alle dirette e piene dipendenze di quest'ultimo, naturalmente all'uopo modificando anche le attuali competenze del Presidente del Consiglio. La norma pertanto, a mio avviso, è pericolosissima, perché mina alla base gli equilibri fondamentali su cui da sempre si reggono le radici della nostra democrazia. Altro che evocare i pallidi fantasmi golpisti in capo a qualche vecchio e malinconico generale, qui stiamo andando ben oltre!

Concludo saltando alcune considerazioni (*). Sarò molto attento nel seguire la discussione sui numerosi emendamenti presentati che, nella maggior parte, sono finalizzati a rendere più trasparente il disegno di legge che stiamo esaminando, per vedere se il Governo avrà la capacità e la volontà di accogliere i suggerimenti che vengono dati dall'opposizione ed anche da autorevoli colleghi della maggioranza.

Accettare alcune delle modifiche da noi proposte, onorevoli rappresentanti del Governo, che sono nell'esclusivo interesse delle istituzioni, non deve significare un cedimento all'opposizione, ma potrebbe essere invece la concreta dimostrazione di un vero e radicale cambiamento di tendenza che deve vedere maggioranza ed opposizione lavorare insieme quando sono in gioco interessi primari del nostro paese.

La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio gli onorevoli colleghi per avermi ascoltato anche fuori orario. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

DOLAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Dolazza?

DOLAZZA. Signor Presidente, volevo scusarmi per la mia assenza, ma tra il momento in cui è stato ripristinato l'elenco e quello in cui è venuto il mio turno per intervenire, non ho avuto il tempo tecnico di essere qui in Aula.

PRESIDENTE. Fermo restando che lei era stato chiamato e non era presente in Aula.

DOLAZZA. Sì, è stata una questione di due minuti.

(*) Vedi testo riportato nell'allegato B.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatore Dolazza: la sua iscrizione ad intervenire non sarà cancellata e quindi lei potrà prendere la parola nella seduta destinata all'esame di questo provvedimento, dopo le elezioni europee.

DOLAZZA. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle *(ore 13,15).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,55

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile (2849-3052-3406-3693)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importanti (n. 2849);

Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (n. 3052);

Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (n. 3406);

Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (n. 3693).

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Approvato con un emendamento

1. La Repubblica italiana, nel rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali vigenti in materia di diritti dei minori e in conformità, in particolare, a quanto previsto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973, ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157, promuove ogni azione a tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori.

2. Al fine di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di lavorazione dei medesimi, è istituito l'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile e delle relative aziende produttrici, di seguito denominato Albo.

3. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori sog-

getti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei paesi di appartenenza, e comunque di età inferiore ai quindici anni.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di logotipo, che le aziende possono apporre sulla propria produzione o sulla confezione dei propri prodotti iscritti all'Albo, che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza l'impiego di manodopera minorile.

EMENDAMENTI

Al comma 3, dopo la parola: «svolta», *inserire le seguenti:* «al di fuori della famiglia quale cooperazione alle attività della stessa». **Respinto**

1.2 GUBERT

Al comma 3, dopo la parola: «parziale», *aggiungere le seguenti:* «con orario superiore ad un terzo di quello a tempo pieno». **Respinto**

1.3 GUBERT

Al comma 3, sopprimere le parole: «soggetti all'obbligo scolastico nei paesi di appartenenza, e comunque». **Respinto**

1.5 GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole da: «soggetti all'obbligo scolastico», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «di età inferiore a quella consentita dalla legislazione del proprio Stato». **Respinto**

1.4 GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole: «e comunque» *con le altre:* «o comunque». **Respinto**

1.30 WILDE

Al comma 3, sostituire la parola: «quindici», *con l'altra:* «quattordici». **Respinto**

1.6 GUBERT

Al comma 4, dopo le parole: «sulla confenzione dei propri prodotti», *inserire le seguenti:* «o sui prodotti stessi». **Approvato**

1.31 WILDE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il marchio di conformità sociale viene ideato e realizzato senza oneri di alcun genere per il contribuente». **Respinto**

1.7 TRAVAGLIA, MUNGARI

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 2. **Approvato con emendamenti**

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante, attestante che in nessuna fase della lavorazione del prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o dei prodotti dell'azienda, per i quali la stessa è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'adesione all'Albo è automatica per le aziende che attestino di essere in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di lavoro minorile.

3. L'iscrizione all'Albo, in seguito alla richiesta dell'azienda, è immediata e può riguardare un singolo prodotto o l'azienda nel suo complesso, relativamente a tutti i beni prodotti.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata con periodicità biennale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 3 provvede alla cancellazione del prodotto o dell'azienda dall'Albo.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1, con il seguente: **Approvato**

«1. L'adesione all'albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'azienda, attestante che in nessuna fase della lavorazione, posta sotto il suo diretto controllo e relativa al prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o ai prodotti dell'azienda per i quali la stessa è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile».

2.1 DEBENEDETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente: **Id. em. 2.1**

«1. L'adesione all'albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'azienda, attestante che in nessuna fase della lavorazione, posta sotto il suo diretto controllo e relativa al prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o ai prodotti dell'azienda per i quali la stessa è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile».

2.15 NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, dopo le parole: «fase della lavorazione del prodotto», *inserire le seguenti:* «per quanto a conoscenza dell'azienda». **Precluso**

2.30 WILDE

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'adesione all'albo è altresì automatica per le aziende che abbiano adottato un codice di autoregolamentazione in materia di lavoro minorile». **Respinto**

2.2 DEBENEDETTI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'adesione all'albo è altresì automatica per le aziende che abbiano adottato un codice di autoregolamentazione in materia di lavoro minorile». **Id. em. 2.2**

2.10 NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: **Respinto**

«3-*bis*. L'iscrizione all'albo è consentita anche alle imprese straniere che si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1».

2.31 WILDE

Al comma 4, sostituire la parola: «biennale» *con l'altra:* «triennale». **Approvato**

2.32 WILDE

Al comma 4, sostituire le parole: «il Comitato di Sorveglianza, di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «la competente Camera di commercio, industria e artigianato». **Respinto**

2.3 TRAVAGLIA, MUNGARI

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

Approvato con un emendamento

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di sorveglianza che gestisce l'Albo ed è composto da:

a) un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;

b) un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) quattro rappresentanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente:

1) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

2) delle associazioni degli industriali e degli artigiani;

3) delle associazioni dei commercianti;

4) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a costituire il Comitato di sorveglianza.

3. I componenti del Comitato di sorveglianza non percepiscono alcuna forma di retribuzione per l'attività svolta nel Comitato.

4. La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è assicurata dalle strutture e dal personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al Comitato di sorveglianza è affidato il compito, attraverso controlli da effettuare su base campionaria, di verificare la conformità dei processi produttivi alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 rese dalle aziende. Nel caso venga accertata la non conformità il Comitato delibera la cancellazione dei prodotti o delle aziende dall'Albo.

6. Al fine di poter realizzare le necessarie verifiche, il Comitato di sorveglianza si avvale di tutti gli strumenti dallo stesso ritenuti idonei, stipulando convenzioni ed accordi non onerosi con altri soggetti della Pubblica amministrazione, competenti in materia di condizioni di lavoro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di sorveglianza, è emanato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, il regolamento del Comitato stesso.

8. Il Comitato di sorveglianza predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento al Parlamento e al Governo, che ne dà pubblicità.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1 con il seguente: **Respinto**

«1. L'albo è gestito da un comitato di sorveglianza che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto da: un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero; un rappresentante nominato dal Ministro degli affari esteri; un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281; un rappresentante delle associazioni dei commercianti; un rappresentante delle associazioni degli imprenditori;».

3.30 WILDE

Sostituire il comma 1, con il seguente: **Precluso dalla reiezione dell'em. 2.3**

«1. L'albo è gestito dall'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio, industria e artigianato, presso la quale è iscritta l'impresa richiedente».

3.1 TRAVAGLIA, MUNGARI

Sostituire il comma 2, con il seguente: **Precluso dalla mancata approvazione degli em. 2.3 e 3.1**

«2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle camere di commercio, industria e artigianato emana un regolamento interno che disciplina la gestione dell'Albo da parte delle sedi locali».

3.2 TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che provvede all'elezione del Presidente». **Respinto**

3.31 WILDE

Sostituire il comma 3, con il seguente: **Precluso dalla mancata approvazione degli em. 2.3 e 3.1**

«3. Qualora risultino comportamenti dell'impresa in contrasto con la dichiarazione resa a termini del comma 1 dell'articolo 2, la camera di commercio, industria e artigianato competente, delibera la cancellazione dei prodotti dall'Albo. Gli eventuali controlli andranno effettuati su base campionaria con criteri rigorosamente obiettivi».

3.3 TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 4. **Improcedibile**

3.4 TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 5. **Respinto**

3.5 TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 5. **Id. em. 3.5**

3.32 WILDE

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Avverso tale delibera gli interessati possono proporre ricorso al Presidente del Consiglio, che decide in merito entro 30 giorni». **Respinto**

3.6 GUBERT

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Comitato dà pubblica comunicazione della avvenuta cancellazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4 comma 1 della presente legge». **Approvato**

3.7 DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 6. **Respinto**

3.8 TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 6, dopo le parole: «Pubblica amministrazione», *inserire le seguenti:* «italiana, di altri paesi o di organizzazioni espresse dalle Nazioni Unite». **Respinto**

3.9 GUBERT

Sopprimere il comma 7. **Respinto**

3.10 TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 8. **Respinto**

3.11 TRAVAGLIA, MUNGARI

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

Approvato con un emendamento

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicizzare l'istituzione dell'Albo utilizzando le modalità in uso per la pubblicità istituzionale, secondo le indicazioni del Comitato di sorveglianza con particolare riferimento alle finalità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e alle procedure per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, per l'iscrizione all'Albo.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale, di cui al comma 4 dell'articolo 1, solo dopo l'iscrizione all'Albo.

3. È vietata qualsiasi pubblicità falsa od ingannevole, nonchè l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, secondo le indicazioni» *fino alla fine del comma.* **Respinto**

4.1 TRAVAGLIA, MUNGARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Approvato**

«3-*bis*. Il Presidente del Consiglio vigila affinchè la gestione dell'Albo non sia impropriamente usata per alterare la libertà di concorrenza tra imprese».

4.2 GUBERT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«3-*bis*. L'uso del marchio in frode alla legge e le false dichiarazioni contenute nel protocollo di adesione sono puniti ai sensi delle norme previste al Titolo VII Capo II e secondo quanto disposto dagli articoli 482, 483, 485 e 517 del codice penale. È comunque fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di agire in sede civile per il risarcimento dei danni subiti».

4.3 DE LUCA Athos

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Respinto**

«3-*bis*. L'utilizzo del logotipo di cui al comma 4 dell'articolo 1 per prodotti non ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile integra la fattispecie criminosa di cui all'articolo 515 del codice penale.

3-*ter*. In tale caso è sempre comminata la pena detentiva.

4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Respinto**

«3-*bis*. L'utilizzo del logotipo di cui al comma 4 dell'articolo 1 per prodotti non ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile integra la fattispecie criminosa di cui all'articolo 515 del codice penale.

4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

Approvato con un emendamento

1. Gli incentivi finanziari ed i contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire investimenti delle imprese italiane all'estero sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di un'autocertificazione avente medesimo contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

5.1 TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.2**

5.2 GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 5. – *1*. L'iscrizione del proprio o dei propri prodotti all'Albo, ovvero l'autocertificazione avente medesimo contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero l'applicazione all'azienda dell'articolo 2, comma 2, costituiscono per l'azienda titolo preferenziale

per usufruire degli incentivi finanziari e dei contributi concessi a valere sui fondi pubblici per favorire investimenti delle imprese italiane all'estero.

2. L'eventuale accertamento da parte del Comitato di sorveglianza di non conformità delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comporta l'immediata cessazione degli incentivi finanziari e dei contributi di cui al comma precedente».

5.3 TRAVAGLIA, MUNGARI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 5. – *1.* Gli incentivi finanziari ed i contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire investimenti delle imprese italiane all'estero sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di un'autocertificazione attestante il rispetto della legislazione sul lavoro dei minori vigente nel paese interessato».

5.4 GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuna autocertificazione è richiesta alle aziende di cui all'articolo 2, comma 2». **Approvato**

5.5 DEBENEDETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuna autocertificazione è richiesta alle aziende di cui all'articolo 2, comma 2». **Id. em. 5.5**

5.10 NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 6. **Approvato**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire tre miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo. **Improcedibile**

6.1 TRAVAGLIA, MUNGARI

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50);

Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282);

Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358);

Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181);

Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386);

Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*);

Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958);

Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060)

e della

Petizione n. 242

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2793-*ter*, recante delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,

premesso che:

l'obiettivo della delega conferita al Governo è quello di razionalizzare la disciplina relativa al «comparto sicurezza» al fine di renderla coerente ed omogenea, all'insegna dell'economicità, della speditezza e della rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali;

rientra in questi criteri la maggiore disponibilità ed apertura delle Forze di Polizia nei confronti dei cittadini;

considerato che:

i decreti legislativi n. 197, n. 198 e n. 199 del 12 maggio 1995 affidano alle determinazioni dei titolari dei dicasteri dell'interno, della difesa e delle finanze, previa reciproca intesa, la definizione dei nuovi distintivi di grado per il personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e di Polizia, volta a realizzare, tra l'altro, l'uniformità della foggia dei gradi tra i diversi corpi di Polizia, al fine di consentire una facile identificazione dei ruoli e dei gradi, anche da parte dei cittadini;

il 23 settembre 1997 la IV Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 7-00256, che impegnava il Governo a dare immediata attuazione ai decreti legislativi n. 197, n. 198 e n. 199 del 12 maggio 1995, procedendo all'immediata emanazione dei decreti concernenti l'individuazione dei nuovi distintivi e delle insegne di grado;

a tutt'oggi, nonostante i numerosi tentativi esperiti in questi anni dalle parti, congiuntamente e separatamente, di definire distintivi simili per gradi omologhi, nessuna forma di accordo è stata ancora raggiunta in merito, tra i Ministeri interessati,

impegna il Governo:

a procedere con urgenza alla definizione dei nuovi distintivi e delle insegne di grado in oggetto, dando finalmente attuazione a quanto previsto dalla legge

9.50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060.1 SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2793-*ter*, recante delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,

premesso che:

l'obiettivo della delega conferita al Governo è quello di razionalizzare la disciplina relativa al «comparto sicurezza» al fine di renderla coerente ed omogenea, all'insegna dell'economicità, della speditezza e della rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali;

considerato che:

rientra in questi criteri la maggiore disponibilità ed apertura delle Forze di Polizia nei confronti dei cittadini,

impegna il Governo:

a riorganizzare la dislocazione delle Forze di Polizia in modo da garantire una copertura equilibrata del territorio nazionale.

9.50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060.2 SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2793-*ter*, recante delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,

premesso che:

l'obiettivo della delega conferita al Governo è quello di razionalizzare la disciplina relativa al «comparto sicurezza» al fine di renderla coerente ed omogenea, all'insegna dell'economicità, della speditezza e della rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali;

considerato che:

rientra in questi criteri la maggiore disponibilità ed apertura delle Forze di Polizia nei confronti dei cittadini,

impegna il Governo:

ad unificare le centrali operative di pronto intervento al fine di garantire un unico e più efficiente servizio.

9.50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060.3 SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Allegato B

PARTI DELL'INTERVENTO DEL SENATORE PALOMBO NON LETTE NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958, 3060

Circa la lettera *d)*, comma 1, l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile ed il trattamento pensionistico per il personale della Polizia di Stato a quelle in vigore per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, appare ingiustificabile, così come già sottolineato dallo stesso Ministero del tesoro in sede di parere alla V Commissione Bilancio, ma naturalmente ignorato, «attesa la diversità dei rispettivi ordinamenti». Inoltre, si andrebbe ad incidere negativamente sul delicato equilibrio raggiunto con il decreto legislativo n. 165/9.

Quanto all'articolo 4, comma 1, è ineludibile osservare che attraverso l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al di là di generali ed accettabili motivi di delegificazione, viene ad essere completamente sottratta al Parlamento anche nella forma di un possibile controllo una materia che – pur non risultando oggetto di riserva assoluta di legge – è pur sempre di rilievo costituzionale, ove l'articolo 97 della norma primaria recita che «I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge». E se ciò non dovesse bastare soggiungo che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è pur sempre un poderoso strumento che, in astratto, tende ad applicare una buona parte delle norme invece sottoposte a riserva assoluta di legge, in quanto limitativa di molti dei diritti fondamentali del cittadino.

Trovo dunque fortemente inopportuno che una rivoluzione organizzativa di uno strumento tanto delicato per il quieto svolgersi della civile convivenza, debba essere realizzata sulla base di scarne, anzi poverissime indicazioni che, per la loro assoluta genericità e per la loro obbedienza a pure clausole di stile, potrebbero essere poste senza scandalo a base del riordino di un qualsiasi Ente minore, invece che di uno dei pilastri dell'organizzazione statuale.

In altri termini, determinata in via amministrativa questa riorganizzazione, anche alla luce del successivo articolo 6 che attribuisce, è bene ricordarlo, al Ministero dell'Interno una inaudita ed inedita possibilità ad emanare «direttive vincolanti» per le direzioni generale delle Forze di Polizia anche in materia di dislocazione delle risorse, cosa mai si potrebbe obiettare se, sulla base del nuovo quadro, venisse disposta sempre in via amministrativa, ad esempio, la ruralizzazione dell'Arma, più volte evocata in questa Aula da soggetti che hanno dimostrato di non avere rispetto per Istituzioni secolari e gloriose? D'altronde tale lettura è ancor più realistica se solo si considera che lo stesso articolo 5 pone il vincolo del concerto del Ministero dell'interno, anche se non proponente, per i decreti di riordino dell'Arma, della Guardia di finanza, guarda

caso proprio per l'organizzazione territoriale. Come dire che quale sia il modulo studiato dagli altri due Dicasteri come la Difesa e le Finanze, esso potrà essere varato solo se conforme al disegno complessivo del Ministero dell'Interno. Allora, onorevoli Colleghi, meglio sarebbe stato evitare tanti complicati snodi., determinando l'assoluta ed unica competenza del Ministero dell'Interno al riordino complessivo dello strumento «Sicurezza», con buona pace delle esigenze di difesa e di polizia tributaria di cui sono espressione l'Arma e la Guardia di Finanza, vistosamente mortificate e misconosciute.

* * *

Ciò significa semplicemente che in ogni momento, e senza possibile appello, intere organizzazioni possono essere stravolte e mortificate e distolte dal raggiungimento di obiettivi di cui i legittimi comandanti rispondono per legge, e mi riferisco ad obiettivi magari pianificati e perseguiti da anni: è questa la maggiore efficienza delle forze di polizia che si intende offrire al Paese?

Lo ripeto, neppure il vituperato Regolamento del 1934 era giunto a tanto, stabilendo lo stesso all'articolo 52 che l'Arma dipendeva (e per ora fortunatamente ancora dipende) dal Ministero della difesa per il suo ordinamento e per il suo riparto territoriale, con la sola specifica che, per quest'ultimo, il Ministero della difesa opera sempre di concerto con quello dell'interno. Peraltro lo stesso regolamento, al successivo articolo 54 opportunamente, e prefigurando situazioni di assoluta emergenza connotate dalla temporaneità specificava che il Ministero dell'interno può ordinare «concentramenti di forza». A tutti è ora dunque chiaro, spero, quale differenza abissale, quale squilibrio sussista fra il corpo delle norme in vigore, in sostanza equilibrate ed efficaci, e quello che si vorrebbe inserire, caratterizzato da un assoluto sbilanciamento dei poteri in seno al Governo, molto vicino all'arbitrio e contrario alla tradizione ed alla migliore dottrina sul coordinamento.

* * *

Quale secondo, fondamentale, punto in materia di coordinamento, sempre nel marzo 1998 tenni a specificare che era imprescindibile salvaguardare gli assoluti ed indiscussi livelli di efficienza raggiunti dai reparti specializzati delle Forze di polizia, posti da anni alle dipendenze di diversi altri dicasteri. Nel merito, dopo un dibattito parlamentare lungo e non privo di spunti e di polemica, sembrava almeno qui raggiunta una posizione di sostanziale concordanza su di un emendamento governativo, perfettamente sovrapponibile ad altro da me presentato che riformulava l'attuale articolo 7 (già articolo 6) sul solo comma 1, e pertanto ritenuto condivisibile da ambedue le parti. Peccato che con un «colpo di mano», degno di migliori imprese, il Governo, qualche minuto prima della votazione, abbia riformulato il proprio emendamento contrassegnandolo con lo stesso numero ma munendolo della postilla «nuovo testo». Con la nuova formulazione, di fatto, si riproduceva interamente il comma 1 aggiungendo, attraverso il solo ed incolore rimando numerico,

il comma 2 che ripristinava in pieno, su questi nuclei specializzati, il soffocante coordinamento per direttive del Ministero dell'interno.

Anche qui un vero inno alla trasparenza ed alla democrazia! Ed anche qui si rifletta sul particolare non trascurabile che il regolamento del 1934, esplicitamente all'articolo 56 recita «per i vari rami del servizio che rientrano nella sfera di competenza di altri Ministeri l'Arma si uniforma alle apposite prescrizioni emanate dai Ministri stessi», soggiungendo, all'articolo 24, che il Comandante Generale «per il servizio di istituto dipende, oltre che dal Ministero dell'interno, anche dai vari Ministeri, nella cui competenza rientra l'azione dell'Arma.

Senatore PALOMBO

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro – OIL –, adottato dalla Conferenza nella sua 85.ma sessione a Ginevra il 19 giugno 1997» (4070).

In data 1º giugno 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DIANA LINO, BERTONI, MONTAGNINO, CASTELLANI Pierluigi e RESCAGLIO. – «Integrazioni all'articolo 570 del codice penale recante norme in materia di "Violazione degli obblighi di assistenza familiare"» (4069).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

PIZZINATO ed altri. – «Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate» (4005), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1º giugno 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema

di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra (n. 472).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 luglio 1999.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Parola ha aggiunto la propria firma alla interrogazione 3-02730, del senatore Vedovato ed altri.

Interpellanze

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Commissione europea, a conclusione della procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano in merito agli aiuti concessi per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro, ha stabilito, a decorrere dal novembre 1995, che gli aiuti posti in essere sono compatibili con il mercato comune a condizione che: riguardino la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego; riguardino l'assunzione di lavoratori con meno di 25 anni (29 anni se laureati), ovvero di lavoratori disoccupati da almeno un anno;

che la Commissione europea ha, altresì, invitato l'Italia a recuperare gli aiuti erogati dal novembre 1995 con contratti di formazione e lavoro che non soddisfino la griglia di condizioni stabilita nella decisione medesima, maggiorando i relativi importi con gli interessi;

che l'eventuale efficacia retroattiva della statuizione comunitaria, oltre a violare palesemente il principio della certezza del diritto, arrecherebbe grave ed iniquo nocumento alle aziende che, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla vigente legislazione nazionale, hanno utilizzato in tale periodo i contratti di formazione e lavoro;

che l'istituto dei contratti di formazione e lavoro costituisce, nell'ordinamento giuslavoristico nazionale, uno dei più importanti ed efficaci strumenti di incremento dell'occupazione giovanile, oltre che di formazione professionale, ed è largamente utilizzato sia nel settore industriale che in quello dell'artigianato;

che a seguito della predetta decisione della Commissione europea, in considerazione anche della assenza di indicazioni ufficiali da parte delle competenti autorità italiane e della incertezza interpretativa in ordine, soprattutto, al criterio dell'incremento netto, si è ingenerata una grave situazione di incertezza sull'istituto in esame, che rischia di

portare al progressivo blocco di nuovi contratti di formazione e lavoro ed alla mancata trasformazione di quelli in essere, con il rischio di ulteriormente deprimere la già preoccupante situazione occupazionale italiana;

che il recupero della regola cosiddetta del *«de minimis»* per l'applicabilità dei limiti previsti dalla decisione – in base alla quale le aziende che hanno usufruito a diverso titolo di aiuti ed agevolazioni considerate al di fuori dei criteri di legittimità ammessi dall'Unione europea, entro un massimo di 100.000 euro su un periodo di tre anni, potrebbero non essere soggette alla restituzione dei benefici – interesserebbe le sole imprese operanti nelle aree del Centro Nord;

che la regola del *«de minimis»* comporterebbe, pertanto, il paradosso che proprio le piccole imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia e nelle aree più deboli, le quali fruiscono di altre disposizioni agevolative a sostegno dell'occupazione, sarebbero tenute all'obbligo di restituzione dei benefici derivanti dalla normativa sui contratti di formazione e lavoro, subendo quindi le maggiori penalizzazioni;

che in ogni caso le migliaia di imprese artigiane dell'autotrasporto, le quali hanno utilizzato copiosamente lo strumento dei contratti di formazione e lavoro, non rientrando nell'ambito di applicazione del *«de minimis»*, sarebbero comunque tenute alla restituzione delle agevolazioni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario, al fine di evitare il blocco generalizzato di tale tipo di assunzioni, diramare i necessari chiarimenti al fine di escludere azioni di recupero dei benefici concessi alle aziende dal 1995 ad oggi;

quali iniziative si intenda assumere al fine di armonizzare le condizioni di ammissibilità ai contratti di formazione e lavoro stabilite dalla Commissione europea, con quelle – diverse – previste dalle vigenti leggi in materia, le quali tuttavia meglio rispondono alle esigenze connesse alla peculiare situazione italiana della disoccupazione giovanile.

(2-00844)

Interrogazioni

VEGAS, VENTUCCI, TRAVAGLIA, TERRACINI, BETTAMIO, NOVI, D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – (*Già* 4-15424)

(3-02897)

CADDEO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'Intesa istituzionale di programma, sottoscritta ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dal Governo della Repubblica e dalla giunta della regione autonoma della Sardegna, comprende un Accordo di programma quadro per la viabilità statale;

che nell'Accordo di programma quadro sono ricompresi interventi sulle strade sarde per 1.536 miliardi per potenziare la maglia principale della rete stradale collegando più agevolmente i capoluoghi di provincia ai porti e agli aeroporti;

che questi finanziamenti si aggiungono ad altri precedenti destinati ugualmente all'ammodernamento delle infrastrutture viarie e portano la disponibilità di risorse a complessivi 3.801 miliardi;

che in particolare i lavori straordinari in corso di esecuzione sono 37 per un importo pari a 1.287 miliardi; le opere già finanziate in corso di progettazione sono 29 per 1.652 miliardi mentre i progetti del tutto nuovi inseriti nell'Accordo di programma quadro sono 12 per 866 miliardi;

che come si vede, ci si trova di fronte ad uno sforzo straordinario per adeguare il sistema stradale isolano che non presenta alcuna autostrada e che, secondo l'indagine dell'Istituto Tagliacarne del 1998, fatta 100 la dotazione fisica dell'Italia di strade ed autostrade, registra un indice pari a 41,3;

che la realizzazione delle opere, per quanto riguarda quelle finanziate dall'Accordo di programma quadro, dovrà essere completata entro il 2005;

che di fronte ad un programma così impegnativo e stringente nei tempi la capacità organizzativa ed operativa del compartimento della viabilità per la Sardegna dell'Ente nazionale per le strade è del tutto inadeguata;

che presso il compartimento sono infatti operativi solo 10 ingegneri, 42 geometri e 5 assistenti di cantiere;

che in questa situazione la sproporzione tra i compiti affidati al compartimento di Cagliari e la sua forza operativa è macroscopica ed il rischio di non riuscire ad appaltare, dirigere e contabilizzare i lavori programmati è reale;

che se si verificasse questo fatto verrebbe vanificata l'Intesa istituzionale tra il Governo e la giunta regionale;

che è quanto mai urgente sopperire alle carenze organizzative del compartimento attribuendogli quelle risorse umane indispensabili per concretizzare il programma concordato ed in particolare assumendo, anche a tempo determinato, nuovi ingegneri, geometri e assistenti di cantiere,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per dotare il compartimento della viabilità della Sardegna dell'Ente nazionale per le strade delle forze umane indispensabili per portare avanti i programmi operativi affidati ed in particolare per realizzare nei tempi programmati le opere previste dall'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la giunta della regione autonoma della Sardegna.

(3-02898)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

WILDE, PERUZZOTTI, COLLA, BRIGNONE, CASTELLI, MORO. – *Ai Ministri dei beni e le attività culturali, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni, ma spesso piani regolatori generali ignorano completamente vincoli ambientali, paesistici e soprattutto storici come nel caso della penisola di Sirmione;

che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia-Cremona-Mantova rileva nel comune di Sirmione (Brescia) un lungo elenco di strutture sotto vincolo (Prot. n. 6311 del 27 maggio 1999), così da poter affermare che il centro storico del borgo medioevale è da difendere da eventuali aumenti volumetrici – dal decreto del vincolo si possono notare le seguenti proprietà:

Oggetto	*Vincolo decreto ministeriale*	*Proprietà*
1) Castello Scaligero	12 febbraio 1912	Demaniale
2) Chiesa parrocchiale		Demaniale
3) S.M. della Neve	14 febbraio 1912	Ecclesiastica
Canonica in via		
4) S.M. Maggiore	Articolo 4	Parrocchiale
Torre Medioevale		
5) della Chiesa S.M.	14 febbraio 1912	Demaniale
Cimitero	Articolo 4	Damaniale
6) Edificio in piazza Castello	Articolo 4	Demaniale
7) Grotte di Catullo	Demanio	Archeologie
8) Chiesa di S. Anna e sagrestia	Articolo 4	Demaniale
9) Ex Monastero di Salvatore e zone adiacenti	14 febbraio 1912	Archeologica
10) Porta Fortificata	12 febbraio 1912	Archeologica
11) Torrione Salvelli	3 febbraio 1938	Archeologica
12) Edificio ex Biblioteca piazza Flaminia	Articolo 4	Comunale
13) Teatro via S. Maria	Articolo 4	Parrocchiale
14) Edificio di S. Maria Maggiore	Articolo 4	Comunale
15) Rocca Medioevale		
Villa Cortine		Privato
Località Colombare	6 marzo 1942	
16) Porto di Lugana - Frazione Lugana	Articolo 4	Comunale
17) Chiesa parrocchiale di S. Maria	Articolo 4	Comunale
18) Chiesa S. Pietro in Mavino	14 febbraio 1912	

che il Ministro per i beni e le attività culturali può inibire i lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi come la legge dell'8 agosto 1985, n. 431 con modificazioni del decreto-legge del 27 giugno 1985, n. 312 recante disposi-

zioni urgenti per la tutela della zona di particolare interesse ambientale ed integrazioni articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

che la penisola di Sirmione è zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431 lettera *b)* i territori contermini ai laghi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi e lettera *m)* le zone di interesse archeologico;

che, note le ristrutturazioni ed ampliamenti eseguiti nella penisola in base al notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche, le stesse dovrebbero essere state oggetto di attente valutazioni da parte della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Brescia-Cremona-Mantova, soprattutto in relazione ai suindicati vincoli e le caratteristiche dell'antico borgo, ma in Sirmione centro antico si continuerebbe a costruire aumentando i volumi delle strutture alberghiere allocate nelle vicinanze di monumenti sotto vincolo ed in zone panoramiche, per cui è auspicabile una attenta indagine su quanto fino ad ora costruito ed ultimamente deliberato in consiglio comunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire al fine di verificare se gli aumenti volumetrici realizzati negli ultimi tempi nella parte storica del borgo medioevale di Sirmione, seppur previsti dal piano regolatore generale, abbiano rispettato e considerato tutti i suindicati vincoli, storici ambientali e paesistici;

se il soprintendente dell'ufficio della soprintendenza di Brescia-Cremona-Mantova siano al corrente e come valutino il contesto relativo agli aumenti volumetrici nel centro storico delle strutture alberghiere e quindi se sia giusto ed opportuno che il centro medioevale subisca tale impatto;

se risulti che il sopralzo di un piano della Hotel Villa Cortine nella parte più alta della penisola adiacente alla zona archeologica all'ex monastero S. Salvatore sia regolare a tutti gli effetti di legge, anche in relazione alla legge 8 agosto 1985 n. 431, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 punto 82 lettera *b)* e lettera *m)*, tutela immobili e cose mobili ed immobili di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 di interesse artistico, storico archeologico, ciò anche in relazione all'impatto visivo per chi lo osserva dal lago (lato est);

se il vincolo «Rocca Medioevale Villa Cortine Loc. Colombare» come scritto nel suindicato elenco punto n. 15 (protocollo n. 6311 del 27 maggio 1999), sia riferito all'hotel Villa Cortile, ed in tal caso se si fosse potuto procedere al sopralzo oppure a quale Rocca Medioevale - Villa Cortine (Privato) si riferisce;

se in relazione all'interrogazione presentata dall'interrogante primo firmatario, 4-15361, in data 26 maggio 1999, relativa alla delibera n. 29 del consiglio comunale del 26 aprile 1999, siano state avviate indagini di polizia giudiziaria;

se il Ministro di competenza non ritenga opportuno verificare se, anche per la delibera n. 30, del 26 aprile 1999 relativa all'esame ed

eventuale approvazione del piano di recupero alberghiero – commerciale del fabbricato denominato «Promessi Sposi» sito in Piazza Castello, nota l'immediata vicinanza a strutture antiche poste sotto vincolo, non sia da studiare attentamente l'eventuale opportunità di concedere aumenti volumetrici, che potrebbero snaturare il borgo medioevale;

se per la suindicata delibera sia permesso il cambiamento di destinazione d'uso in alberghiero e commerciale.

(4-15441)

SALVATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 18 novembre 1998 la Commissione difesa del Senato ha approvato in sede referente un testo, risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 361 del senatore Loreto ed altri recante «estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra» e n. 2447 del senatore Bonatesta recante «estensione al Monumento-Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato *Ara Pacis Mundi* di Medea (Gorizia) delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951 n. 204 concernente le onoranze ai caduti di guerra»;

che nella seduta del 15 dicembre 1998 è stato richiesto dal senatore Semenzato il passaggio in sede deliberante e che nella seduta del 26 gennaio 1999 è stato registrato l'assenso di tutti i Gruppi componenti ed è stato altresì acquisito l'assenso del sottosegretario alla difesa, presente a quella seduta, onorevole Guerrini,

si chiede di sapere quali siano le ragioni del comportamento omissivo tenuto dal Governo che non ha dato seguito agli orientamenti espressi e non ha fatto ad oggi pervenire l'assenso nelle forme prescritte.

(4-15442)

MANFREDI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la strada statale 549 di Macugnaga è l'unica via di collegamento della Valle Anzasca;

che la Comunità montana Valle Anzasca ha segnalato con relazioni geologiche, fotografie, sopralluoghi congiunti con rappresentanti ANAS e Prefetto, l'urgente ed inderogabile necessità di intervenire in modo radicale per sistemare i tratti a rischio;

che nel tratto intorno al chilometro 5 è stato da tempo appaltato un lavoro di sistemazione, ma le lungaggini burocratiche hanno impedito sino ad oggi l'inizio dell'intervento;

constatato:

che il giorno 20 maggio 1999, alle ore 16,30, un grosso masso si è staccato dalla parete invadendo la carreggiata della statale 549 al chilometro 5,200;

che quanto è successo non dipende da una casualità, ma è la logica conseguenza dell'incuria e dell'abbandono in cui versa la citata strada statale;

che dopo anni di solleciti gli unici adeguamenti effettuati riguardano il chilometro 25,700 e il chilometro 9,600,

si chiede di sapere:

se sia stata fissata la data di inizio dei lavori già appaltati, ma ancora non iniziati;

se, alla luce delle segnalazioni effettuate a suo tempo dalla Comunità montana, l'ANAS abbia previsto interventi radicali per i tratti a rischio della statale 549;

quali soluzioni si intenda adottare nell'immediato futuro onde impedire che situazioni analoghe a quella verificatasi il 20 maggio mettano a rischio l'incolumità fisica dei residenti e delle migliaia di turisti che affollano Macugnaga e la Valle.

(4-15443)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri della sanità, del commercio con l'estero e delle risorse agricole.* – Premesso:

che si espande in tutta Europa lo scandalo del «pollo alla diossina» e dopo il divieto alla vendita ed il ritiro dal mercato di galline e uova decretati in Belgio venerdì 28 maggio 1999, nella giornata del 31 maggio si è avuta conferma che anche in Francia, Paesi Bassi e Germania sono state consegnate all'azienda belga Verkest partite di farina animale (ingrediente principale del mangime per polli) con presenza della sostanza cancerogena,

si chiede di sapere:

per quale motivo la notizia di cui in premessa sia stata diramata con così grande ritardo, tenendo conto che secondo il quotidiano «le libre belgique» un esperto veterinario del ministero (utilizzato anche dall'assicuratore dell'azienda belga incriminata) sarebbe stato al corrente della presenza di diossina nel mangime già dal 3 marzo 1999;

se le misure sinora condotte si possano ritenere appropriate e sufficienti e quale sia con precisione la causa e l'origine della contaminazione, considerando che nel passato furono gli stessi mangimi a base di carcassa animale i responsabili della diffusione del morbo della «mucca pazza», mangimi che dovrebbero essere stati vietati per l'alimentazione dei bovini;

se si possa affermare con totale certezza che i mangimi, i pollami, le uova e i derivati (creme, biscotti, pasta, maionesi, eccetera) contaminati dalla diossina non siano stati importati nel nostro paese;

se siano stati effettuati nel nostro paese controlli atti a verificare una eventuale contaminazione sia dei pollami e dei derivati, sia sui mangimi utilizzati negli allevamenti di polli;

se ci siano dati relativi alla quantità di polli, di uova e soprattutto di derivati immessi sul mercato italiano e quanti ne siano stati consumati e se non si ritenga di dover accuratamente informare i consumatori a tutela della propria salute e quali misure siano previste per attuare un controllo sanitario sugli eventuali consumatori che possono essere stati contaminati;

se non si ritenga di dover effettuare una indagine anche sui mangimi destinati all'allevamento dei suini, in quanto sembrerebbe che le

farine contaminate potrebbero essere giunte fino ad alcuni allevamenti suini.

(4-15444)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alle ore 11 del 1° giugno 1999 in piazza Dei Signori a Treviso un extracomunitario di origine algerina, più volte fermato e segnalato alle forze dell'ordine per molestie alla quiete pubblica anche dallo stesso sindaco, ha tentato di rapire strappandolo dalle mani del padre un bambino trevigiano;

che anche la città di Treviso sembra entrata nel mirino della criminalità gestita dagli extracomunitari clandestini che per inimmaginabili scopi sono arrivati anche a questo tipo di efferatezze; i cittadini di Treviso vedono ogni giorno di più lacerato il senso di sicurezza che contraddistingueva la nostra terra. Il buonismo imperante e la non certezza delle pene la fanno da padrone a discapito della tranquillità della nostra gente,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare in ordine a quanto sopra segnalato per la tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità dei cittadini e per evidenziare eventuali reati perseguibili penalmente;

se si intenda adottare provvedimenti diretti all'espulsione immediata di tali individui pericolosi per la collettività;

se si intenda potenziare con uomini e mezzi il controllo del territorio anche nelle zone erroneamente considerate più sicure;

se si intenda disporre una corsia preferenziale per l'approvazione dei provvedimenti tesi al riordino della polizia municipale prevedendo le risorse economiche necessarie.

(4-15445)

MINARDO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato spa a partire dal 30 maggio 1999 e con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario sopprimeranno i vagoni del treno Ragusa-Roma;

che con tale assurdo provvedimento la provincia di Ragusa rimarrà ancora più isolata dal resto della Penisola;

che ancora una volta viene attuata da parte dell'azienda una politica di penalizzazione della Sicilia e della provincia di Ragusa in particolare;

che l'abolizione delle carrozze Ragusa-Roma e di diversi altri treni locali sono la dimostrazione di una evidente discriminazione nei confronti di territori già penalizzati dalle distanze ed ora anche dalle inadempienze di un ente che dovrebbe offrire un pubblico servizio e che invece non offre nemmeno il minimo del servizio;

che si continua ad assistere inerti a spregiudicati provvedimenti delle Ferrovie spa che comportano nel Sud, oltre ai disservizi, tagli agli investimenti e alla occupazione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente della politica attuata dall'azienda Ferrovie spa, intesa a danneggiare e pesantemente penalizzare tutto il Sud e la provincia di Ragusa;

se nei provvedimenti di soppressione sopra indicati siano ravvisabili gli estremi della interruzione di pubblico servizio e quindi fatti penalmente rilevanti;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare allo scopo di evitare che ancora una volta la provincia di Ragusa venga emarginata dal resto del territorio italiano ed europeo.

(4-15446)

LAVAGNINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 15 aprile 1996, riguardante «Modificazioni all'assetto territoriale di alcune sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura nella provincia di Roma della regione Lazio;

che le finalità di tale provvedimento sono quelle di assicurare una maggiore omogeneità socio-economica ai bacini con notevole estensione territoriale, come quello inerente la sezione circoscrizionale di Pomezia, comprendente anche i Castelli Romani e la garanzia di un maggiore beneficio all'utenza;

che lo stesso decreto prevede, fra l'altro, l'istituzione di una nuova sezione circoscrizionale, con sede in Frascati, che comprende i comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, già appartenenti alla sezione circoscrizionale di Pomezia, nonchè il comune di San Cesareo, già aggregato alla sezione circoscrizionale di Colleferro;

che in data 5 novembre 1997 era stata presentata analoga interrogazione 4-08358 al Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla quale il titolare del dicastero aveva risposto in data 16 aprile 1998 con nota n. G.126/XIII L./999/13103, fornendo assicurazioni circa il superamento delle difficoltà relative, nonostante i tempi considerevoli e sull'assegnazione dei locali che, a detta del sindaco, dovevano essere imminenti;

che dirigenti sindacali della CGIL starebbero ostacolando il trasferimento dei locali di via Sciadonna a Frascati per la mancata designazione dei loro rappresentanti in seno alla sezione circoscrizionale per l'impiego;

che voci autorevoli attribuirebbero al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la volontà di non attuare i previsti poteri sostitutivi in attesa di una ipotetica ristrutturazione che farebbe fallire gli sforzi compiuti dal Parlamento,

si chiede di sapere se le situazioni illustrate in narrativa corrispondano al vero e, alla luce dei fatti, quali siano i tempi certi di trasferi-

mento dei locali per giungere all'attivazione del servizio nella nuova sede, anche in relazione ai costi fino a oggi affrontati.

(4-15447)

BERNASCONI, DE MARTINO Guido, PELELLA, PIZZINATO, MACONI, PIATTI, VEDOVATO, MONTAGNA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che secondo l'articolo 190, comma 8, del codice della strada «la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade», la contravvenzione prevista è di lire 35.250;

che questo divieto è purtroppo applicato in molti casi, anche in maniera estremamente rigida, in viali di parchi pubblici ed in percorsi di ricreazione non aperti agli autoveicoli implicando una norma ancora più restrittiva dei mezzi a due ruote;

che ne è esempio il Parco di Monza, grande area boschiva urbana, diventato ritrovo di migliaia di giovani pattinatori in linea (*on-line skaters*), che godono così di una vasta area di associazione e di percorso ambientalista;

che tutti questi giovani, proprio per la norma restrittiva del codice della strada, rischiano di vedere inibito un loro spazio di libertà e di divertimento, che invece è ampiamente riconosciuto in molti altri paesi dell'Unione europea,

si chiede di sapere quale azioni si intenda attuare per rendere possibile a tanti giovani pattinatori di poter usufruire di parchi pubblici, di aree ciclo pedonali e comunque di percorsi ricreativi e turistici.

(4-15448)

TAPPARO, DE ZULUETA, SENESE, DE GUIDI, MIGNONE, BESOSTRI, SQUARCIALUPI, MICELE, VERTONE GRIMALDI, PASSIGLI, BRUNO GANERI, PELELLA, DONISE, CAMERINI, BERTONI, SALVATO, MELE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Vista l'imminente nomina del responsabile della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC);

rilevato che la candidatura che viene maggiormente accreditata a tale incarico è quella del Segretario generale della NATO, Solana;

considerato che tale indicazione appare non adeguata per una gestione rappresentativa degli equilibri interni all'Unione europea espressisi nella crisi e guerra del Kosovo;

ritenuto che ci possono essere altre autorevoli candidature per una guida della PESC più rispondente ad una politica di sicurezza e difesa europea con un corretto grado d'autonomia,

si chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo in merito alla candidatura di Solana e se non ritenga opportuno considerare altre candidature alternative.

(4-15449)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Modello 740 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è stato sostituito dal modello Unico 99 (dichiarazione unificata persone fisiche e società di persone);

che la scadenza per la presentazione e per effettuare i versamenti scade il 21 giugno 1999;

che a tutt'oggi i comuni sono sprovvisti dei predetti modelli e pertanto non possono attivare la distribuzione;

che a causa della mancanza del modello Unico 99 i cittadini sono impossibilitati a fare la dichiarazione dei redditi e di conseguenza i versamenti delle tasse dovute;

che numerose proteste pervengono giornalmente agli uffici comunali competenti,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro delle finanze intenda assumere per ovviare a tale inconveniente e per mettere gli uffici dei comuni d'Italia nella condizione di soddisfare le richieste dei cittadini.

(4-15450)